

Dichiarazione di sintesi

Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle
Aree Idonee

Sommario

Premessa.....	4
Svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee	4
Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale	7
<i>Recepimento del parere della CTVA e del parere del MIC</i>	7
<i>Recepimento delle osservazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione sul Piano e sul RA</i>	33
<i>Recepimento osservazioni al PiTESAI ricevute in sede VAS</i>	84
Ulteriori osservazioni al PiTESAI	84

Allegato 1 – Esiti della Consultazione sul Rapporto Ambientale

Allegato 2 - Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l’elaborazione del PiTESAI

Il presente documento è stato redatto con il supporto dell'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)* per gli aspetti di pertinenza.

Premessa

La presente Dichiarazione di sintesi è stata redatta dall’Autorità procedente – ex Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, ora DGIS del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) in collaborazione con l’Autorità Competente – ex DGCress, ora DGVA del MiTE.

In accordo all’art. 17 del D.Lgs 152/2006 sono rese pubbliche sul sito web del suddetto Ministero:

- a) il decreto (Parere motivato) del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Cultura;
- b) il Piano
- c) il Rapporto Ambientale Aggiornato
- d) la Dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le osservazioni ambientali sono state integrate nel Piano e nel Rapporto Ambientale.

Al tal fine, nel presente documento di dichiarazione di sintesi, sono analizzate le osservazioni di carattere ambientale emerse durante la fase di consultazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).

Svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee

Il Rapporto Ambientale è stato predisposto nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (di seguito PiTESAI o Piano) previsto dall’art. 11-ter del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, entrata in vigore il 13 febbraio 2019.

A livello nazionale il riferimento normativo per la VAS è il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006) che nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ne accompagna l’intera vita, dalle prime fasi della loro elaborazione e fino alla loro completa attuazione, con la finalità di garantire che essi contribuiscano alla protezione dell’ambiente e alle condizioni per uno sviluppo sostenibile

Il PiTESAI, sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che devono essere sistematicamente assoggettati a VAS.

Secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2019 e ai sensi del D.L. 22/2021, il PiTESAI è stato approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 548 del 28.12.2021. Sulla base di queste competenze, è stato sottoposto a VAS in sede statale ed i ruoli per la VAS sono stati i seguenti:

l’Autorità Procedente/Proponente è il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (ex DGISSEG), ora DGIS;

l’Autorità Competente è il MITE – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ex DGCRESS, ora DGVA);

l'Amministrazione concertante è il Ministero della Cultura - MIC.

Il parere motivato è espresso dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura.

La Fase preliminare

Sulla base di un Rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Piano, è stata avviata, a partire dal 2 marzo 2021, la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

A conclusione della Fase preliminare, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha espresso il parere n. 14 del 14 maggio 2021 (prot. MiTE n. 2531).

L'elaborazione del Rapporto Ambientale e il percorso di valutazione

Alla Fase preliminare, ha fatto seguito l'elaborazione del Rapporto Ambientale che ha tenuto conto delle osservazioni e contributi pervenuti nell'ambito della consultazione della Fase preliminare.

Il Rapporto Ambientale è il documento chiave del processo di VAS, ha il ruolo di esplicitare l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità e delle considerazioni ambientali nella elaborazione del PiTESAI, è comprensivo dello Studio di incidenza ed è accompagnato da una Sintesi non tecnica.

L'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, mette a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico il PiTESAI, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. Entro sessanta giorni, chiunque può presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Pertanto, a seguito dell'invio da parte della DGISSEG della documentazione relativa alla Proposta di Piano, al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, e successiva comunicazione di procedibilità da parte della DGCRESS (MITE), con avviso pubblico (nota prot. 77362 del 15.07.2021) pubblicato sul portale dell'Autorità competente si è dato avvio alla consultazione pubblica.

La norma prevede che entro i successivi 90 giorni, l'Autorità Competente per la VAS, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolga le attività tecnico-istruttorie, acquisisca e valuti tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nella fase di consultazione ed esprima il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione.

Il parere motivato può prevedere l'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta di PiTESAI e Rapporto Ambientale.

A conclusione delle osservazioni pervenute è stato, dunque, emesso il parere della Commissione Tecnica di Verifica VIA-VAS (parere149/21 prot. n. 4679 del 15.09.2021). Tale parere riporta in particolare a pag. 143 "APPENDICE A" tutte le Raccomandazioni pervenute nel parere di Scoping del 14 maggio 2021 e la loro implementazione da parte della DGISSEG nella documentazione in consultazione pubblica.

Con nota prot. n. 28573 del 22.09.2021 è pervenuto anche il parere tecnico del Ministero della cultura - MIC relativo alle raccomandazioni e agli indirizzi, che insieme al parere della

Commissione VIA-VAS, nel Decreto interministeriale deli Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura, hanno consentito la conclusione della procedura di VAS.

Pertanto, il Piano, ai fini dell'adozione dello stesso nelle aree su terraferma, è stato trasmesso alla Conferenza unificata in data 29.09.2021, per l'acquisizione della prevista intesa richiesta dal comma 3 dell'art. 11-ter della Legge 12/19.

Il Piano e il Rapporto Ambientale, ai fini dell'approvazione, sono stati rivisti dall'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente.

Ai fini dell'adozione del PiTESAI, a seguito del completamento della VAS, l'Autorità Procedente ha acquisito per la terraferma l'intesa in Conferenza Unificata (Regioni, Province, Enti locali) in data 16.12.2021, prevista dal comma 3 dell'art. 11-ter della Legge 12/19.

Il Ministro della Transizione Ecologica ha approvato il Piano con D.M. n. 548 del 28.12.2021. Il DM è stato trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza. La Corte dei Conti ha comunicato in data 02.02.2022 l'avvenuta registrazione del DM predetto. Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso di avvenuta pubblicazione del Piano.

La decisione finale e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono rese pubbliche sul sito dell'Autorità interessata. Sono inoltre pubblicati:

- il decreto (Parere motivato) del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Cultura;
- il Piano
- il Rapporto Ambientale Aggiornato
- la dichiarazione di sintesi, volta ad illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni.

Il percorso valutativo proseguirà durante la fase di attuazione del PiTESAI tramite il monitoraggio ambientale dello stesso, con il quale verranno controllati gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e verificato il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Il Rapporto Ambientale aggiornato è stato elaborato dalla DGISSEG del MITE, ora DGIS, in qualità di Amministrazione Procedente, con il supporto di ISPRA per aspetti di competenza specifici.

La ex DGISSEG, ora DGIS, ha curato i contenuti correlati alle informazioni di Piano, quali obiettivi e indicazioni relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici, l'inquadramento normativo e tecnico delle attività minerarie, il loro inquadramento territoriale e lo scenario di attuazione del Piano.

L'ISPRA ha curato l'inquadramento normativo ambientale e pianificatorio, l'individuazione degli obiettivi ambientali e l'inquadramento ambientale; inoltre ha curato le analisi di VAS, la descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività minerarie e l'analisi dei provvedimenti VIA statali.

Modalità di recepimento delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione pubblica sul Rapporto Ambientale

Con il decreto n. 399 del 29/09/2021 il MiTE, di concerto con il MIC, ha espresso parere di Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, con specifiche osservazioni, raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e per l'approvazione del Piano stesso.

Recepimento del parere della CTVA e del parere del MIC

Nella seguente tabella 1, sono riportate le osservazioni, raccomandazioni, i suggerimenti e le condizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, come da articolo 2 del Decreto di Parere motivato VAS.

La successiva tabella 2 contiene le osservazioni, le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni del MIC, come da articolo 3 del Decreto di Parere motivato CTVA.

Sono indicati con:

Piano	PiTESAI
RA	Rapporto Ambientale
RPA	Rapporto Preliminare Ambientale
Dichiarazione	Dichiarazione di sintesi

Tabella 1: Art 2 decreto di parere motivato / parere CTVIA n. 149/21 del 15/09/2021

OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI, SUGGERIMENTI E CONDIZIONI	RISCONTRO
<p>1. CRITERI AMBIENTALI</p> <p>1. I vincoli assoluti di esclusione, sono vincoli di natura normativa già in atto nella terraferma e nelle zone marine e pertanto dovrebbero in entrambe le zone (mare e terra) essere ragione di esclusione dalle aree idonee a nuove richieste di concessioni o proroga.</p> <p>2. Il ricorso a vincoli relativi di attenzione/approfondimento di cui tenere conto nelle successive fasi di progettazione (e valutative: VIA/VINCA) dovrebbe essere strettamente limitato a quei vincoli che effettivamente sono individuabili soltanto alla scala di progetto mentre tutti quelli individuabili e cartografabili già in questa fase, anche con il contributo delle regioni, dovrebbero confluire nella categoria dei “vincoli di esclusione”, o quanto meno essere accompagnati dall’indicazione delle specifiche attenzioni da porre nelle valutazioni ambientali delle singole progettualità;</p> <p>3. Di seguito si riportano le indicazioni puntuali derivanti dall’analisi della Tabella 1.3-1:</p> <p>a. <u>Categoria Aree marine di reperimento</u>, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31: si ritiene che il vincolo di esclusione valga anche per le 29 aree ancora non istituite (art. 36, comma 1, della legge 394/91) e per quelle di futuro reperimento. Si ritiene che non sia possibile attuare un buffer diverso da quello previsto per le AMP già istituite, poiché altrimenti verrebbe disatteso e degradato il criterio che è stato utilizzato per la definizione delle 12 mn. Ai sensi del 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31, e della normativa comunitaria l’istituzione di aree protette è prioritaria.</p> <p>b. <u>Categoria Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS)</u> istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli): per queste aree la normativa comunitaria non fa alcuna distinzione rispetto ai vincoli posti dalla nostra normativa per l’istituzione delle AMP, pertanto dovrebbero essere considerate esattamente come le AMP e con una Zona di rispetto specifica analoga. La Rete Natura 2000, come dichiarato in tabella dal Proponente, rappresenta un obbligo previsto dalla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli quindi considerare i siti Natura 2000, quali aree da considerare, a livello pianificatorio come oggetto di un vincolo assoluto garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti, evitando fenomeni di degrado diretti, anche potenziali, in piena ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat.</p> <p>c. <u>Categoria Corpi idrici intesi a scopo ricreativo</u>, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE: appare evidente come queste aree protette del registro aree protette D.Lgs. n. 152/06 Allegato 9 alla parte Terza siano costiere e pertanto già escluse con vincolo assoluto, inoltre non appare ragionevole che un’area di interesse ricreativo/balneazione sia soggetta a vincoli relativi da attenzionare anziché vincoli assoluti.</p> <p>d. <u>Categoria Aree marine di distribuzione di specie e habitat</u> protetti di cui alla Direttiva Habitat: questi habitat hanno lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali. Il loro interesse appare identico agli Habitat della Rete Natura 2000 e dovrebbero essere valutati e vincolati in modo del tutto analogo.</p> <p>e. <u>Categoria ambiente idrico - acque sotterranee</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree di ricarica delle falde acquifere individuate alla necessaria scala di dettaglio dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 94, comma 8, lett. a) vengano inserite nei “Vincoli relativi di esclusione” del PITESAI; - i nuovi permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi vengano rilasciati solo dopo che le Regioni e le Province autonome abbiano individuato e disciplinato le aree di ricarica delle falde acquifere alla scala di dettaglio dovuta; - le aree di ricarica di “grande estensione” vengano inserite nei “Vincoli relativi di attenzione/approfondimento”, da considerare nelle successive fasi valutative sitospecifiche con studi specifici e progettazione delle aree di rispetto relative al punto 	<p>1. Nel capitolo 3.1.2 a pagg. 186-187 e nel cap. 1.3.1 pag. 37 e nella tabella 1.3.1 a pag. 40 del Piano si riporta la tipologia dei vincoli assoluti (di natura normativa già in essere) e i riferimenti normativi che regolano le attività all’interno di queste aree (l’articolo 6, comma 17, del D.lgs 152/2006 e s.m.i; l’articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale”, così come modificato dall’art. 26, comma 2, della Legge 21 luglio 2002, n. 179; Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112). Nel cap. 3 del Piano sono esplicitate le determinazioni decisionali del Piano che tengono conto anche della tipologia dei vincoli assoluti.</p> <p>2. Nel paragrafo 1.3.1 a pag. 37 e nella tabella 1.3.1 da pagina 67 del Piano sono stati trattati i vincoli di attenzione/approfondimento. I criteri ambientali sono pertanto stati definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PITESAI. Nella tabella 1.3.1 di definizione dei vincoli, come da richiesta, nell’ultima colonna sono state inserite le motivazioni delle specifiche attenzioni. Nella stessa tabella la seconda colonna dà evidenza dell’eventuale cartografabilità. Infine si evidenzia come riportato a pag. 38 del Piano che: <i>fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, è opportuno ricordare che le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l’onere di una valutazione completa degli impatti complessivi”</i>.</p> <p>3. Indicazioni per le varie categorie:</p> <p>a. Receipta cat. 7 tab. 1.3.1 pag. 46 come vincolo assoluto “Aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31, e per quelle di futuro reperimento”. Nella colonna “Buffer già previsti o valutabili a priori” è riportato: “Come previsti dalla norma al momento dell’istituzione dell’AMP”.</p> <p>b. Receipta cat. 1 (pag. 40) e cat. 9 (pag. 50) tab. 1.3.1. la cat. 1 rientra tra i vincoli assoluti, la cat. 9 tra i vincoli aggiuntivi di esclusione, a pag. 37 del Piano si sottolinea che “hanno lo stesso potere escludente per le finalità del piano”. Per quanto riguarda le zone di rispetto si considerano quelle specifiche e quelle previste per ciascun Sito della Rete Natura 2000 da atti/provvedimenti regionali adottati nel rispetto delle indicazioni di cui alle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” del MITE (già MATTM) del 2019 in materia di Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4 (pagina 35 e 36). Nel resto non sono valutabili a priori. A pag. 38 (all’interno del terzo capoverso) è riportato che “Quindi si ritiene più logico, a meno che non ci siano invece specifiche indicazioni, anche di indirizzo, fornite dalle stesse Regioni e Enti territoriali (ad esempio linee guida regionali su distanze minime, aree buffer, in relazione a tipologie di opere specifiche), che le aree buffer siano valutate specificatamente in relazione a ciascun intervento e sito nell’ambito di una procedura di VIA, dato che essa è prevista per legge per ogni singola opera da realizzare per la ricerca e coltivazione di idrocarburi.”</p> <p>c. Receipta cat. 33 tab. 1.3.1 pag.66 come vincolo aggiuntivo di esclusione (che ha stesso valore escludente del vincolo assoluto come chiarito a pag. 37).</p> <p>d. Receipta cat. 29 tab. 1.3.1 a pag. 63 come vincolo aggiuntivo di esclusione (che ha stesso valore escludente del vincolo assoluto come chiarito a pag. 37). Il giudizio di vincolo di attenzione dato per la cat. 41 della tab. 1.3.1 a pag. 71 è legato al fatto che è poco ragionevole e non esaustivo escludere a priori le aree sulla base di una mappatura 10 km x 10 km.</p> <p>e. Receipta come cat. 5 tab. 1.3.1 a pag. 44 come vincolo assoluto e come cat. 44 tab. 1.3.1 pag. 73 come vincolo di attenzione/approfondimento.</p> <p>f. Receipta cat. 31 tab. 1.3.1 a pag. 64 e come cat. 35 della tab. 1.3.1 pag. 6 come definito nella colonna motivazioni: <i>“In merito alle “restanti zone” (con le relative Zone di rispetto specifiche), così come definite nel RA, che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, sarà prevista - all’interno degli ILG in fase di aggiornamento - l’implementazione di protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi”</i>. Si veda anche il riferimento ai</p>

<p>dell'area dei pozzi;</p> <p>f. <u>Categoria sismicità, faglie attive e capaci</u>: in merito alle “restanti zone” (con le relative Zone di rispetto specifiche), così come definite dal Proponente a pag. 254 del RA, che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, si prevedano protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi.</p> <p>g. <u>Categoria subsidenza</u>: il Proponente riconsideri la soglia di subsidenza individuata come vincolo relativo di esclusione, che nella tabella 1.3-1 è definita “superiore a 25 mm/anno”, tenendo conto dei territori coinvolti che si trovano ad una altitudine prossima o addirittura inferiore a quella del livello del mare.</p> <p>4. Si ritiene che debba essere superato l'approccio riduttivo applicato ai criteri ambientali di seguito elencati, mediante la presa in considerazione degli stessi in tutte le casistiche 1, 2.a.i, 2.a.ii, 2.b.i, 2.b.ii, escludendo le condizioni di applicazione definite dal Proponente (solo “per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 - Aree ZTB (aree con misure di pianificazione: zone di tutela biologica o di particolare interesse per la pesca - aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico); - 12 - Aree FRA (Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO: Fisheries restricted areas); - 21 - le aree presenti e future (se già approvate/autorizzate) per lo sviluppo di impianti di acquacoltura (maricoltura); - 22 - Aree marine con Depositi di sabbie marine relitte (sono generalmente ubicati lungo la piattaforma continentale tra 30 e 130 m di profondità); - 28 - Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del D.Lgs. n. 42/2004); - 29 - Aree di distribuzione di ulteriori habitat e specie di interesse conservazionistico ai sensi della Convenzione di Barcellona e Politica Comune della Pesca. <p>5. In relazione alla dinamicità e alla adattività dei criteri ambientali, è opportuno che l'aggiornamento delle aree idonee/non idonee avvenga in modo automatico, lasciando alle future revisioni della VAS esclusivamente l'aggiornamento dei criteri ambientali di esclusione. Si suggerisce che tale ripermutazione venga pubblicata sul sito del MITE nella sezione dedicata.</p> <p>6. Per quanto riguarda i raccomandati buffer attorno alle aree protette individuate a vario titolo, compresi siti della Rete Natura 2000 e Zone Ramsar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono considerati da questa Commissione criteri ambientali di esclusione e pertanto dovrebbero essere considerati ai fini della individuazione delle aree idonee già nella fase pianificatoria e non, come suggerito dal Proponente, nelle successive fasi di definizione e valutazione dei progetti; - per le AMP il buffer di riferimento è indicato dall'art. 6, comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006 in 12 MN; - l'utilizzo di queste aree appare ancor più giustificato alla luce della necessità di escludere aree vulnerabili come le aree di transizione, inclusa la Laguna di Venezia, dalle aree potenzialmente idonee alla coltivazione di idrocarburi. 	<p>monitoraggi al par. 2.1.4 a pag. 120 e seguenti.</p> <p>g. Recepita cat. 15 tab. 1.3.1 pag. 54 con la revisione dei limiti considerati: “<i>Aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, presumibile superiore a 20 mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare.</i>”</p> <p>4. Recepita e implementata nella tab. 1.3.1</p> <p>5. Recepita al par. 1.3.1 pag. 38: “Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al Piano, il Mite aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all'ufficio competente della DGISSEG – il Mite effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitoraggio, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali interventi a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati” Il MiTE pubblicherà i conseguenti aggiornamenti.</p> <p>6. è stato fornito riscontro a tali raccomandazioni a pag. 38 del Piano: <i>Fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l'onere di una valutazione completa degli impatti complessivi</i>”.</p> <p>È stato considerato inoltre difficilmente possibile prestabilire a priori zone di rispetto, in quanto sarà evidentemente necessario considerare le loro caratteristiche (ad esempio, nel caso di una zona SIC, gli habitat prioritari) e gli obiettivi sito-specifici dei siti, e confrontarli con le diverse tipologie di opere (una indagine geofisica, una perforazione esplorativa temporanea, o una infrastruttura permanente di coltivazione) e con le relative tecniche di realizzazione, al fine di poter valutare le eventuali interferenze.</p> <p>Quindi è stato ritenuto più logico, che a meno che non ci siano invece specifiche indicazioni, come riportato a pag 38 del Piano (all'interno del terzo capoverso) si specifica come segue: “<i>Quindi si ritiene più logico, a meno che non ci siano invece specifiche indicazioni, anche di indirizzo, fornite dalle stesse Regioni e Enti territoriali (ad esempio linee guida regionali su distanze minime, aree buffer, in relazione a tipologie di opere specifiche), che le aree buffer siano valutate specificatamente in relazione a ciascun intervento e sito nell'ambito di una procedura di VIA, dato che essa è prevista per legge per ogni singola opera da realizzare per la ricerca e coltivazione di idrocarburi. D'altra parte, la fase di VAS non può tenere luogo delle procedure di VINCA e VIA, anche per la diversa scala territoriale di riferimento alla quale è condotta.</i>”</p> <p>.Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte dal MiTE (già MATTM) nel 2019 per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU (Pilot 6730/14) in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Da tali documenti emerge che “<i>...la Valutazione di Incidenza costituisce una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari</i>”.</p>
<p>2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE AREE IDONEE E DEI TITOLI VIGENTI COMPATIBILI AI SENSI DELL'ART. 11-TER COMMA 8 LEGGE 12/2019</p> <p><u>IN RELAZIONE ALLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE ISTANZE DI PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI PERMESSI DI RICERCA (C.D.</u></p>	<p><u>CASO 1</u>: per l'osservazione 1 la stessa è recepita come riportato a pag. 190 nel par. 3.2 del Piano, “<i>dopo l'adozione del PiTESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree in parola che riguarderanno solo la ricerca di gas, e non anche di petrolio, tenuto presente quanto espresso nella Comunicazione della Commissione n. C (2021) 1054 del 12/02/2021...omissis... E' del tutto evidente, per il predetto principio, che nel caso di programma lavori</i></p>

<p><u>'AREE IDONEE NELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM' (CASO 1)</u></p> <p>1. Nelle "aree idonee nella situazione ante operam" prevedere di considerare ammissibile la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e ricerca che riguardano solo la ricerca di gas e non anche di petrolio e di gas e petrolio;</p> <p>2. nel quadro di esclusione della possibilità di apertura di nuove zone a mare, è ammissibile e opportuna la non esclusione ai fini della prospezione e ricerca delle aree fuori da vincoli di cui ai criteri E e F, entro 5 miglia dal confine delle EEZ.</p>	<p><i>presentati, o che dovessero essere presentati, nello stesso permesso di ricerca per l'esplorazione sia di olio e sia di gas (che saranno certamente suddivisi a diverse aree e a diverse profondità nel permesso), l'Amministrazione consentirà esclusivamente la prosecuzione della esplorazione del gas."</i></p> <p>L'osservazione n.2 non risulta recepitibile per le specifiche motivazioni ampiamente illustrate a pag. 21-23 del Piano nel par. 1.1.3, sezione "Zona Economica Esclusiva - ZEE" (con particolare riferimento ai punti da 1 a 4 e alla nota a piè di pagina n.4). Dato che lo stesso prevede la decisione di non aprire più in futuro nuove zone marine alle ricerche di idrocarburi e di chiudere quelle attualmente aperte alle ricerche per le quali non vi siano istanze ne risulta che la dichiarazione di giurisdizione sulla ZEE non comporterà effetti su tale previsione, stante la non reversibilità dei principi di transizione verso la decarbonizzazione alla base di tale decisione.</p>
<p><u>IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLE AREE CHE SARANNO CONSIDERATE IDONEE ALLA PROSECUZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ISTANZE DI PERMESSI DI PROSPEZIONE O DI RICERCA, CHE SONO IN CORSO DI SOSPENSIONE (CASO 2.A.I)</u></p> <p>1. Tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle politiche ambientali vigenti tra cui la richiamata Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021 che esprime, tra le altre cose, il principio DNSH, - della soglia temporale del 2030 entro la quale occorrerà raggiungere una riduzione delle emissioni pari al 55%, - dei tempi procedurali relativi alle successive fasi per poter arrivare alla coltivazione, <p>si ritiene coerente la prosecuzione dei soli procedimenti relativi al gas e non anche di quelli relativi a petrolio e gas e petrolio.</p>	<p><i>Infine si rileva nel Piano che "ferma restando la pianificazione in essere, nulla toglie che qualora si verificasse in futuro l'ipotetico caso specifico di un rinvenimento di un giacimento a cavallo della linea di delimitazione della piattaforma continentale o della ZEE con Stati frontisti con i quali l'Italia non ha già un accordo bilaterale, i relativi rapporti potrebbero comunque essere disciplinati e risolti con nuovi accordi bilaterali, anche con riferimento alle quote di risorse da corrispondere. Per le stesse ragioni, si ritiene che anche i contenuti degli accordi bilaterali in essere tra l'Italia e gli Stati frontisti non entrino in conflitto con il contenuto del PITESAI."</i></p> <p><u>CASO 2.A.I:</u> per l'osservazione 1 recepita per come descritta nel cap. 3.3 a pagg. 191-192 del Piano.</p>
<p><u>IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLE AREE CHE SARANNO CONSIDERATE IDONEE ALLA PROSECUZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI GIÀ PRESENTATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 12/2019, ED ATTUALMENTE IN CORSO DI ISTRUTTORIA (CASO 2.A.II)</u></p> <p>1. Chiarire se il concetto di "riperimetrazione" così come definito dal Proponente, prevista nel caso in cui l'istanza riguardi aree con vincoli assoluti o relativi, sia riferito alle aree con vincolo e, qualora non lo fosse, prevederlo escludendone così l'interessamento per la realizzazione di impianti;</p> <p>2. nei casi in cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas > 150 MSmc (quantitativo di riserva certa) si raccomanda che il procedimento sia dichiarato in 'area non idonea nella situazione post operam', e sia soggetto alle procedure previste dall'art. 11-ter della L. 12/19, e quindi rigettato.</p>	<p><u>CASO 2.A.II:</u> Per l'osservazione 1 come descritto a pag. 192 del Piano, per i procedimenti che si troveranno anche parzialmente in aree idonee proseguono "con la ripermetrazione d'ufficio di tutte le eventuali 'aree non idonee nella situazione ante operam' richieste nell'istanza", mentre i procedimenti che si troveranno a insistere sulle aree non idonee nella situazione ante operam proseguono solo se dotati di un potenziale minerario di gas ad una determinata soglia (150 MSmc) con la ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree richieste nell'istanza che non sono connesse all'eventuale giacimento rinvenuto, stante che tale ultima casistica consta di pochissimi casi, tra l'altro già oggetto di V.I.A. negative, e considerato come applicabile il criterio socio-economico dell'esistenza di potenziale minerario di gas accertato superiore alla soglia di 150 MSmc. Il criterio economico di tale soglia è illustrato a pag. 78 del Piano.</p> <p>La raccomandazione n. 2 non è recepita mantenendo la soglia di riserve certe di 150 MSmc come illustrato a pag. 78 del Piano per l'applicazione del criterio socio economico: <i>l'esistenza di potenziale minerario di gas accertato (quantitativo di riserva), nel caso delle istanze di concessioni già presentate (casistica 2.a.ii) attraverso l'individuazione di un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento, comunque previo espletamento del procedimento di VIA qualora ancora non espletato. Tale criterio è in linea con l'obiettivo del PNIEC (di considerare ancora possibile nel breve-medio termine un utilizzo del gas), ritenendo che lo sviluppo di giacimenti di minori dimensioni non superi il bilanciamento dell'interesse pubblico con quello del soggetto privato."</i></p>
<p><u>IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ DI RICERCA CON PERMESSI GIÀ IN ESSERE ALLA DATA DEL 13/02/2019 ED IN CORSO DI SOSPENSIONE SINO ALLA DATA DEL 30/09/2021 (CASO 2.B.I)</u></p> <p>1. Solo i permessi di ricerca completamente esterni ad aree in vincolo sono dichiarati in 'aree idonee nella situazione post operam' e le attività di ricerca proseguono;</p> <p>2. i permessi di ricerca completamente interni ad aree in vincolo sono dichiarati non compatibili ai sensi dell'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19 nella situazione "post operam" e si seguiranno le procedure previste dall'art. 11-ter della L. 12/19;</p> <p>3. per quanto riguarda i permessi parzialmente in vincolo si condivide la proposta di ripermetrazione dell'area di ricerca andando a escludere le aree rientranti in vincolo.</p>	<p><i>Come riportato infatti nella nota a piè di pagina n.17 a pag. 78 "l'Amministrazione non dispone dell'indicazione del numero di pozzi con quantitativi di riserva >150 MSmc; il dato che l'operatore fornisce (facilmente reperibile dalla documentazione pubblicata sul sito MITE per il procedimento di VIA) e che rileva per l'analisi di che trattasi (dato che la compatibilità con il PITESAI viene stabilita per titoli e non per i singoli pozzi) riguarda le riserve accertate relative all'intero giacimento richiesto in concessione, e non al singolo pozzo. Qualora tuttavia il giacimento ricada in aree di vincoli di esclusione, fermo restando la prosecuzione del procedimento per le ragioni anzidette, si ritiene comunque di poter valutare la ripermetrazione delle aree non necessarie ai fini delle attività di produzione."</i></p>
<p><u>IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI A TERRA O A MARE, VIGENTI O IN FASE DI PROROGA, CON INFRASTRUTTURE FUORI DA VINCOLI ASSOLUTI E RELATIVI DI CUI AI CRITERI E, F IN STATO DI PRODUTTIVITÀ (2.B.II, CASO 1, PRODUTTIVE)</u></p> <p>1. La concessione resta in vigore fino alla scadenza della stessa;</p> <p>2. è ammessa la proroga della concessione dopo il 2030 per il solo gas;</p> <p>3. la proroga/rinnovo delle concessioni con infrastrutture prive di VIA (poiché autorizzate prima</p>	<p><u>CASO 2.B.I:</u> le osservazioni 1-2-3 recepite come descritto a pag. 192-193 della casistica in oggetto.</p> <p><u>CASO 2.B.II, CASO 1, PRODUTTIVE:</u> Per quanto riguarda le osservazioni 1-2-4, il Piano descrive a pag. 193</p>

dell'entrata in vigore del DPCM 377/1988) è condizionata alla presentazione di istanza di VIA Postuma;

4. non possono essere date nuove concessioni a partire dal 01.01.2030.

IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI A TERRA O A MARE, VIGENTI O IN FASE DI PROROGA, CON INFRASTRUTTURE FUORI DA VINCOLI ASSOLUTI E RELATIVI DI CUI AI CRITERI E, F IN STATO DI IMPRODUTTIVITÀ (2.B.II, CASO 1, IMPRODUTTIVE)

1. La concessione resta in vigore fino alla scadenza, ma non è prorogabile.

2. Si applica il principio di invarianza del numero complessivo di piattaforme/impianti.

3. Per la sola parte a mare, il Proponente nell'ambito delle proposte di semplificazione del DM del 15/02/2019, può prevedere premialità per la dismissione del maggior numero di piattaforme improduttive per i concessionari che intendano prevedere progetti finanziati, per esempio, nell'ambito del PNRR ovvero applicazione del canone senza deroga anche prevedendo l'intensificazione del regime delle garanzie finanziarie da utilizzare in caso di inadempimento.

IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI A TERRA O A MARE, VIGENTI O IN FASE DI PROROGA, CON INFRASTRUTTURE TUTTE O ALCUNE DI ESSE, IN AREE CON VINCOLI ASSOLUTI O RELATIVI DI CUI AI CRITERI E, F, IN STATO DI PRODUTTIVITÀ (2.B.II, CASO 2-3, PRODUTTIVE)

1. La concessione resta in vigore fino alla scadenza della stessa.

2. La concessione non è prorogabile.

3. Relativamente alla parte di concessione in vincolo prevedere la ripermimetrazione d'ufficio ai fini della esclusione per le attività di coltivazione in essere.

4. Per le concessioni con infrastrutture prive di VIA la vigenza è condizionata alla presentazione di istanza di VIA Postuma entro un anno dalla approvazione del PiTESAI.

IN RELAZIONE ALLE CONCESSIONI A TERRA O A MARE, VIGENTI O IN FASE DI PROROGA, CON INFRASTRUTTURE TUTTE O ALCUNE DI ESSE, IN AREE CON VINCOLI ASSOLUTI O RELATIVI DI CUI AI CRITERI E, F, IN STATO DI IMPRODUTTIVITÀ (2.B.II, CASO 2-3, IMPRODUTTIVE)

1. La concessione resta in vigore fino alla scadenza, comunque non oltre il 2030.

2. La concessione non è prorogabile e non è possibile effettuare un piano di riconversione se non già presentato entro il 31.12.2029.

3. Si applica il principio di invarianza o riduzione del numero complessivo di piattaforme/impianti.

4. Per la sola parte a mare, il Proponente nell'ambito delle proposte di semplificazione del DM del 15/02/2019, può prevedere premialità per la dismissione del maggior numero di piattaforme improduttive per i concessionari che intendano prevedere progetti finanziati, per esempio, nell'ambito del PNRR ovvero applicazione del canone senza deroga anche prevedendo l'intensificazione del regime delle garanzie finanziarie da utilizzare in caso di inadempimento.

5. Per le concessioni con infrastrutture prive di VIA la vigenza è condizionata alla presentazione di istanza di VIA Postuma entro un anno dalla approvazione del PiTESAI.

punto 1.a, che tali concessioni di coltivazione vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità *in quanto rispettano i criteri ambientali, sociali ed economici di cui al PiTESAI (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19)*"; tali criteri sono specificatamente definiti nel par. 1.3.1 e 1.3.2 del Piano. A riguardo si evidenzia la definizione dei criteri economici riportata a pag. 77 (si veda secondo capoverso) e 78. Il Piano chiarisce inoltre da pag. 30 a pag. 31 le specifiche ragioni secondo le quali: *"il permanere nel breve - medio periodo di attività di coltivazione in corso fino al completamento della loro produzione è molto improbabile che a seguito della adozione del PiTESAI ne partiranno di nuove), ove questo non pregiudichi interessi ambientali assoluti, non è incongruente con gli obiettivi di decarbonizzazione."* Si rimanda in particolare ai punti da 1 a 4 di cui alle predette pagine, con particolare riferimento al punto 3 in relazione all'osservazione 2 e 4.

In riferimento all'osservazione n. 3, si rileva quanto rappresentato nel par. 1.1 e nella nota 1 a piè di pagina a pag. 8 del RA in merito alla VIA postuma: *"Fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l'onere di una valutazione completa degli impatti complessivi. Ai fini della applicazione dei criteri per valutare la possibilità, nel caso di concessioni attribuite prima delle norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA, di assoggettare le opere già costruite a VIA, si ritiene che tale previsione sia difficilmente realizzabile, in assenza di una modifica da parte del proponente del progetto di coltivazione o del programma dei lavori a suo tempo approvato. Per tali impianti potranno comunque essere imposti specifici obblighi di monitoraggio delle attività, ove non già presenti, per verificare se la loro prosecuzione sia tale da originare impatti non sostenibili."*

CASO 2.B.II. CASO 1, IMPRODUTTIVE: Per quanto riguarda l'osservazione 1, il Piano descrive a pag. 193, punto 1.b, che tali concessioni di coltivazione vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità salvo quelle improduttive da più di 7 anni precedenti dall'adozione del Piano (soglia temporale di improduttività), per motivi dipendenti da scelte del concessionario, quali rinvii per studi o bassi prezzi del greggio o del gas (non comprovate quindi da cause di forza maggiore o ritardi autorizzativi o di VIA). *"Tali concessioni proseguono restando vigenti in quanto rispettano i criteri ambientali di cui al PiTESAI (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), ma saranno soggette comunque entro un anno dall'adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa che non ha finora consentito l'avvio o la ripresa delle attività di coltivazione, con i successivi seguiti del procedimento in caso risulti non più sussistere il carattere di economicità che era a fondamento del conferimento della concessione."* Inoltre a pag. 35 del Piano si chiarisce che *"In base alle previsioni dell'art. 11-ter, comma 4, lettera a) le concessioni di coltivazione possono essere inoltre prorogate anche nelle more dell'adozione del PiTESAI, ragione per cui i procedimenti di proroga in corso dovranno essere finalizzati; la data di scadenza delle concessioni di cui all'art. 11-ter, comma 8, ultimo periodo, in base alle diverse casistiche riportate dal PiTESAI, sarà pertanto da considerare come data di scadenza del titolo o della relativa proroga già concessa o in fase di rilascio. La durata delle concessioni così come anche dei permessi, e delle relative proroghe, che saranno compatibili secondo il PiTESAI, rimarrà comunque conforme alle attuali previsioni normative di settore."* Si richiama che i criteri sono specificatamente definiti nel par. 1.3.1 e 1.3.2 del Piano, la definizione dei criteri economici è riportata a pag. 77 (si veda terzo capoverso) e 78.

Per l'osservazione n. 2, come riportato a pag. 202 del Piano circa l'introduzione di una sorta di "numero chiuso" di piattaforme presenti nell'offshore italiano non si può recepire il principio di invarianza delle piattaforme/impianti in quanto *"non è prevista, per l'applicazione dei criteri restrittivi sulle aree marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi presenti nel Piano, l'installazione di ulteriori infrastrutture fisse in mare in numero significativo. Non sarebbe comprensibile infatti, come una volta entrato in vigore il PiTESAI "il numero complessivo di piattaforme e impianti estrattivi aumenti rispetto al numero attuale", laddove in funzione della razionalizzazione delle attività upstream che il PiTESAI intende effettuare, questo sia destinato a diminuire*

e non ad aumentare proprio in funzione delle attività di decommissioning che si renderanno necessarie per le infrastrutture esistenti nell'ambito dei titoli che verranno revocati o eventualmente delle istanze che verranno rigettate. In ogni caso il principio di invarianza suggerito in sede di VAS, non può trovare applicazione sia perché in contrasto con le finalità del PiTESAI che intende sostanzialmente affrontare la transizione energetica e la decarbonizzazione con un approccio strategico territoriale, valorizzando l'esistente, in termini di sostenibilità, pianificando per il futuro ed eliminando ciò che non è sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale (lo scopo del PiTESAI non è pertanto di garantire l'invarianza delle infrastrutture ma di razionalizzare l'esistente) sia perché il principio di invarianza andrebbe a collidere con la normativa del settore upstream...omissis..Occorre inoltre rilevare che la proposta di applicazione del principio dell'invarianza per concedere la realizzazione di nuovi impianti "in cambio" dello smantellamento di almeno un impianto inattivo non può trovare accoglimento anche per il fatto che gran parte delle concessioni esistenti e attive continueranno ad esercire le attività senza necessariamente ricorrere alla realizzazione di nuovi impianti, tale per cui si correrebbe il rischio di non incentivare alcun processo di decommissioning, ma anzi di rallentarlo."

Per l'osservazione 3 si evidenzia che a pag. 203 del Piano viene spiegato che i "Meccanismi di premialità non appaiono pertanto applicabili per incentivare l'assolvimento di un obbligo vigente, e ove essi fossero intesi per incentivare il decommissioning al posto del riutilizzo della infrastruttura per altri usi, si ritiene che la valutazione delle alternative non possa essere esclusa a priori, ma debba essere effettuata in base alla specifica normativa esistente, anche per non creare oneri a valere sulla finanza pubblica o su fondi comunitari. Si sottolinea inoltre che le piattaforme attualmente in disamina di possibile dismissione secondo le linee guida del DM febbraio 2019 sono ancora poche per attribuire alle stesse un criterio di priorità di dismissione, ma qualora praticabile all'interno dei previsti interventi di modifica al DM di febbraio 2019, si potrà comunque approfondire la possibilità di conferire prevalenza alla dismissione delle piattaforme insistenti o vicino alle aree protette, verificando attentamente l'introduzione di meccanismi valutativi riguardo il rapporto costi/benefici in termini di opzioni, tenendo conto della presenza/vicinanza delle piattaforme a habitat di rilevanza ecologica e interesse conservazionistico, laddove le stesse attività di decommissioning potrebbero quindi causare impatti ambientali significativi." Infine si è data evidenza sempre a pag. 203 del Piano che "in ogni caso, non si ritiene opportuno applicare il concetto generalizzato di considerare prioritaria la dismissione delle piattaforme la cui ubicazione geografica risulti interdotta alle attività upstream (ovvero strutture entro le 12 miglia marine, nelle aree protette, etc...) al fine di minimizzare possibili interferenze derivanti dal decommissioning, stante che il processo normato che conduce alla dismissione delle infrastrutture minerarie delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere, non segue logiche di "raggruppamenti" di piattaforme che si trovano in condizioni similari quali l'insistenza in aree con il medesimo vincolo ambientale, piuttosto si ritiene che sia da verificare caso per caso, come specificatamente descritto nel Piano, se le infrastrutture minerarie trovandosi tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca, sono riferite o meno a concessioni in stato di improduttività continuativa da più di 5 anni (quale soglia temporale di improduttività, definita in funzione anche delle risultanze dell'applicazione del criterio ambientale). Le eventuali concessioni di coltivazione vigenti in mare che, alla data di adozione del PiTESAI, sono nella predetta situazione di improduttività continuativa, secondo i contenuti del Piano stesso, restano infatti in vigore fino alla scadenza – da intendersi quale scadenza del titolo e/o della relativa proroga anche in corso di rilascio - senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e sono dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, dovendo procedere alle operazioni di dismissione e ripristino dei luoghi."

CASO 2.B.II, CASO 2-3, PRODUTTIVE: Per quanto riguarda le osservazioni 1-2-3, il Piano descrive a pag. 193-194 ai punti 2.a e 3, che tali concessioni di coltivazione vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità come segue:

- 2.a (mare): "proseguono le attività di coltivazione in essere, previo rispetto della normativa vigente,

potendo restare in vigore fino alla cessazione della coltivabilità tecnica e/o economica del giacimento, in quanto rispettano i criteri socio-economici di cui al PiTESAI (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), con la ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nella concessione."

- 3 (terra): *"a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato, ottengono un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restano in vigore e continuano a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni."*

I criteri applicati anche per la suddetta casistica sono specificatamente definiti nel par. 1.3.1 e 1.3.2 del Piano. A riguardo si evidenzia la definizione dei criteri economici riportata a pag. 77 e 78. Il Piano chiarisce inoltre da pag. 30 a pag. 31 le specifiche ragioni secondo le quali: *"il permanere nel breve - medio periodo di attività di coltivazione in corso fino al completamento della loro produzione (è molto improbabile che a seguito della adozione del PiTESAI ne partiranno di nuove), ove questo non pregiudichi interessi ambientali assoluti, non è incongruente con gli obiettivi di decarbonizzazione."*

Per l'osservazione 4 si richiama il riscontro sopra fornito all'osservazione 3 del CASO 2.B.II, CASO 1, PRODUTTIVE

CASO 2.B.II, CASO 2-3, IMPRODUTTIVE: Per quanto riguarda le osservazioni 1-2, il Piano descrive a pag. 193-194 ai punti 2.b e 3, che tali concessioni di coltivazione (vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI), mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità:

- 2.b (mare): *le concessioni improduttive salvo quelle con una improduttività da più di 5 anni precedenti dall'adozione del PiTESAI per motivi dipendenti da scelte del concessionario. Tali concessioni proseguono restando in vigore, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), ma saranno soggette entro un anno dall'adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento approfondito delle motivazioni tecnico economico della improduttività continuativa che non ha finora consentito l'avvio o la ripresa delle attività di coltivazione, con la ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione potenzialmente residua nella concessione. Nel caso in cui non sia riconosciuta dall'Amministrazione la possibilità dell'avvio o della ripresa della coltivazione entro un anno, l'intera concessione sarà dichiarata non compatibile con il criterio di sostenibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19.*
- 3 (terra): *le concessioni improduttive in stato di improduttività "da meno di 5 anni" precedenti dall'adozione del Piano (soglia temporale di improduttività) per motivi dipendenti da scelte del concessionario, quali rinvii per studi o bassi prezzi del greggio o del gas (non comprovate quindi da cause di forza maggiore o ritardi autorizzativi o di VIA). Tali concessioni proseguono restando in vigore, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), ma saranno soggette entro un anno dall'adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento approfondito delle motivazioni tecnico economico della improduttività continuativa che non ha finora consentito l'avvio o la ripresa delle attività di coltivazione, con la ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione potenzialmente residua nella concessione. Nel caso in cui non sia riconosciuta dall'Amministrazione la possibilità dell'avvio o della ripresa della coltivazione entro un anno, l'intera concessione sarà dichiarata non compatibile con il criterio di sostenibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19.*

Le altre concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle cinque predette situazioni, resteranno in vigore fino alla scadenza, senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e

	<p>saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino, presentando il relativo programma di dismissione almeno due anni prima della scadenza.”</p> <p>I criteri applicati anche per la suddetta casistica sono specificatamente definiti nel par. 1.3.1 e 1.3.2 del Piano. A riguardo si evidenzia la definizione dei criteri economici riportata a pag. 77 e 78. Il Piano chiarisce inoltre da pag. 30 a pag. 31 le specifiche ragioni secondo le quali: “il permanere nel breve - medio periodo di attività di coltivazione in corso fino al completamento della loro produzione (è molto improbabile che a seguito della adozione del PITESAI ne partiranno di nuove), ove questo non pregiudichi interessi ambientali assoluti, non è incongruente con gli obiettivi di decarbonizzazione.” In particolare per l'osservazione 2, si rimanda alla pag. 209 del Piano per quanto riguarda la possibilità di destinare le aree non idonee a eventuali progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia, etc.) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2, si rappresenta che ciascuno di tali progetti è soggetto ad autorizzazione ministeriale, secondo apposita normativa, e pertanto laddove venissero presentate istanze in tempo utile per l'attivazione dell'iter di rilascio di dette autorizzazioni e di riconversione quindi di eventuali infrastrutture esistenti, l'Amministrazione valuterà caso per caso ogni aspetto funzionale in tal senso. Infine in merito al possibile utilizzo delle infrastrutture minerarie si rimanda al par. 2.1.6 del Piano da pag. 132 a pag. 136.</p> <p>Per l'osservazione 3 si richiama il riscontro sopra fornito all'osservazione 2 del CASO 2.B.II, CASO 1, IMPRODUTTIVE</p> <p>Per l'osservazione 4 si richiama il riscontro sopra fornito all'osservazione 3 del CASO 2.B.II, CASO 1, IMPRODUTTIVE</p> <p>Per l'osservazione 5 si richiama il riscontro sopra fornito all'osservazione 3 del CASO 2.B.II, CASO 1, PRODUTTIVE</p>
<p>3. ANALISI COSTI BENEFICI</p> <p>1. Il ricorso all'utilizzo della CBA secondo la metodologia e nei casi previsti dal Proponente non appare sufficiente a giustificare la proroga di una concessione ove questa sia stata esercitata in aree soggette, anche solo parzialmente, a vincoli ambientali assoluti e/o che non siano state soggette a procedura di VIA; un eventuale esito favorevole al mantenimento della concessione e della sua prorogabilità fondato esclusivamente su detta analisi rischia di disattendere gli obiettivi prefissati dalla strategia di decarbonizzazione del Paese, oltre a presentare profili di incoerenza con gli impegni internazionali.</p> <p>2. Pertanto, quanto raccomandato in relazione alle modalità di determinazione delle aree idonee e dei titoli vigenti, esclude la possibilità di ricorso alla CBA come metodo per giustificare la prevalenza di criteri economici su quelli ambientali per i quali, peraltro, il Proponente non identifica una parametrizzazione estesa in termini economici che, di fatto, esiste, se si tiene conto dei danni materiali determinati sul territorio, sull'ambiente e sulla salute umana indotti dai cambiamenti climatici di cui le fonti fossili sono una delle cause; così come l'analisi proposta non tiene in considerazione i valori intangibili del capitale naturale che verrebbe sottratto o i valori potenziali determinati da future attività di tipo non minerario.</p> <p>3. Ciò detto, in relazione alle modalità di determinazione delle aree idonee e dei titoli vigenti, il principio guida da seguire è quello della prevalenza del criterio ambientale; ove il Proponente intenda in ogni caso procedere con la proposta di CBA, disattendendo il presente parere, e intenda applicarla ai titoli minerari relativi alla concessione di coltivazione a terra o a mare che non ricadono “in aree idonee ante operam”, prescindendo quindi dall'applicazione dei criteri di definizione di idoneità o idoneità, si raccomanda comunque che:</p> <p>Nel RA, il Proponente chiarisca:</p> <p>a. relativamente alle concessioni a terra, le motivazioni che hanno portato a prevedere l'uso della CBA come strumento di supporto alle decisioni nei casi stabiliti; relativamente alle concessioni onshore la motivazione o le ragioni per le quali la CBA viene resa necessaria nella casistica 2.b.ii;</p>	<p>Il proponente nel paragrafo 1.3.2 del Piano da pag. 78 riscontra le predette raccomandazioni.</p> <p>1-2. La metodologia di analisi Costi-Benefici è strumento di supporto alle decisioni, al fine di individuare caso per caso, sulla base di dati aggiornati forniti dal concessionario e delle migliori stime disponibili del valore della produzione (tenendo altresì conto delle possibili sinergie economiche tra impianti di produzione gestiti in comune con concessioni adiacenti nel territorio, come indicato in alcuni commenti giunti in sede di VAS), le concessioni vigenti in terraferma che a scadenza del titolo minerario risulta di interesse pubblico prorogare in virtù del loro impatto complessivo sostenibile in termini ambientali e socio-economici sul territorio, oppure per le quali dichiarare conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi. Quindi si tiene conto dell'interesse pubblico e dell'impatto sostenibile in termini ambientali.</p> <p>Gli impatti positivi e quelli negativi tra cui il beneficio della mancata emissione di sostanze inquinanti sono esplicitate da pag. 79 del Piano e pag. 34 dell'Appendice A e l'esplicazione del metodo della CBA è riportata nell'Appendice A al Piano (da pag. 22 degli Allegati) aggiornata e integrata con gli esiti della consultazione VAS, che tiene conto delle raccomandazioni riportate.</p> <p>Per quanto riguarda il punto 3, il Proponente ha chiarito e approfondito nello specifico sia nel Piano al par. 1.3.2 che nel RA nel cap. 2.3.2 tali aspetti, dove si evidenzia il riscontro per la lettera a) da pag. 79 del Piano in cui sono indicate le ragioni dell'utilizzo del metodo applicato alle concessioni onshore rispetto a quelle offshore.</p> <p>Per la lettera b) si evidenzia che l'attuale CBA tiene conto dei benefici ambientali come meglio illustrato in tutta l'Appendice A del Piano e in particolare da pag. 32 a pag. 51 in cui sono illustrati il beneficio delle attività di decommissioning, il beneficio per le emissioni evitate e il beneficio dal ripristino dei servizi ecosistemici unitamente al beneficio per l'impatto visivo evitato per gli impianti estrattivi. Inoltre si evidenzia che la CBA è stata impostata per valutare la convenienza sociale a chiudere delle attività estrattive; sono stati considerati quindi gli aspetti ambientali e le opportunità economiche associate alle attività di smantellamento e quelle che si potrebbero generare promuovendo la produzione di energia rinnovabile quale il fotovoltaico. È stata considerata la tecnologia del fotovoltaico per tener conto del concetto di transizione energetica e perché quella con maggiore</p>

<p>b. venga stabilito che la CBA si arricchisca anche dei benefici ambientali ottenibili a seguito nella mancata estrazione e del ripristino in aree ove ricadono vincoli ambientali relativi di approfondimento;</p> <p>c. venga previsto un dettaglio che definisca tempi e modi nei quali un soggetto incaricato stabilisca preventivamente il profilo di produzione stimato per ogni singola concessione da sottoporre a CBA, considerato che detta analisi è fortemente influenzata da tale informazione;</p> <p>d. venga chiarito chi è il soggetto responsabile della realizzazione della CBA, prevedendo anche la possibilità di affidare tale compito a soggetto terzo qualificato, che abbia le necessarie competenze per la valutazione dei criteri ambientali presenti, e stabilisca anche tempi entro i quali debba essere realizzata.</p>	<p>diffusione della risorsa sul territorio italiano, e più facile da applicare al contesto di aree che non si presterebbero per la loro estensione limitata, alla installazione di parchi eolici. Tale ipotesi sarà comunque valutata in affiancamento alla semplice ipotesi di ripristino dell'area per usi agricoli.</p> <p>In relazione alle lettera c) e d) come riportato a pag. 81 del Piano <i>“il profilo di produzione associabile ad ogni singola concessione, si baserà sui dati aggiornati forniti dal concessionario annualmente al MITE e delle migliori stime disponibili dall'Amministrazione del valore della produzione”</i></p> <p>Sempre nello stesso capitolo a pag. 83, è stato definito che l'effettuazione della CBA, in funzione del numero dei casi da esaminare, potrà essere effettuata dal MITE anche con il supporto di soggetti terzi qualificati, secondo il modello sviluppato che abbiano le necessarie competenze. La valutazione dei tempi e delle modalità di incarico al possibile soggetto, saranno stabiliti entro due mesi a seguito dell'adozione del Piano. La valutazione dei risultati sarà condotta dalla DGISSEG (ora DGIS) del MITE (in quanto competente ad adottare i provvedimenti di proroga o di rigetto).</p>
<p>4. INIEZIONE, ACQUE DI PRODUZIONE, RECUPERO FACILITATO E MIGLIORATO DEL PETROLIO</p> <p>1. il RA approfondisca la descrizione delle acque di produzione petrolifera, gli impatti ambientali da esse causati e le diverse modalità, come documentato e segnalato da una ampia letteratura scientifica;</p> <p>2. il RA approfondisca le modalità di trattamento sulle piattaforme marine delle complesse acque di produzione petrolifera (acque di strato e acque di processo), al fine di smaltirle in mare come acque di strato. All'uopo, giova ricordare che dai controlli fatti talvolta è risultato che i sedimenti marini adiacenti le piattaforme petrolifere risultavano arricchiti in sostanze tipiche delle acque di produzione petrolifera;</p> <p>3. il RA illustri le modalità del recupero assistito di idrocarburi in Italia, come da letteratura scientifica e segnalazioni dai territori;</p> <p>4. il Piano preveda che il personale tecnico-scientifico terzo, coinvolto nei controlli/monitoraggi ambientali di acque sotterranee, comprenda anche e soprattutto geochimici e idrogeologi, ovvero esperti idonei a comprendere i comportamenti dei fluidi nel sottosuolo, i processi di mescolamento di masse d'acqua, le modifiche fisico-chimiche dei fluidi durante la loro migrazione attraverso le rocce del sottosuolo, le interazioni acqua/roccia, ecc. Ciò per garantire la correttezza delle conclusioni circa la genesi di fluidi sotterranei anomali per colore e composizione che fuoriescono dal sottosuolo su terreni anche agricoli e in invasi e corsi d'acqua in aree petrolizzate, con gravi rischi per la salute umana;</p> <p>5. il Proponente nel RA fornisca una più puntuale descrizione dei vari tipi di sversamenti di origine petrolifera responsabili di impatti ambientali, integrandoli con quelli già riportati nel parere di Scoping, peraltro citati e illustrati da una vasta letteratura scientifica;</p> <p>6. per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività estrattive, si ribadisce quanto già raccomandato con il parere di Scoping n. 14 del 14/05/2021:</p> <p>a. attraverso la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'esercizio delle installazioni per l'estrazione/trattamento di idrocarburi è autorizzato dal MITE per le attività offshore e dalle Regioni per le attività onshore, secondo quanto richiamato alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;</p> <p>b. la pianificazione dei controlli presso le succitate attività, ai sensi di quanto previsto dall'art 29-decies comma 11-ter, deve essere almeno annuale ovvero semestrale per installazioni “per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione”;</p> <p>c. attesa la complessità delle ispezioni e la carenza di personale ARPA, per agevolare i controlli del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, si auspica che il Proponente promuova protocolli d'intesa</p>	<p>Il proponente ha rafforzato il quadro conoscitivo/informativo a riguardo edc integrato nel Piano e nel RA come di seguito specificato.</p> <p>Le osservazioni al punto 1 e 2 sono stata recepite sia nel Piano che nel Rapporto Ambientale, inserendo rispettivamente all'interno dei paragrafi 2.1.4 e 3.1.4 “La gestione degli impianti” una sezione dedicata agli scarichi idrici nella quale sono descritte le acque prodotte durante l'esercizio degli impianti del settore upstream e come esse vengono gestite separatamente per tipologia (acque semioleose e potenzialmente oleose, acque bianche, acque di processo e acque nere).</p> <p>Per quanto riguarda l'osservazione al punto 3, nel Piano e nel Rapporto ambientale sono state descritte le tecniche di recupero facilitato e migliorato, rispettivamente all'interno dei paragrafi 2.1.3 e 3.1.3. In particolare sono state illustrate <u>le modalità del recupero assistito di idrocarburi in Italia, come da letteratura scientifica:</u> <i>In Italia, ad oggi non sono autorizzate attività di tipo terziario né di tipo secondario (risulta autorizzata l'attività di reiniezione di acqua di strato mediante l'impiego di alcuni pozzi destinati ad ottimizzare la produzione del campo di Trecate). Infatti, ciò si può constatare non solo dai riscontri effettuati da questa Amministrazione relativamente allo status attuale (si veda la Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere), ma anche da quanto riportato in letteratura, dove viene chiarito che “per i giacimenti italiani di petrolio l'iniezione di acqua non si è resa necessaria, data la presenza di una spinta d'acqua naturale sufficiente a realizzare il waterflood come processo primario di coltivazione” (Chierici, G.L. (1978). Processi di recupero secondario e terziario nei giacimenti petroliferi, esame critico dello stato attuale della tecnica. http://www.pionierieni.it/wp/wpcontent/uploads/GIAC-153-Recupero-secondario-e-terziario.-G.-L.-Chierici-1978-primaparte.pdf (Pag.26). Inoltre è stato inserito in entrambi i documenti il progetto pilota di recupero terziario che ha interessato il campo Ponte Dirillo che ha previsto l'iniezione di gas metano in giacimento. Tale attività è citata anche in letteratura (Chierici, 19781): l'iniezione cretale di gas naturale ad alto tenore di CO2, ottenuto per separazione dall'olio del vicino giacimento di Gela, ha permesso di aumentare la portata di olio fino a quasi triplicarla, riducendo nel medesimo tempo l'ingresso d'acqua dall'acquifero di fondo, che aveva provocato problemi di water coning. Infine, è stato poi sottolineato in entrambi i documenti che in Italia è vietata la tecnica del fracking (fratturazione idraulica) come stabilito nel Decreto Legislativo 152 del 2006, art. 144 comma 4 bis.</i></p> <p>Per quanto riguarda l'osservazione al punto 4, come definito da pagg. 119-120 del par. 2.1.4 del Piano, nella sezione “Proposta di nuove attività di monitoraggio/controllo ambientale a seguito del Piano” si definisce quanto segue: Nell'ambito della applicazione del PITESAI e delle attività ad esso conseguenti, anche nell'ottica del previsto piano di monitoraggio dello stesso, oltre alle attività di monitoraggio già in essere, il MITE in qualità di Amministrazione proponente si farà promotore di protocolli di intesa e accordi di collaborazione istituzionale al fine di rafforzare e implementare le attività di monitoraggio necessarie per le finalità del PITESAI. Tale promozione sarà attuata anche in chiave <i>“di intervento sinergico al fine di potenziare anche le attività di controllo ambientale afferenti al sistema SNPA”</i>. <i>“Il MiTE implementerà le dovute verifiche in merito alle</i></p>

¹ Chierici, G.L. (1978). Principi di ingegneria dei giacimenti petroliferi, volume 2, pag.432

<p>Regione/ISPRA/ARPA finalizzati alla realizzazione di una Collaborazione tecnoscienza dell'ISPRA a supporto della Regione e dell'ARPA, per il monitoraggio e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio e l'impiego sostenibile delle risorse naturali; ciò per evitare gravi danni alla salute umana, alla risorsa idrica, all'integrità dei suoli, all'agricoltura e ad altre risorse e attività economiche;</p> <p>d. la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività estrattiva dovrà essere conforme a quanto disciplinato dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e anche alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5 comma 1 lett. l-ter;</p> <p>e. relativamente alle acque di strato, esse sono definite ai sensi del par. 2 dell'Allegato I al D.M. 28 luglio 1994 ("Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi") "acque fossili, presenti nelle formazioni geologiche associate agli idrocarburi, che si separano durante il processo di produzione degli stessi (acque di formazione) ovvero aggiunte durante il processo di produzione per mantenere in pressione il giacimento (acque di processo)"; esse devono essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina dei rifiuti ovvero ex art. 104 del D. Lgs. 152/2006, nel rispetto dei criteri richiamati nella Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri, secondo le prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale;</p> <p>f. i residui o gli effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale (es. acque di strato, acque di produzione, fanghi e fluidi di perforazione, incrostazioni in tubazioni e contenitori, ecc.) dovranno essere gestiti anche in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 101/2020.</p>	<p><i>valutazioni degli effetti derivanti dall'attuazione del presente Piano, e potrà valutare la possibilità di sensibilizzare la tematica della integrazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale-sanitario tramite la promozione di collaborazioni inter-istituzionali con le Regioni e le autorità di controllo territoriali, stante che la creazione di sinergie tra politiche sanitarie e ambientali sembrerebbe essere al di fuori delle competenze del PiTESAI, per cui non attuabile."</i></p> <p>Rispetto all'osservazione riportata al punto 5, non è stata recepita nel Piano la richiesta di una più puntuale descrizione dei vari tipi di sversamenti di origine petrolifera responsabili di impatti ambientali, rispetto a quelli già riportati nel parere di scoping, in quanto, tale dettaglio esula dalla finalità del Piano. Nel Piano a pag. 118 e nel RA a pag. 121 è però stato precisato che: <i>Nel caso in cui si verificano scarichi non autorizzati o si rilevi il superamento dei limiti tabellari previsti dal Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. in merito al tema in oggetto, è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative (artt. 133 -136) e sanzioni penali (artt. 137 – 140).</i> Inoltre nel paragrafo 2.1.4 a pagg. 112-113 del Piano sono stati approfonditi tutti gli aspetti ricollegabili alle autorizzazioni ambientali di tali tipologie di installazioni.</p> <p>Per l'osservazione riportata al punto 6, è stato inserito un paragrafo alla "Gestione degli impianti" (2.1.4 nel Piano e 3.1.4 nel RA). In particolare, come anticipato, è stata dedicata una sezione all'Autorizzazione Integrata Ambientale (6.a) menzionando quanto previsto dall'art. 29-ocies, c. 1, del D.lgs. 152/06, sul rinnovo e riesame di tale tipologia di autorizzazione, richiamando poi che secondo comma 10 dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 <i>"in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265"</i>.</p> <p>Per l'osservazione al punto 6.b, in entrambi i testi è stato inserito quanto previsto dall'art 29-decies comma 11-ter, <i>"Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)."</i></p> <p>Per l'osservazione al punto 6.c nel cap. 3.1.4 del RA - <i>Proposta di nuove attività di monitoraggio/controllo ambientale a seguito del Piano</i> è stata inserita la propensione futura per i protocolli d'intesa richiesti, come descritto a riscontro del punto 4.</p> <p>In merito all'osservazione riportata al punto 6.d, sia nel Piano da pag. 114 che nel RA da pag. 117 è stata dedicata la sezione relativa alla "Gestione dei rifiuti".</p> <p>Per l'osservazione riportata al punto 6.e è stato inserito sia nel Piano che nel Rapporto Ambientale, rispettivamente nei paragrafi 2.1.4 e 3.1.4, quanto previsto dalla normativa (Decreto Ministeriale 28 luglio 1994 - Ministero dell'ambiente – "Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi"), in merito agli scarichi consentiti e quelli non autorizzabili nelle acque del mare. Inoltre sempre nella sezione dedicata agli "scarichi idrici" pagg. 116-118 del Piano è stata dettagliata la modalità di gestione di tali acque, come già precisato in risposta alle osservazioni riportate ai punti 1 e 2.</p> <p>L'osservazione riportata al punto 6.f è stata recepita riportando sia nel Piano a pag. 104 che nel RA a pag. 107 quanto segue: <i>Per quel che concerne l'attività di radionuclidi naturali, si segnala che qualora la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale sia tale da determinare un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato, verranno applicate le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 101/2020 (norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom con il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121).</i> Inoltre a pag. 116 del Piano è stata inserita la seguente previsione richiesta: <i>"Oltre a quanto sopra menzionato, si precisa che i</i></p>
--	--

	<p><i>residui o gli effluenti derivanti anche dalla gestione delle attività upstream, qualora contenenti radionuclidi di origine naturale (tra quali per es. acque di strato, acque di produzione, fanghi e fluidi di perforazione, incrostazioni in tubazioni e contenitori, ecc.) sono da gestire anche in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 101/2020.”</i></p>
<p>5. TEMPI E MODI DI DISMISSIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI DA PARTE DELLE RELATIVE INSTALLAZIONI CHE ABBIANO CESSATO LA LORO ATTIVITÀ</p> <p>1. Per i titoli esistenti e per le autorizzazioni già rilasciate l’obbligo delle fideiussioni e delle garanzie è stato introdotto dal MISE, con normazione di tipo secondario, e in quanto tale certamente più debole dal punto di vista giuridico e procedimentale. A tal proposito si auspica un possibile inserimento di tali previsioni in norma primaria.</p> <p>2. Occorre procedere a una semplificazione della chiusura mineraria dei pozzi e allo smantellamento delle relative infrastrutture procedendo a valle con la fase di ripristino/bonifica dello stato dei luoghi; pertanto, si concorda sulla proposta elaborata dalla DGISSEG di una norma primaria che distingua le due fasi di chiusura mineraria e ripristino ambientale rimettendo la prima alla esclusiva competenza della sezione UNMIG e la seconda alla competenza della Regione.</p> <p>3. Per la sola parte a mare, il Proponente nell’ambito delle proposte di semplificazione del DM del 15/02/2019, può prevedere forme di premialità per la dismissione del maggior numero di piattaforme improduttive per i concessionari che intendano prevedere progetti finanziati, per esempio, nell’ambito del PNRR ovvero l’applicazione del canone senza deroga anche prevedendo l’intensificazione del regime delle garanzie finanziarie da utilizzare in caso di inadempimento;</p> <p>4. Occorre che le premialità vengano indirizzate prioritariamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a quei siti che, benché improduttivi, hanno concessioni ancora vigenti all’atto della dismissione; alle piattaforme entro le 12 MN da costa o dalle AMP, non solo perché tale raccomandazione appare coerente con le normative vigenti, ma anche perché le piattaforme sono ubicate in aree che anche ai sensi del presente PITESAI sono soggette a vincoli assoluti. Inoltre, da un punto di vista ecologico ambientale, la dismissione delle aree più prossima alla costa determina una maggiore probabilità di interferire con habitat di pregio. Infine, la bonifica delle aree interessate dalle estrazioni di idrocarburi fornisce maggiori garanzie circa l’eventuale dispersione di contaminanti associati alla piattaforma. <p>5. Si raccomanda che il Proponente vieti le autorizzazioni relative allo stoccaggio di gas naturale in sovrappressione in giacimenti minerali sotterranei dismessi.</p>	<p>In relazione alle osservazioni di cui al punto 1 e al punto 2 si evidenzia che in esito a quanto riportato a pag. 199 del Piano “<i>per i titoli esistenti e per le autorizzazioni già rilasciate l’obbligo delle fideiussioni e delle garanzie è stato invece introdotto dal Ministero dello sviluppo economico, con normazione di tipo secondario, e in quanto tale certamente più debole dal punto di vista giuridico e procedimentale. Occorrerebbe pertanto avviare una riflessione sul possibile inserimento di tali previsioni in norma primaria</i>” e a pag. 206 del Piano “<i>in tale ottica l’Amministrazione proponente il presente Piano, ha elaborato una proposta di norma primaria volta a rendere quanto più cogenti le sopra citate previsioni in materia di chiusura mineraria dei pozzi e rimozione delle facilities in terraferma, limitando alla sezione UNMIG le competenze in materia di “rispristino minerario” e rimettendo invece all’esclusiva ed autonoma competenza della Regione gli adempimenti relativi al ripristino ambientale, per il rilascio finale dell’area, superando così le lungaggini dell’intesa e l’inutile mantenimento in “vita” del titolo.</i>”</p> <p>A tal riguardo la DGISSEG ha effettuato specifica proposta normativa di rango primario, da ultimo anche in occasione della Legge Bilancio 2022.</p> <p>In relazione sempre all’osservazione 2, come spiegato da pag. 201 a pag. 203, si intende intervenire sul DM 15/02/2019 di adozione delle linee guida per la dismissione delle piattaforme. Constatata, infatti, in fase di prima applicazione, l’eccessiva lunghezza dell’iter di dismissione delle piattaforme, come attualmente regolamentato da dette Linee Guida, sono allo studio presso la DGISSEG proposte di modifica, per semplificare e ridimensionare i tempi del processo di decommissioning a quanto strettamente necessario per la predisposizione delle relative istanze di dismissione e/o riutilizzo.</p> <p>In particolare si prevede che possa essere presentata dal concessionario istanza di dismissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza dover “costituire” l’elenco delle piattaforme da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, ma tutte le volte ove ne ricorrano le condizioni; - senza dover acquisire preventivamente l’autorizzazione alla chiusura mineraria dei pozzi per poter avviare il procedimento di dismissione, prevedendo piuttosto che la richiesta di tale autorizzazione sia presentata contestualmente alla istanza di dismissione in modo da attivare simultaneamente il relativo iter che consenta di effettuare valutazioni parallelamente tenendo presente anche le peculiarità di ogni specifico progetto di dismissione o di potenziale riutilizzo alternativo. - inoltre, dalla pubblicazione/comunicazione da parte del MISE (ora MITE) delle piattaforme e infrastrutture connesse da dismettere, segnalate come passibili di riutilizzo, decorreranno 5 mesi (e non più 12 mesi) per la presentazione di eventuali istanze di riutilizzo, scaduti i quali la società titolare delle infrastrutture da dismettere dovrà presentare entro 5 mesi (e non più 10 mesi) istanza di rimozione. <p>L’intento è quindi quello sostanzialmente di accelerare il decommissioning delle piattaforme tramite la razionalizzazione dei tempi di conclusione dell’iter amministrativo per la dismissione mineraria, riducendoli a quanto effettivamente necessario per la predisposizione delle relative istanze/progetti.</p> <p>Sarà in ogni caso previsto il termine finale di massimo 5 anni per la conclusione delle attività di dismissione e di massimo 10 anni per il completamento delle attività di ripristino dei luoghi.</p> <p>Dette modifiche saranno inserite in un decreto ministeriale di modifica delle Linee Guida di cui al DM 15/02/2019 da emanarsi entro tre mesi dall’adozione del PITESAI.</p> <p>In relazione alle osservazioni 3-4 si rileva che a pag. 203 del Piano “<i>l’attività di decommissioning rientra negli obblighi che l’operatore è tenuto a rispettare per legge dopo aver espletato l’attività di produzione e quant’altro previsto nel programma dei lavori; essa deve essere ricompresa e pianificata già nell’ambito del programma lavori approvato in sede di rilascio del titolo minerario e l’operatore deve accantonare in bilancio, durante il periodo di produzione, i fondi necessari per coprirne i relativi costi; qualora la capacità economico-finanziaria iniziale dell’operatore sia inferiore a 10 milioni di euro vengono richieste adeguate garanzie fideiussorie che l’Amministrazione può eventualmente escutere nel caso in cui l’operatore non espletò appunto i suoi obblighi in</i></p>

	<p><i>materia". Si evidenzia di aver spiegato sempre a pag. 203 che "Meccanismi di premialità non appaiono pertanto applicabili per incentivare l'assolvimento di un obbligo vigente, e ove essi fossero intesi per incentivare il decommissioning al posto del riutilizzo della infrastruttura per altri usi, si ritiene che la valutazione delle alternative non possa essere esclusa a priori, ma debba essere effettuata in base alla specifica normativa esistente, anche per non creare oneri a valere sulla finanza pubblica o su fondi comunitari. Si sottolinea inoltre che le piattaforme attualmente in disamina di possibile dismissione secondo le linee guida del DM febbraio 2019 sono ancora poche per attribuire alle stesse un criterio di priorità di dismissione, ma qualora praticabile all'interno dei previsti interventi di modifica al DM di febbraio 2019, si potrà comunque approfondire la possibilità di conferire prevalenza alla dismissione delle piattaforme insistenti o vicino alle aree protette, verificando attentamente l'introduzione di meccanismi valutativi riguardo il rapporto costi/benefici in termini di opzioni, tenendo conto della presenza/vicinanza delle piattaforme a habitat di rilevanza ecologica e interesse conservazionistico, laddove le stesse attività di decommissioning potrebbero quindi causare impatti ambientali significativi."</i></p> <p><i>Infine si è data evidenza sempre a pag. 203 del Piano che "in ogni caso, non si ritiene opportuno applicare il concetto generalizzato di considerare prioritaria la dismissione delle piattaforme la cui ubicazione geografica risulti interdotta alle attività upstream (ovvero strutture entro le 12 miglia marine, nelle aree protette, etc...) al fine di minimizzare possibili interferenze derivanti dal decommissioning, stante che il processo normato che conduce alla dismissione delle infrastrutture minerarie delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere, non segue logiche di "raggruppamenti" di piattaforme che si trovano in condizioni simili quali l'insistenza in aree con il medesimo vincolo ambientale, piuttosto si ritiene che sia da verificare caso per caso, come specificatamente descritto nel Piano, se le infrastrutture minerarie trovandosi tutte, o alcune di esse, all'interno di aree definite come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca, sono riferite o meno a concessioni in stato di improduttività continuativa da più di 5 anni (quale soglia temporale di improduttività, definita in funzione anche delle risultanze dell'applicazione del criterio ambientale). Le eventuali concessioni di coltivazione vigenti in mare che, alla data di adozione del PiTESAI, sono nella predetta situazione di improduttività continuativa, secondo i contenuti del Piano stesso, restano infatti in vigore fino alla scadenza – da intendersi quale scadenza del titolo e/o della relativa proroga anche in corso di rilascio - senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e sono dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, dovendo procedere alle operazioni di dismissione e ripristino dei luoghi."</i></p> <p><i>Infine per l'osservazione n. 5 come anche riportato a pag.132 del par. 2.1.6 del Piano, si chiarisce che in generale il Piano, in base a quanto previsto dalla norma che lo istituisce, si limita a pianificare le future attività upstream e a rivalutare le attività esistenti in un'ottica di compatibilità con il territorio interessato, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico; non si occupa pertanto, né potrebbe, di regolamentare specifici aspetti (es. sovrappressione) di diverse attività (quali appunto lo stoccaggio) legati a una possibile riconversione di un impianto e/o del giacimento per usi diversi che, in ogni caso, sono comunque già disciplinati da apposita normativa di settore.</i></p>
<p>6. EFFETTI AMBIENTALI DEL PiTESAI</p> <p>1. Nel RA, gli effetti ambientali devono essere indagati, ovviamente a un livello coerente con la struttura e le finalità della VAS riferita a piani e programmi, in tutto l'Ambito territoriale di riferimento del PiTESAI e non solamente nelle aree interessate dai vincoli assoluti e relativi di esclusione; nelle aree già interessate da attività, con o senza la presenza di vincoli, l'individuazione degli effetti ambientali è certamente finalizzabile a una conseguente mitigazione che potrebbe anche essere definita nelle successive fasi progettuali ove previste, dal momento che il PiTESAI e la relativa VAS costituiscono quadro di riferimento per i progetti e le relative VIA di ricerca e coltivazione.</p>	<p>Come richiesto per l'osservazione 1, è stata eseguita un'analisi più approfondita degli effetti ambientali del PiTESAI valutandoli in tutto l'ambito territoriale di riferimento dello stesso. Le aree che in base all'applicazione dei criteri di piano risulteranno "potenzialmente idonee", cioè non interessate dai vincoli escludenti, si troveranno ad essere in una situazione equivalente allo scenario 0 (senza l'attuazione del Piano). Gli eventuali effetti ambientali su tali aree saranno valutati nell'ambito di procedimenti di VIA, che dovranno comunque tenere conto, oltre che dei vincoli escludenti, anche dei vincoli di approfondimento individuati dal Piano. Comunque per l'osservazione 1, gli effetti ambientali del Piano su tutte le aree interessate dalle attività sono oggetto del monitoraggio ambientale dedicato (ex art. 18) come descritto nel cap. 9 del RA.</p>

<p>2. Si richiede di approfondire in merito a quanto osservato dal Proponente (p. 450 del RA) “Occorre tuttavia tenere presente che l’area di un permesso o di una concessione è notevolmente più vasta rispetto a quella fisicamente occupata dalle infrastrutture di ricerca o di coltivazione, come riportato nella Tabella 3.3-11: “Area occupata da impianti distinta per Regione”, quindi le percentuali riportate nella Tabella 0-1: “Interferenze territoriali tra i titoli minerari/istanze aggiornati al 30/06/2021 e gli strati informativi afferenti ai vincoli assoluti e relativi di esclusione”, vanno considerate in relazione alle risultanze di cui alla tabella” si evince che le % relative alle concessioni di coltivazione e di permessi di ricerca sarebbero maggiori se invece di essere riferite alle aree “fisicamente occupate dalle infrastrutture di ricerca o di coltivazione” fossero riferite alle aree di ricerca o di coltivazione.</p> <p>3. Nel RA approfondire gli effetti ambientali del PiTESAI (cap. 7), con riferimento a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, Allegato VI alla Parte II, lettera f), e quindi rispetto ai seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biodiversità - Popolazione - Salute umana - Flora e fauna - Suolo - Acqua - Aria - Fattori climatici - Beni materiali - Patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico - Paesaggio - Interrelazione tra i suddetti fattori. <p>Tale approfondimento, relativamente ai “fattori climatici”, potrebbe risultare particolarmente significativo qualora venissero stimati gli effetti positivi conseguenti alla progressiva riduzione delle aree idonee e delle attività upstream, in termini di riduzione delle emissioni dovuti al consumo energetico delle fonti fossili.</p> <p>4. Tenendo conto della finalità del PiTESAI di individuare le aree idonee alle attività di ricerca e coltivazione, gli effetti ambientali attesi dal PiTESAI saranno quelli che deriveranno dalla “strategia d’intervento proposta” intesa come le azioni che scaturiranno dall’approvazione del PiTESAI ai sensi della L. 12/2019 art. 11-ter, comma 8, quali, ad esempio, i provvedimenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiusura di aree, 2. ripermimetrazione delle concessioni, 3. revoca delle istanze, 4. definizione di concessioni di coltivazioni in aree non più idonee e le conseguenze previste. <p>Oltre a ciò, nelle aree che risulteranno idonee al proseguimento delle istanze o delle attività, gli effetti del PiTESAI saranno quelli delineati nel par. 3.2 del RA (in cui vengono descritti i possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione), ma auspicabilmente ridotti per la contrazione dei territori che risulteranno idonei alla prosecuzione delle istanze e delle attività, in seguito all’approvazione del Piano. In relazione a questi due ordini di aspetti, si raccomanda una conseguente integrazione delle analisi riportate nel cap. 7 del RA.</p> <p>5. Inoltre, ai fini di un corretto monitoraggio ambientale, si ribadisce la necessità di una analisi del contesto attraverso i citati fattori ambientali, analisi che può essere espressa attraverso opportuni indicatori riferiti ai vari fattori ambientali e in grado di rappresentare gli effetti (positivi e negativi) determinati dal PiTESAI.</p>	<p>Si rileva infine che nel par. 2.1.4 del RA pagg. 28-29 è stata garantita la coerenza del PiTESAI in realazione alla Pianificazione dello Spazio Marittimo, nel senso che “<i>il MiTE in qualità di proponente, continuerà a lavorare in sinergia con la MSP per assicurare la coerenza del PiTESAI con la definizione degli obiettivi della pianificazione dello spazio marittimo più generali di coesistenza e sviluppo armonico e sostenibile degli usi del mare e della costa.</i>”...omissis... “<i>la MSP dovrà considerare quanto prodotto dal presente Piano, che potrà essere comunque oggetto di opportune future verifiche e armonizzazioni successive con la MSP, nel caso di una revisione del PiTESAI (per esempio con frequenza quinquennale).</i>”</p> <p>Per l’osservazione 2, nel RA aggiornato sono state riportate entrambe le stime di interferenza nel cap. 7. L’osservazione 3 è stata recepita, infatti il capitolo 7 è stato aggiornato come richiesto con la tab. 7-4 da pag. 506.</p> <p>L’ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI è quella di cui alla figura 3.1-10 a pag 89 del Piano come descritta nel cap. 3 del Piano. Nel RA è stato aggiornato anche il paragrafo 5.3.3 relativo alle Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti, integrandolo con i dati relativi alle emissioni a carico del settore upstream. Da tale analisi è emerso un contributo di tale settore inferiore al 1% sia delle emissioni del settore energetico che delle emissioni totali. Si ricorda che il Piano non incide sulla ripartizione dei consumi energetici tra le diverse fonti e quindi sulla riduzione dei consumi dovuta alla riduzione dell’utilizzo delle fonti fossili, ma sulla ripartizione tra produzione interna e import.</p> <p>Per la raccomandazione 4: gli effetti derivanti dall’applicazione dei criteri in termini di variazione delle superfici dei vincoli interessate dai titoli/attività su tutte le aree idonee e non idonee sono stati affrontati nella tab. 7-1, nello specifico della richiesta da pag.489.</p> <p>Per l’osservazione 5 gli indicatori riferiti ai vari fattori ambientali del Piano sono stati descritti e analizzati nel capitolo 9 del RA, con la metodologia introdotta da pag. 519 e gli indicatori descritti da pag. 522 nella tab. 9.1.</p>
<p>7. SALUTE UMANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il RA approfondisca gli aspetti della salute umana connessi agli effetti ambientali determinati dal settore upstream; tale approfondimento può utilmente essere condotto in relazione alle regioni che rientrano in tutto l’ambito territoriale di riferimento per la VAS del PiTESAI, ed eventualmente a livello di Province, con particolare attenzione ai territori 	<p>Relativamente all’osservazione n.1, nel Paragrafo 3.2.7 – Salute Umana del RA sono state approfonditi tutti gli aspetti relativi alla “Potenziali impatti sulla salute delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi” e “Rischio di incidenti ed infortuni degli operatori nelle attività upstream”.</p> <p>Come definito a pagg. 9-10 del Piano, le attività di ricerca e coltivazione sono sottoposte al controllo da parte</p>

<p>interessati dalla coltivazione del petrolio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le analisi sull'impatto occupazionale, già presenti nel RA, dovranno essere ampliate tenendo conto degli effetti negativi che la presenza di attività upstream a terra può determinare sui prodotti agroalimentari e quindi, in termini di marketing, sull'immagine e sul valore degli stessi nonché sul valore delle proprietà. 3. La caratterizzazione così condotta dovrebbe concorrere alla individuazione delle aree idonee allo svolgimento delle attività del PiTESAI (considerando tutti i determinanti di salute ovvero quei fattori che influenzano lo stato di salute di una popolazione) e potrebbe contribuire altresì a definire per le aree individuate come tali: <ul style="list-style-type: none"> - azioni che possono essere intraprese nell'ambito del Piano per promuovere e migliorare il benessere e minimizzare o evitare ogni effetto negativo sulla salute; - misure di prevenzione e di mitigazione degli impatti. 4. I criteri ambientali utili per la definizione delle aree idonee dovrebbero includere, ove disponibili, aspetti ecotossicologici, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti derivanti da altre installazioni industriali, eventualmente presenti nelle aree ritenute idonee per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sul territorio, tutti fattori indispensabili a tutela della salute della popolazione. 5. In relazione all'indicazioni già fornita nel parere di Scoping di sviluppare il tema della salute umana anche attraverso il monitoraggio, al fine di una migliore comprensione dei fenomeni connessi alla salute umana ed eventuali azioni correttive sul PiTESAI, andrebbero create sinergie tra politiche sanitarie e ambientali, e metodi condivisi di comunicazione delle informazioni, definendo le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Regioni e Ministero della Transizione Ecologica) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN). 6. In relazione all'obiettivo ambientale relativo alla salute umana assunto nel RA, derivato dalla Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che è quello di "Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico" (obiettivo OA26), è necessaria una maggiore focalizzazione dello stesso tenendo conto che i rischi ambientali diretti e indiretti per la popolazione sono riconducibili a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, attività sismica, rumore, luce, odore, infrastruttura del sito e traffico, cambiamenti sociali. 7. L'indicatore di contesto "Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico" (proposto ai fini del monitoraggio nel cap. 9 del RA) deve essere maggiormente articolato tenendo conto del fatto che una popolazione è definita attraverso informazioni quali distribuzione geografica, età, sesso, condizione sociale, istruzione, ambiente sociale, culturale e fisico ecc.. 8. Nel RA chiarire la metodologia e gli strumenti che il PiTESAI intende adottare ai fini della sensibilizzazione della popolazione e della comunicazione dei temi connessi alle attività di ricerca e coltivazione e alle conseguenti implicazioni; tali implicazioni possono essere espresse, in ultimo, in termini economici ma considerando l'intero ventaglio di aspetti che vanno da quelli (positivi) occupazionali a quelli (negativi) di possibile compromissione delle qualità ambientali del territorio e, soprattutto, della salute umana. 9. Il RA definisca gli obiettivi e le azioni di miglioramento che si intende perseguire al fine di tutelare la salute pubblica dagli effetti negativi indotti dalle attività upstream, tentando di superare la carenza informativa di un chiaro quadro di rischi associati alle forme di inquinamento del settore upstream. Il rischio associato agli inquinanti una volta definito, dovrebbe anzitutto concorrere alla definizione delle aree idonee e comunque essere gestito attraverso politiche e misure aggiuntive rispetto a quelle già stabilite. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - deve essere posto l'accento sulla riduzione delle emissioni in luoghi in cui le persone sono 	<p>delle Sezioni UNMIG (ora divenute Uffici territoriali della DGISSEG del MITE) che svolgono le attività di autorizzazione tecnica delle singole operazioni, assicurano il rispetto delle norme di sicurezza sulle lavorazioni e di salute delle maestranze impiegate. Gli ingegneri e periti di tali uffici hanno la qualificazione di ufficiali di polizia giudiziaria e svolgono anche accertamenti in caso di incidenti ed infortuni, anche su incarico dell'Autorità giudiziaria.</p> <p>I principali enti competenti al controllo dei comparti ambientali sono le ARPA regionali, organi tecnici presenti in ogni Regione del territorio italiano, che, nello specifico, si occupano di verificare che i parametri chimico-fisici degli impianti associati ai comparti ambientali rispettino i valori limite prescritti dalla vigente normativa in materia ambientale (una fra tutte il D.lgs. 152/2006 e successive modifiche) e ai limiti imposti dai provvedimenti autorizzatori specifici di ogni impianto.</p> <p>Per quanto concerne il MiTE, è attivo all'interno della ex Divisione VII della DGISSEG un Laboratorio chimico che, in relazione ai controlli legati alla salute dei lavoratori, svolge verifiche sulle emissioni derivanti dagli impianti di produzione, stoccaggio e trattamento del gas e del petrolio. Inoltre, attua campagne per il controllo della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato in Italia, che consistono nel campionamento e nell'analisi del gas naturale prodotto presso le piattaforme offshore di produzione o presso le centrali di raccolta e trattamento prima dell'immissione nelle reti di distribuzione.</p> <p>Come anche già evidenziato nel documento di Piano (par. 2.1.4 "La gestione degli impianti"), che la normativa di settore, a garanzia del rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, prevede il controllo da parte delle Autorità preposte, volto ad accertare il rispetto delle condizioni espresse attraverso l'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-decies del D.lgs. 152/06), <u>quale garanzia affinché i potenziali impatti connessi alle attività oggetto dell'autorizzazione non si verifichino</u>. Inoltre nell'ambito della applicazione del PiTESAI e delle attività ad esso conseguenti, anche nell'ottica del previsto piano di monitoraggio dello stesso, oltre alle attività di monitoraggio già in essere, il MITE in qualità di Amministrazione proponente si farà promotore di protocolli di intesa e accordi di collaborazione istituzionale al fine di rafforzare e implementare le attività di monitoraggio necessarie per le finalità del Piano.</p> <p>Si evidenzia che per tenere conto gli effetti sulla salute dell'attività upstream, è stato considerato come vincolo di esclusione la cat. 25 nella tab. 1.3.1 a pag 60 del Piano, legata agli insediamenti e attività umane, in cui al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi in aree ad alto tasso di urbanizzazione si ritiene percorribile l'esclusione di tali aree alle attività upstream.</p> <p>Per l'osservazione 2 le analisi sull'impatto occupazionale relativo al settore upstream sono state descritte nel RA al par. 5.3.5 a pag. 259. Inoltre circa la richiesta di ampliamento del tema di cui all'osservazione n.2 si chiarisce a seguito di relativo approfondimento, che la metodologia CBA per come illustrata nel par. 1.3.2 del Piano e nell'Appendice A è stata concepita per poter essere applicata agevolmente ad un numero consistente di concessioni ed include gli effetti occupazionali sia direttamente (attraverso i salari dei lavoratori) che indirettamente (attraverso il valore economico del paesaggio); ovviamente non tiene conto di realtà sito-specifiche, che richiederebbero invece uno studio ACB ad hoc (e con tempistiche completamente diverse). Eventualmente, un esito incerto dell'analisi ACB, vale a dire nei casi in cui il valore monetario dei benefici e dei costi è del tutto simile, potrebbe suggerire la necessità di un ulteriore approfondimento dell'analisi. Per rispondere più dettagliatamente al quesito posto, la metodologia proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiene conto delle perdite occupazionali a seguito di una dismissione anticipata dell'attività estrattiva e degli aumenti occupazionali per le attività di decommissioning e di ripristino dei luoghi, quantificate attraverso la componente del valore aggiunto "salari dei lavoratori" (l'effetto sul valore aggiunto dell'economia è una delle principali voci di costo o di beneficio della metodologia proposta) - Considera la variazione del valore economico del paesaggio nelle aree interessate dalla dismissione delle centrali, sulla base della loro visibilità. Tale valore, ricavato dalla letteratura disponibile, è misurato con le tecniche dell'economia ambientale della disponibilità a pagare della popolazione per evitare impatti sulla qualità del paesaggio rurale. Per le sue modalità di misura tale valore si sovrappone con l'eventuale incremento della disponibilità a pagare dei consumatori per prodotti agro-alimentari provenienti da territori privi di attività estrattive. Pertanto, sebbene la metodologia non consideri specificamente l'effetto economico delle attività estrattive sull'immagine e sul valore commerciale di eventuali prodotti agroalimentari, essa include una variabile, quella paesaggistica, che è fortemente correlata.
---	---

<p>maggiormente esposte alle forme di inquinamento del settore upstream;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle zone maggiormente antropizzate che risultassero idonee a seguito della approvazione del PiTESAI, prevedere interventi specifici per ridurre le concentrazioni di inquinanti dovuti al settore upstream al fine di garantire la minimizzazione dell'esposizione umana alle possibili forme di inquinamento; - va ribadito che, anche per quanto riguarda il PiTESAI, l'individuazione e la rimozione delle sorgenti di contaminazione delle attività upstream, ove presenti, ai fini della tutela della salute umana, dovrebbe essere una priorità e pertanto sarebbe opportuno il contributo delle regioni nella identificazione delle aree a maggior rischio sanitario. 	<p>- L'immagine di un prodotto agro-alimentare è il risultato di molte altre componenti rispetto al territorio di provenienza, come qualità dello stesso, anni di presenza sul mercato, comunicazione pubblicitaria, campagne denigratorie, etc., ed andrebbe quindi analizzata ogni singola situazione specifica.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte la metodologia proposta non considera gli ipotetici effetti negativi perché fuori contesto.</p> <p>In relazione all'osservazione 3, in esito a quanto detto al punto 2 precedente, e fermo restando che l'esigenza di creare sinergie tra politiche sanitarie e ambientali sembra essere al di fuori dal quadro di riferimento come stabilito dall'art.11-ter, per cui non risulta praticabile, si conferma l'inserimento della cat. 25 come descritto al punto 1. Comunque le azioni che possono essere intraprese nell'ambito del Piano per promuovere e migliorare il benessere e minimizzare o evitare ogni effetto negativo sulla salute sono quelle già in essere sopra descritte relative al controllo da parte delle Sezioni UNMIG tramite attività di autorizzazione tecnica delle singole operazioni, rispetto delle norme di sicurezza sulle lavorazioni e di salute delle maestranze impiegate, oltre alla diminuzione degli impatti con l'applicazione del Piano rispetto allo scenario zero. Infine le misure di prevenzione e mitigazione del Piano sono state descritte nel par. 7.1 da pag. 513 del RA.</p> <p>Anche per l'osservazione 4 si riconferma che la richiesta di creare sinergie tra politiche sanitarie e ambientali (e quindi anche per gli aspetti ecotossicologici) sembra essere al di fuori dal quadro di riferimento come stabilito dall'art.11-ter, per cui non risulta praticabile. Inoltre alla scala del Piano a carattere nazionale, e tali aspetti potranno essere meglio considerati nelle valutazioni sitospecifiche nell'ambito delle valutazioni d'impatto ambientale.</p> <p>5. Come descritto a pag. 120 del Piano <i>“Il MiTE implementerà le dovute verifiche in merito alle valutazioni degli effetti derivanti dall'attuazione del presente Piano, e potrà valutare la possibilità di sensibilizzare la tematica della integrazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale-sanitario tramite la promozione di collaborazioni inter-istituzionali con le Regioni e le autorità di controllo territoriali, stante che la creazione di sinergie tra politiche sanitarie e ambientali sembrerebbe essere al di fuori delle competenze del PiTESAI, per cui non attuabile. Il MiTE potrà promuovere tramite specifici protocolli lo sviluppo di metodi condivisi di comunicazione delle informazioni, definendo le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Ministero della Transizione Ecologica e Regioni) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN).”</i></p> <p>Inoltre nel par. 7.1 del RA, è stata evidenza che <i>“nella implementazione delle specifiche attività, ed in particolare dei relativi sistemi di monitoraggio, si raccomanda, laddove non già previsto dalla normativa vigente, opportuni monitoraggi sito specifici in funzione delle attività da svolgere, facendo riferimento ad esempio, rispetto alle emissioni odorigene, alle Linee Guida ISPRA “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene. Documento di sintesi” di maggio 2018. Un ulteriore elemento di prevenzione e mitigazione, oltre che di informazione e coinvolgimento della popolazione, potrebbe essere quello di integrare i monitoraggi di cui sopra con strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene (Capelli et al., 2020)”</i>.</p> <p>Per l'Osservazione di cui al punto 6 si rileva che l'obiettivo ambientale OA26 è stato descritto ed esplicitato nella tab. 7-4 a pag 506, nella tab. 9-1 a pag. 522, nella tabella 9.4 di pag. 530 e nella tabella 9.5 da pag. 536 del RA.</p> <p>Per l'osservazione n.7 tale indicatore è stato definito tra gli Obiettivi Ambientali del par. 4.1 del RA ed è stato trattato e approfondito nelle tabelle elencate in riscontro al predetto punto 6.</p> <p>Per l'osservazione n. 8 come previsto nel par. 7.1 del RA <i>“un elemento di prevenzione e mitigazione, oltre che di informazione e coinvolgimento della popolazione, potrebbe essere quello di integrare i monitoraggi di cui sopra con strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica)”</i>. Per quanto riguarda la sensibilizzazione della popolazione e della comunicazione dei temi connessi alle attività di ricerca e coltivazione, qualsivoglia iniziativa sarà descritta sui siti e pubblicazioni istituzionali. Inoltre il meccanismo di trasparenza nell'esecuzione della metodologia CBA da parte del Proponente sui casi previsti dal Piano sarà ulteriore contributo a supporto della raccomandazione in parola.</p> <p>Relativamente all'osservazione n.9, il quadro di rischi associati alle forme di inquinamento del settore upstream è stato descritto nel par. 3.2.7 da pag. 150 del RA; il rischio associato agli inquinanti nel settore upstream sarà definito in successive analisi sito-specifiche in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale per i singoli</p>
--	--

	<p>progetti. Inoltre tra i criteri ambientali del Piano è presente il vincolo aggiuntivo di esclusione cat. 25 nella tab. 1.3.1 pag. 60 del Piano, che va a definire aree con insediamenti ad alto tasso di urbanizzazione come aree non idonee. Altro vincolo aggiuntivo di esclusione inserito al fine di tutelare la salute umana è la cat. 26 nella tab. 1.3.1 pag. 60 “Impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n. 105”, in cui tra le aree non idonee sono state considerate anche le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/99 ove, per normativa, sono previste limitazioni all’edificazione e all’utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi. Infine per l’osservazione in parola si richiama e si riconferma quanto già detto in riscontro al punto 5.</p>
<p>8. EVOLUZIONE PROBABILE DELLO STATO DELL’AMBIENTE SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO 1. Nello studio svolto dal CRIET, lo scenario elaborato per la produzione 2020-2050 dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la produzione prevista da alcune concessioni potrebbe non essere realistica, in quanto alcuni titoli potrebbero trovarsi in aree dichiarate dal PiTESAI non idonee e scadere durante tale periodo senza la possibilità di essere prorogate e quindi la produzione, presa in considerazione dallo studio, dovrebbe cessare prima dell’esaurimento delle risorse previste. 2. La descrizione dell’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente deve essere integrata con la descrizione degli impatti determinati sulle matrici ambientali dovuti al proseguimento delle attività di coltivazione secondo il quadro e le tendenze in atto prima dell’entrata in vigore della L.12/2019.</p>	<p>Per l’osservazione 1, la descrizione dello stato dell’ambiente senza l’attuazione del Piano è presentata nel capitolo 6 del RA in cui viene esaminato lo scenario Zero. Tale osservazione non è attuabile in quanto per definizione lo scenario Zero è lo scenario di riferimento che rappresenta l’evoluzione probabile dello stato ambientale in assenza del PiTESAI analizzato rispetto all’orizzonte temporale di pertinenza del Piano stesso, cioè lo scenario in cui non viene attuato il PiTESAI e quindi per definizione non può andare a considerare aree idonee e non idonee se non vengono definite in quanto tali. Per l’osservazione 2, nel capitolo 7 del RA, Tabella 7.2 e Tabella 7.3 da pag. 492 è condotta tale analisi rispetto alle attuali interferenze. Come indicato al par. 6.1 alle pagg 466-467, l’opzione zero, <i>“a causa del potenziale manifestarsi di potenziali nuovi impatti, potrebbe portare ad allontanare ancora di più il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Direttive europee in tema di biodiversità, acque, ambiente marino e dalle normative di recepimento nazionale come ad esempio relativamente allo stato di conservazione favorevole di habitat e specie di interesse Comunitario (obiettivo ripreso anche nell’ambito della Strategia Europea della biodiversità per il 2030 e considerato un indicatore privilegiato per la valutazione dell’efficacia delle misure adottate nell’ambito della Strategia stessa), agli obiettivi di qualità delle acque e al “Good Environmental Status” dell’ambiente marino”</i>.</p>
<p>9. SCENARI ALTERNATIVI 1. Definire scenari progressivi di riduzione delle aree idonee, coerenti con le scadenze del 2030 e 2050 e con gli impegni assunti a livello unionale e nazionale per quelle date; 2. tale definizione, combinata con l’integrazione dei luoghi in cui prevedere la dismissione e la rimessa in pristino delle installazioni, tiene conto: - del sistema di vincoli di esclusione, dinamici e adattivi; - dei risultati del monitoraggio soprattutto qualora venissero evidenziate criticità ambientali in particolare connesse con la salute umana, nelle aree interessate dalla presenza di attività upstream.</p>	<p>In relazione alle osservazioni n. 1 e 2 nel capitolo 7.2 del RA sono stati definiti gli scenari alternativi e di riferimento. Inoltre gli scenari progressivi di riduzione potranno essere ulteriormente rivalutati con l’aggiornamento sistematico degli strati informativi delle categorie ambientali da parte delle Amministrazioni interessate, che andranno a contribuire alla ridefinizione delle aree idonee. A riguardo si evidenzia quanto dichiarato a pag. 473 del par. 6.2.1 RA che <i>“l’andamento ricavato secondo lo scenario di base ipotizzato, evidenzia essenzialmente che per l’orizzonte temporale del 2050 si avrà una produzione nazionale di idrocarburi pressoché nulla – si ottiene pertanto una situazione previsionale che si sviluppa in linea con la necessità di raggiungere il target della neutralità carbonica nei Paesi membri dell’UE al 2050.”</i> Tale concetto è riaffermato nel par. 1.2.1 del Piano da pag. 30 a pag. 31 con particolare riferimento al punto 3 di tale pagina: <i>“i giacimenti di idrocarburi attualmente in coltivazione in Italia sono in gran parte in fase di declino naturale, per cui la loro produzione finirà in gran parte in ogni caso nel prossimo decennio, esaurendosi ben prima del 2040, come indicato nell’apposito paragrafo 6.2 “Scenario previsionale delle attività upstream in Italia in assenza del PiTESAI” del Rapporto Ambientale al presente Piano”</i>.</p>
<p>10. VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000 1. Nelle eventuali successive procedure di valutazione di impatto ambientale sui singoli progetti dovrà essere valutato l’impatto anche sulle aree buffer rispetto ai siti di Rete Natura 2000, per tali intendendosi le aree prossime al perimetro dei siti, sulle quali è presumibile attendersi che i progetti o gli interventi possano, direttamente o indirettamente, arrecare potenziali impatti e dunque incidere sugli obiettivi di conservazione. 2. Sulla base della letteratura scientifica e delle esperienze internazionali, si ritiene che debba essere individuata un’area buffer minima standard di raggio pari a 6 miglia nautiche per ogni impianto o struttura estrattiva a mare da ogni sito Rete Natura 2000, fatte salve diverse e più puntuali conclusioni in ulteriore estensione, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di VIA. In ogni caso sarà effettuata una procedura di VINCA quando l’opera, pur esterna al sito di Rete Natura 2000, sia collocata in prossimità del predetto buffer. 3. Nelle eventuali successive procedure di VIA, sia individuata un’area buffer minima di raggio pari a</p>	<p>Osservazione 1-2-3: La valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 è trattata e approfondita specificatamente nell’Allegato 5 del RA. Per quanto riguarda i buffer a pag. 72 di tale allegato è riportato che <i>“Le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” sono state predisposte dal MiTE (già MATTM) nel 2019 per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU (Pilot 6730/14) in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Da tali documenti emerge che “...la Valutazione di Incidenza costituisce una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari.”</i> Inoltre nell’approccio metodologico a pag. 78 del medesimo allegato è riportato che <i>“lo Studio di Incidenza costituisce il I livello di valutazione, ovvero la Fase di Screening della VINCA; le fasi successive non possono essere effettuate in quanto non è nota la localizzazione delle nuove attività upstream oggetto del PiTESAI “né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune</i></p>

<p>5 km da ogni SIC, ZSC, altri siti Natura 2000 o IBA per le strutture estrattive a terra, fatte salve diverse e più puntuali conclusioni in estensione, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di VIA. In ogni caso sarà effettuata una procedura di VINCA quando l'opera, pur esterna ad una delle aree in questione, sia collocata in prossimità del predetto buffer.</p> <p>4. Le aree della Rete Natura 2000, ai sensi della normativa euorounitaria, siano considerate sullo stesso piano di AMP e Parchi naturali per quanto riguarda la definizione dei criteri ambientali di riferimento del PiTESAI.</p> <p>5. Siano richieste misure mitigative degli impatti connessi agli impianti ex ante basate su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) in accordo alle norme ISO 14040-44 realizzato lungo tutto il ciclo di vita dell'attività di estrazione, inclusa la fase di costruzione dell'impianto ed i materiali impiegati. Dovranno inoltre essere valutate le alternative di progettazione in ottica di ecodesign e le possibilità in termini di riuso, riciclo, smaltimento, spostamento delle piattaforme durante il loro ciclo di vita o al termine dello stesso, in ottica di economia circolare, oltre a un cauzionamento che garantisca l'adempimento di tali previsioni.</p>	<p><i>verifiche preliminari</i>”, dando chiara evidenza che verrà effettuata un’analisi più approfondita degli impatti dei singoli progetti in fase di VIA. Infine si richiama integralmente per la presente osservazione quanto sopra ampiamente riscontrato per l’osservazione 6 dei “Criteri ambientali”.</p> <p>Per l’osservazione 4 si rimanda al riscontro dato sopra per l’osservazione 3b dei “Criteri Ambientali”. Inoltre nell’allegato 5 de RA pag. 73 è stato dichiarato che <i>“occorre considerare che, come indicato nelle osservazioni formulate dalla DG per il Patrimonio Naturalistico del MITE nell’ambito delle consultazioni sul RP (nota prot. n. 0050865 del 13/05/2021), i Siti Natura 2000 vanno inseriti nelle aree con vincolo assoluto...”</i>. Non si rilevano contraddizioni.</p> <p>L’osservazione n.5 non è recepita. A tal riguardo si rileva che l’argomento non è di pertinenza della VINCA ma riguarda la procedura di VIA. .</p>
<p>11. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI DERIVANTI DALLA VERIFICA DI SCOPING</p> <p>1. Punto 2. Criteri ambientali per la definizione delle aree idonee 2/4</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare le fonti degli strati informativi consultabili nel Sistema informativo (Web GIS Sinacloud). <p>2. Punto 7. Coerenza - Coerenza esterna 1/5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Proponente dovrebbe escludere dalle aree idonee le aree a mare e a terra che vengono ritenute idonee per le energie rinnovabili (e.g., eolico offshore o energie da onde o solare offshore) onde evitare effetti cumulativi e rischio di interferenza tra le diverse attività di produzione energetica. <p>3. Punto 8. Stato attuale dell’ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozzi petroliferi improduttivi e non più produttivi, integrità dei pozzi: <ul style="list-style-type: none"> • si auspica che il Proponente promuova protocolli d’intesa e accordi di collaborazione istituzionale volti a consentire la rapida messa in atto delle operazioni di caratterizzazione - ed eventuale successiva bonifica secondo quanto disciplinato al Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006- e di ripristino dello stato dei luoghi, prevedendo una rapida informazione delle autorità competenti (Regioni) e di controllo (ARPA); ciò soprattutto per i pozzi ubicati in aree geologicamente instabili, come quelle con frane attive, per cui occorre anche prevedere monitoraggi di adeguata frequenza; • il Proponente riporti una mappa dei pozzi improduttivi e non più produttivi. 	<p>Per la raccomandazione n.1 come riportato in nota a pag 37 del Piano, <i>“i dati e le informazioni a supporto del processo di redazione del PiTESAI e delle analisi e valutazioni ambientali sono stati raccolti, catalogati ed elaborati attraverso la predisposizione di un Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA. Ciascuno strato informativo fornito dalle Amministrazioni competenti è stato acquisito e armonizzato all’interno di un GeoDataBase. Tali informazioni e strati informativi sono accessibili con un applicativo Web GIS, per il tramite di un GIS Service Layer, per la consultazione e interrogazione, al seguente link: https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d .”</i> Le fonti degli strati informativi inseriti sono indicate in tale Sistema informativo. La piattaforma mette a disposizione i dati forniti e quelli derivanti dalle elaborazioni finalizzate alla definizione e valutazione ambientale del Piano. Inoltre è stato predisposto ad hoc l’Allegato 2 del Piano in cui sono riportate le Amministrazioni dalle quali sono stati acquisiti gli strati informativi e i dati regionali e ministeriali per le categorie ambientali del Pitesai ai fini dell’implementazione del Sinacloud da parte di Ispra i layer cartografici, e la tabella sinottica riportante le Amministrazioni che hanno fornito gli stessi. Nella tabella 1.3.1 delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l’elaborazione del PiTESAI a pag. 40 del Piano sono altresì richiamati i riferimenti agli strati informativi e dati implementati.</p> <p>Rispetto all’osservazione n. 2, nel par. 1.1.4 a pag. 24 si rileva che <i>“per quanto riguarda gli obiettivi del settore energia nell’ambito della MSP saranno considerate le iniziative volte ad assicurare la transizione energetica e la produzione di energie da fonti rinnovabili dal mare. I piani del mare continueranno a dialogare con il PiTESAI, e con i suoi possibili futuri aggiornamenti/revisioni, ai fini del perseguimento di una efficace “transizione energetica” entro i tempi previsti - con primi, sfidanti obiettivi al 2030 -, e anche con il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), adottato dal Governo alla fine del 2019 ed attualmente in corso di aggiornamento, con l’intento sinergico ed integrato, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall’Unione Europea di decarbonizzazione totale al 2050 (Green New Deal, SNSS) e di Neutralità climatica entro il 2050 (COM(2018) 773)...omissis...Per quanto riguarda la possibilità di intersezione tra il PITESAI e la possibile programmazione di infrastrutture marine per l’utilizzo delle energie rinnovabili marine, la MSP potrà tenere in conto le piattaforme esistenti, e dato che non si prevede una significativa installazione di nuove piattaforme, le aree marine rimanenti potranno essere utilizzate anche per la produzione di rinnovabili. In ogni caso, essendo le piattaforme concentrate nel mare Adriatico, non vi è sovrapposizione con le aree a maggiore potenziale eolico ubicate secondo i vari studi pubblicati nei mari di Sardegna e nel Canale di Sicilia (come mostra anche la Figura 1.1-3. In ogni caso, è stato già istituito presso il MITE un gruppo di lavoro che esaminerà le diverse potenzialità e progettualità dell’eolico offshore, in vista di possibili aggiornamenti del PITESAI”</i>.</p> <p>Per la raccomandazione al punto 3, in particolare relativa alla richiesta di riportare una mappa dei pozzi produttivi e non più produttivi, come rappresentato nel capitolo 2.2.3 pag.158 del Piano, <i>nel Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA, sono accessibili con un applicativo Web GIS, per il tramite di un GIS Service Layer, per la consultazione e interrogazione, al seguente link:</i></p>

	<p>https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d anche le informazioni disponibili relativamente ai pozzi attivi al 30 giugno 2021, quale mappa degli stessi richiesta a seguito della procedura di VAS, suddivisi in pozzi produttivi “eroganti” e pozzi produttivi “non eroganti”, e distinti rispettivamente tra quelli ad olio e quelli a gas.</p> <p>In relazione alla richiesta di promuovere protocolli di intesa, si rimanda a quanto riferito a pag. 120 del Piano: <i>“La DGISSEG del MiTE, quale autorità proponente il Presente Piano, verificherà altresì la praticabilità della richiesta derivante dalla procedura di VAS di farsi promotore presso le Regioni (Autorità competenti) di protocolli d’intesa e accordi di collaborazione istituzionale volti a consentire la rapida messa in atto delle operazioni di caratterizzazione -ed eventuale successiva bonifica secondo quanto disciplinato al Titolo V parte IV del D. Lgs. 152/2006- e di ripristino dello stato dei luoghi, nei casi riguardanti i pozzi che saranno oggetto di chiusure minerarie a seguito dell’attuazione del Piano.”</i></p> <p>Si richiama comunque che contestualmente alle attività svolte da ISPRA e dalle ARPA, la DGISSEG del MiTE, attraverso la Sezione Laboratori chimici, mineralogici e servizi tecnici della DIV VII, ricomprende tra le proprie competenze anche quella dell’effettuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario; - campagne di ispezione, prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche, effettuando sperimentazioni, ricerche e studi su campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal settore estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti finalizzati anche al riuso; - valutazioni e analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle materie prime minerarie e sostanze derivate. <p>Infine in merito all’integrità dei pozzi, nel Piano sono state descritte con dettaglio a pag. 111 le attività svolte dagli operatori per la verifica dello stato di integrità dei pozzi (Well Integrity). In generale ogni operatore segue un proprio sistema di gestione in accordo con quanto previsto dalle ISO/TS 16530 (Well integrity for the operational phase) e NORSOK D-010 (Well integrity in drilling and well operations).</p>
<p>12. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA</p> <p>Si raccomanda al Proponente una puntuale attività di considerazione delle osservazioni trasmesse in fase di consultazione del Pubblico ai sensi dell’art. 13 commi 5-bis del D.Lgs. n. 152/2006, al fine della loro integrazione nel Piano e nel RA, ed eventualmente di controdeduzione, riscontrando chiaramente, attraverso la Dichiarazione di Sintesi, come i contributi forniti col processo di VAS hanno contribuito a migliorare il Piano e il relativo RA sotto il profilo della sostenibilità ambientale.</p>	<p>Le osservazioni prodotte in fase VAS sono state adeguatamente considerate e delle modalità di recepimento delle stesse ne è data evidenza nell’apposita Tabella 3 di questa Dichiarazione di Sintesi.</p>
<p>13. LA VAS DEL PITESAI COSTITUISCE QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE VIA DEI PROGETTI RELATIVI A RICERCA E COLTIVAZIONE</p> <p>1. Il PiTESAI sarà quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione e la realizzazione dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione e attraverso la VAS del PiTESAI possono essere fornite indicazioni di carattere generale di cui tenere conto nell’ambito delle valutazioni ambientali dei progetti stessi;</p> <p>2. In relazione alle concessioni di coltivazione prive di VIA in quanto rilasciate prima dell’entrata in vigore del DPCM 377/1988, nel “quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse” costituito dal PiTESAI, i citati titoli minerari privi di VIA rientranti in aree che risulteranno compatibili con le previsioni del PiTESAI saranno sottoposti alla cosiddetta “VIA postuma” ai sensi dell’art. 29, comma 3; ciò al fine di considerare le eventuali mitigazioni da implementare per contenere gli impatti rilevanti, ciò in piena coerenza con la richiamata finalità del PiTESAI;</p> <p>3. a valle della approvazione del PiTESAI, gli studi di impatto ambientale relativi a progetti di ricerca e coltivazione avranno come quadro di riferimento valutativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sistema di obiettivi ambientali definiti dal PiTESAI; - il sistema di criteri ambientali costituito da Criteri E – vincoli assoluti, Criteri F – vincoli relativi di esclusione, Vincoli relativi di attenzione/approfondimento. 	<p>In riferimento alla richiesta 1, come riportato nel capitolo 1.3.1 del Piano e nel par. 1.1 a pag. 8 del RA, si evidenzia che il PiTESAI costituisce quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione e la realizzazione dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione e attraverso la VAS del PiTESAI possono essere fornite indicazioni di carattere generale di cui tenere conto nell’ambito delle valutazioni ambientali dei progetti stessi, recependo in toto l’indicazione della CTVIA.</p> <p>Per l’osservazione 2, si rileva che quanto rappresentato nel par. 1.1 a pag. 8 del RA in merito alla VIA postuma: <i>“Fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l’onere di una valutazione completa degli impatti complessivi. Ai fini della applicazione dei criteri per valutare la possibilità, nel caso di concessioni attribuite prima delle norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA, di assoggettare le opere già costruite a VIA, si ritiene che tale previsione sia difficilmente realizzabile, in assenza di una modifica da parte del proponente del progetto di coltivazione o del programma dei lavori a suo tempo approvato. Per tali impianti potranno comunque essere imposti specifici obblighi di monitoraggio delle attività, ove non già presenti, per verificare se la loro prosecuzione sia tale da originare impatti non sostenibili.”</i></p> <p>Rispondendo al terzo punto dell’osservazione, come definito nel par. 1.1 a pag. 8 del RA <i>“a seguito della approvazione del PiTESAI, gli studi di impatto ambientale relativi a progetti di ricerca e coltivazione seguono</i></p>

	<p><i>inoltre come quadro di riferimento valutativo: - il sistema di obiettivi ambientali definiti dal PiTESAI; - il sistema di criteri ambientali costituito da Criteri E – vincoli assoluti, Criteri F – vincoli relativi di esclusione, Vincoli relativi di attenzione/approfondimento”</i></p>
<p>14. MONITORAGGIO VAS</p> <p>1. Ribadendo quanto già raccomandato nel parere di Scoping, nel RA e, a seguire, nel Piano di Monitoraggio VAS che verrà predisposto, devono essere definiti i “meccanismi di collegamento” che attuino l’integrazione dei dati di monitoraggio delle attività previste nelle VIA e AIA con il monitoraggio VAS del PiTESAI; rimandare la predisposizione a fasi successive non meglio definite significa privare il pubblico interessato di una informazione di grande importanza che, se affrontata già nella fase corrente, potrà essere comunicata attraverso la dichiarazione di sintesi;</p> <p>2. il territorio interessato dal monitoraggio VAS deve essere tutto quello sul quale si possono produrre gli effetti del Piano in base a quanto stabilito dalla L. 12/2019, vale a dire l’intero Ambito Territoriale di Riferimento per la VAS del PiTESAI e non solamente le aree in vincolo; pertanto, il monitoraggio VAS del PiTESAI riguarderà sia le aree che risulteranno idonee (nelle quali si applicheranno i casi 1, 2.a.i, 2.a.ii, 2.b.i, 2.b.ii) sia quelle non idonee (nelle quali si procederà con il rigetto delle istanze, con la revoca dei permessi in essere e, per quanto riguarda le concessioni di coltivazione, con il mantenimento dell’efficacia sino alla scadenza senza possibilità di proroga); entrambe dovranno essere monitorate ai fini VAS tenendo presente le diverse peculiarità che le caratterizzano e che si possono così sommariamente descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aree attualmente prive di attività di ricerca e coltivazione è fondamentale monitorare affinché le attività che, a valle della approvazione del PiTESAI saranno eventualmente avviate, non determinino effetti negativi e significativi sui fattori ambientali e, in generale, un peggioramento della qualità ambientale del contesto; - nelle aree attualmente interessate da attività di ricerca e coltivazione, nelle quali potrebbero essere stati prodotti effetti negativi sui fattori ambientali, il monitoraggio sarà occasione anche per approfondire il contributo fornito dalle attività già in essere sui fattori ambientali, nonché monitorare eventuali effetti determinati dalle nuove attività introdotte in quelle aree; <p>3. il RA deve definire una chiara struttura in cui gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono correlati alle azioni di Piano e agli indicatori; per azioni di piano si intendono sia le azioni conseguenti l’individuazione delle aree idonee e degli impianti compatibili, sia le indicazioni fornite per la dismissione/riutilizzo delle installazioni che hanno cessato l’attività, e rimessa in pristino dei luoghi; più precisamente, le azioni di Piano che possono determinare effetti ambientali sono quelle che sostanziano la “strategia d’intervento proposta” ai sensi della L. 12/2019 art. 11-ter, comma 8, quali, ad esempio, i provvedimenti relativi a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiusura di aree; - ripermetrazione delle concessioni; - revoca delle istanze; - definizione di concessioni di coltivazioni in aree non più idonee e le conseguenze previste; <p>4. il monitoraggio assume particolare importanza in relazione al tema della salute umana; a questo proposito, andrebbero create sinergie tra politiche sanitarie e ambientali e metodi condivisi di comunicazione delle informazioni, andrebbero definite le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Regioni e Ministero della Transizione Ecologica) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN).</p>	<p>Nel capitolo 9 del RA è stato presentato il Piano di monitoraggio ambientale del Pitesai, con la descrizione delle finalità del monitoraggio ambientale, la metodologia per l’impostazione del monitoraggio ambientale, e il monitoraggio ambientale in senso stretto, con il monitoraggio del contesto ambientale (cap. 9.1.1), il monitoraggio dell’attuazione del PiTESAI (cap. 9.1.2), il monitoraggio degli effetti ambientali (cap. 9.1.3).</p> <p>In particolare per l’osservazione 1, recepita nel predetto cap. 9 da pag 517 dove si riporta quanto segue: <i>“rispetto in particolare alle nuove istanze autorizzative relative a ricerca e coltivazione, all’atto dell’espletamento della procedura di VIA per i progetti, con riferimento all’art. 28 c. 8 del D.lgs 152/06 “...dei dati derivanti dall’attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente”, è auspicabile che i decreti di Valutazione dell’Impatto Ambientale prevedano espressamente la comunicazione dei risultati dei monitoraggi all’Autorità Competente e all’Autorità Procedente per il PiTESAI indicando le modalità in base alle quali realizzare il flusso delle informazioni.”</i></p> <p>Altresì si rileva che nel Piano a pag. 120 <i>“il MiTE potrà promuovere tramite specifici protocolli lo sviluppo di metodi condivisi di comunicazione delle informazioni, definendo le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Ministero della Transizione Ecologica e Regioni) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN).”</i></p> <p>Per l’osservazione 2, la stessa risulta recepita nel par. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 da pag. 522 del RA dove vengono mostrati sia la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali sia il controllo degli effetti ambientali del Piano, che è strettamente correlato al monitoraggio del suo stato di attuazione, che nel caso del PiTESAI si traduce nel seguire l’evoluzione dello stato delle attività derivanti dall’applicazione dei criteri. Infatti nel par. 9.1.3 è rappresentato il monitoraggio degli effetti ambientali tramite il <i>“controllo degli effetti diretti derivanti dall’adozione degli atti suddetti in termini variazione delle superfici dei vincoli interessate dai titoli/attività e quindi della pressione esercitata e/o evitata sugli ambiti territoriali oggetto dei vincoli individuati dal PiTESAI”</i>.</p> <p>3.Tale osservazione è recepita tramite la definizione nella <i>“Tabella 9 1: indicatori per il monitoraggio del contesto ambientale”</i> da pag. 522 del RA e nella <i>Tabella 9 2: “Indicatori di processo per il monitoraggio dell’attuazione del PiTESAI”</i> e <i>Tabella 9.3: “effetti derivanti dall’applicazione dei criteri in termini di variazione delle superfici dei vincoli interessate dai titoli/attività”</i> da pag. 527 e <i>Tabella 9 4: corrispondenza tra vincoli oggetto di monitoraggio (interferenza tra superfici dei vincoli e titoli) e obiettivi/tematiche/impatti ambientali delle attività</i> da 530 del RA.</p> <p>Per l’osservazione 4, recepita per quanto possibile come specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel Piano a pag. 120 <i>“il MiTE potrà promuovere tramite specifici protocolli lo sviluppo di metodi condivisi di comunicazione delle informazioni, definendo le modalità e gli strumenti di scambio dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio delle autorizzazioni VIA e AIA (Ministero della Transizione Ecologica e Regioni) e le Autorità di Controllo competenti in campo ambientale (ISPRA e ARPA) e sanitario (SSN).”</i> - nel par. 7.1 del RA, <i>nella implementazione delle specifiche attività, ed in particolare dei relativi sistemi di monitoraggio, si raccomanda, laddove non già previsto dalla normativa vigente, opportuni monitoraggi sito specifici in funzione delle attività da svolgere, facendo riferimento ad esempio, rispetto alle emissioni odorigene, alle Linee Guida ISPRA “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene. Documento di sintesi” di maggio 2018. Un ulteriore elemento di prevenzione e mitigazione, oltre che di informazione e coinvolgimento della popolazione, potrebbe essere quello di integrare i monitoraggi di cui sopra con strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene (Capelli et al., 2020)”</i>.
<p>15. CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE</p>	<p>Le motivazioni del mancato recepimento di tale raccomandazione sono state descritte con adeguato</p>

1. Si raccomanda di avviare la consultazione transfrontaliera per la possibilità di impatti transfrontalieri derivanti dall'adozione del PiTESAI.	approfondimento nel cap. 5.2 " <i>Esclusione di impatti transfrontalieri</i> " del RA e nel par. 1.1.3 a pag. 22 del Piano (nota a piè di pagina n.4).
---	--

Tabella 2: Art 3 decreto di parere motivato / parere MIC n. 31518-P del 22/09/2021

<p>Richiede un livello di approfondimento per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un maggiore approfondimento e articolazione con riguardo alla declinazione delle misure previste rispetto alla coerenza paesaggistica e alla tutela del patrimonio culturale; ii. una rappresentazione più esaustiva del quadro conoscitivo per la componente paesaggio e beni culturali; iii. una più dettagliata trattazione relativamente alla verifica degli impatti e individuazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione; iv. una maggiore articolazione del Piano di monitoraggio che allo stato attuale è soltanto delineato, e che potrà essere efficacemente messo a punto una volta definiti e approfonditi tutti gli aspetti di cui sopra. 	<p>Nel RA sono stati approfonditi tali aspetti, in particolare al fine di corrispondere alla richiesta di cui al punto i e ii sono stati implementati e aggiunti nel Piano ulteriori vincoli aggiuntivi di esclusione e di approfondimento (cat. 14 -28 - 45) ed è stato descritto il quadro conoscitivo per la componente ambientale e beni culturali nel par. 3.2.3, 5.3.13 e allegato 2 del RA.</p> <p>Per la richiesta di cui al punto iii si rimanda agli approfondimenti inseriti nel cap. 7 del RA, e si rileva in particolare quanto riferito a pag. 514 del par. 7.1 del RA: <i>“Le misure di mitigazione, nel caso del Pitesai, possono essere ricondotte ai vincoli relativi di attenzione/approfondimento, che tengono conto di particolari sensibilità/vulnerabilità del territorio alle attività operative di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che sono emerse nel corso delle analisi e a seguito dalle osservazioni. Tali vincoli, nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto) possono costituire motivo di esclusione, andando a evitare/mitigare ulteriormente i potenziali impatti delle attività. Inoltre i vincoli considerati sono stati dichiarati "dinamici ed adattivi", pertanto in continua evoluzione/aggiornamento al fine di contenere quanto più possibile gli effetti imprevisi.”</i></p> <p>Per la richiesta al punto iv si evidenzia che nel capitolo 9 del RA è stato presentato il Piano di monitoraggio ambientale del Pitesai, con la descrizione delle finalità del monitoraggio ambientale, la metodologia per l'impostazione del monitoraggio ambientale, e il monitoraggio ambientale in senso stretto, con il monitoraggio del contesto ambientale (cap. 9.1.1), il monitoraggio dell'attuazione del PiTESAI (cap. 9.1.2), il monitoraggio degli effetti ambientali (cap. 9.1.3).</p>
<p>Si suggerisce pertanto di produrre delle cartografie a più livelli informativi che faciliteranno l'individuazione delle sovrapposizioni e delle interferenze, oltre che la perimetrazione delle aree di rispetto, tanto più necessaria nel caso delle aree archeologiche inserite in contesti paesaggistici di particolare pregio o comunque "a vista", al fine di non alterarne la prospettiva, la luce o le condizioni di ambiente e di decoro.</p>	<p>Tale suggerimento è stato recepito, migliorando la cartografia prodotta di tutti i vincoli delle categorie ambientali della tabella 1.3.1 del Piano (ove cartografabili) , tramite gli strati informativi richiesti e ottenuti dalle varie Amministrazioni coinvolte (si veda a riguardo l'Allegato 2 del Piano), nel Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA, disponibile e accessibile con un applicativo WebGIS, per il tramite di un GIS Service Layer, per la consultazione e interrogazione, al seguente link: https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d</p>
<p>Ricordando che alle aree archeologiche note va aggiunto un numero considerevole di aree potenzialmente a rischio, si richiede di porre particolare attenzione nel riconoscimento di queste ultime, anche perché tutte le fasi connesse alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi presentano criticità per le quali vanno quindi predisposte adeguate misure di verifica preventiva ed eventualmente mitigazione.</p>	<p>A tal riguardo sono stati implementati e inseriti i vincoli seguenti nella 1.3.1 pag 40 del Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cat. 14: Siti Unesco (compresi siti Unesco relativi alla Biosfera) inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI - cat. 24: Aree che vedono la presenza di relitti anche di interesse archeologico o con carichi potenzialmente tossici o pericolosi - cat. 28: Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004) e i beni tutelati dai piani paesaggistici regionali (ex art. 143 del D.lgs. 42/2004) e gli ambiti spaziali (aree) e i beni/immobili oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali - cat. 45: Siti di interesse archeologico
<p>Si chiede che vengano definite norme di indirizzo per le attività di ripermetrazione e di dismissione.</p>	<p>A riguardo si evidenzia che nel Piano si rimanda a quanto riferito a pag. 195 del Piano: <i>“Come da normativa (Legge 613/1967, art. 19), le concessioni potranno essere ripermetrate secondo i primi di grado. Inoltre da art.6 comma 11 della legge 9/1991 “ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” L'art.6 comma 11 della legge 9/1991 estende il comma precedente anche alle concessioni. Si esaminerà poi ogni caso specifico di interferenza, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture in essere, valutando se sussistono le condizioni cartografiche per la ripermetrazione come da normativa o se dovrà essere ridotta l'area, tramite interdizione dell'attività nella stessa, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione.”</i></p> <p>Mentre circa la normativa di riferimento per la dismissione si veda quanto riferito nel par. 2.1.5 e nel cap. 4 del Piano.</p>
<p>Si chiede di implementare gli studi preliminari con i piani di gestione degli spazi marittimi ma soprattutto, per quanto riguarda la fascia marina compresa tra le 12 e le 14 miglia, si ricordano</p>	<p>A riguardo il Piano tiene conto del rispetto della normativa e convenzione applicabile anche al mare e a riguardo si veda il par. 1.1.4 a pag. 23 sulla coerenza del Piano con la MSP – Pianificazione Spazio Marittimo e al par. 4.2</p>

<p>la Convenzione Unesco del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo, ratificata in Italia con la Legge 157/2009, e naturalmente le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 2021.</p>	<p>“Coerenza con i Piani e programmi pertinenti” del RA. Si rileva che le normative citate sono state considerate nei quadri normativi di riferimento del punto 1 dell’Allegato 2 del RA.</p>
<p>Si rileva l'assoluta mancanza di riferimento agli ambiti spaziali e ai beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04, nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali. Tale assenza comporta la non corretta individuazione delle aree effettivamente idonee.</p>	<p>Recepita: I beni tutelati e definiti come richiesto nell’osservazione sono stati inseriti e considerati nei vincoli aggiuntivi di esclusione, nello specifico alla cat. 28 “Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all’art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004) e i beni tutelati dai piani paesaggistici regionali (ex art. 143 del D.lgs. 42/2004) e gli ambiti spaziali (aree) e i beni/immobili oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali” nella tab. 1.3.1 del Piano.</p>
<p>Si ravvisa inoltre carenza di strumenti cartografici facilmente consultabili che permettano una corretta valutazione delle eventuali interferenze con i beni paesaggistici e culturali presenti capillarmente sul territorio nazionale.</p>	<p>Circa gli strumenti cartografici che il Piano utilizza si rimanda al riscontro riportato al secondo punto in merito all’applicativo Webgis – Sinacloud, che permette ampie consultazioni della situazione in essere in relazione alle interferenze anche con i beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio nazionale.</p>
<p>Si ribadisce la necessità di un approfondimento degli impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e l'eventuale individuazione di distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati. Si rileva la non esaustività nella definizione dei possibili scenari conseguenti all'attuazione del programma, difatti il Rapporto Ambientale si limita a solo scenario "0", mentre sarebbe auspicabile l'analisi del quadro ambientale che dovrebbe scaturire dall'applicazione del Piano</p>	<p>A Riguardo nel Capitolo 7 del RA sono stati descritti e approfonditi gli effetti ambientali su tutte le categorie considerate, tramite anche l’implementazione dei paragrafi 7.1. Misure di prevenzione e mitigazione e 7.2.Scenari alternativi e di riferimento</p>
<p>Si rileva la necessità di meglio dettagliare il sistema di indicatori previsti in fase di monitoraggio, nonché si suggerisce l’inserimento di un criterio di "Impatto cumulativo" delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progetti in essere in relazione a quelle di nuova definizione</p>	<p>Il sistema di indicatori implementati nel Piano, anche in relazione al criterio di impatto cumulativo, previsti nella fase di monitoraggio, è stato richiamato nel par. 3.2.3 del RA e approfondito nel cap. 9 del RA. Inoltre il piano di monitoraggio è stato integrato con opportuni indicatori di processo, tra cui i provvedimenti che saranno adottati per la dismissione degli impianti, e con gli indicatori di contributo, tra cui quello citato relativo all’incidenza sulle emissioni di gas serra e alla potenza di rinnovabili installata a seguito di riconversione degli impianti.</p>
<p>Nello stesso Rapporto Ambientale, fra i criteri ambientali - distinti fra vincoli normativi "assoluti", "relativi e di esclusione", ed infine "vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative" - vengono individuate, in quest’ultimi due insiemi, le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ma non le aree e gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10..11 e 45). Benché nel Rapporto Ambientale siano presenti taluni riferimenti alla tutela monumentale (compreso il richiamo alla sitografia del MIC dedicata a tali beni), si ritiene che tali aree debbano essere precisamente identificate negli insiemi dei suddetti criteri-ambientali, ai fini della corretta e attenta verifica, nell’ambito del Piano, delle aree effettivamente idonee. Infatti, esclusivamente sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo potranno essere preventivamente verificati possibili impatti negativi indotti, a livello di singolo progetto, dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione sull’intero insieme dei beni culturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio</p>	<p>Come riscontrato precedentemente , tale richiesta risulta recepita in quanto le aree e gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10, 11 e 45) sono state incluse nella cat. 28 dei vincoli aggiuntivi di esclusione (Tab. 1.3.1 del Piano).</p>
<p>Si osserva nuovamente come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica (ovvero non incluse nell’art. 142, c.1, lettera m)) e pertanto tutelate esclusivamente ai sensi della parte II del Decreto citato. Si suggerisce inoltre l’opportunità di tener conto oltre alle aree sottoposte a vincolo, anche di quelle "a rischio archeologico" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).</p>	<p>Tra i vincoli considerati nel Piano sono stati inclusi sia i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica e anche le aree sottoposte "a rischio archeologico" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); pertanto le stesse sono state prese in considerazione e ampliate nella cat. 28: <i>Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all’art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004) e i beni tutelati dai piani paesaggistici regionali (ex art. 143 del D.lgs. 42/2004) e gli ambiti spaziali (aree) e i beni/immobili oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali</i> (pag. 61) e nella cat. 45: <i>“Aree di interesse archeologico”</i> (pag. 73) in tab. 1.3.1.</p>

<p>Si ribadisce l'opportunità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare e la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisi durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi</p>	<p>A riguardo nel Capitolo 7 del RA sono stati descritti e approfonditi gli effetti ambientali su tutte le categorie considerate, tramite anche l'implementazione dei paragrafi 7.1. Misure di prevenzione e mitigazione e 7.2.Scenari alternativi e di riferimento. Inoltre è stato considerato come vincolo di approfondimento (cat. 45) per le verifiche sito specifiche in fase di VIA, nella natura stessa dei vincoli di attenzione/approfondimento (vedere nelle motivazioni della categoria citata nella tab. 1.3.1 del Piano).</p>
<p>Nel Rapporto Ambientale non si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"). A tal riguardo si mettono in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante; - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico. <p>Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, il Piano e il relativo Rapporto Ambientale dovrà considerare che, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Pertanto, nelle attività di progettazione derivanti dal PiTESAI, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite carte batimetriche in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Le suddette considerazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate nel Piano e nel relativo Rapporto Ambientale.</p>	<p>Si evidenzia che per quanto riguarda l'elenco di norme riportate nel parere, nell'Allegato 1 del RA sono riportate tra quelle pertinenti al Pitesai, anche la Convenzione de "La Valetta" con tutte le sue finalità espresse. Inoltre come richiamato nelle stesse considerazioni di questa osservazione, l'attuazione delle attività consentite dal Piano dovrà essere preventivamente assoggettata per ogni progetto da valutazioni sito-specifiche in ambito VIA- VAS.</p> <p>Come riportato a pagg. 37-38 del Piano: <i>Al riguardo, si evidenzia che il PiTESAI costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione e la realizzazione dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione e attraverso la VAS del PiTESAI possono essere fornite indicazioni di carattere generale di cui tenere conto nell'ambito delle valutazioni ambientali dei progetti stessi.</i></p> <p><i>A seguito della approvazione del PiTESAI, gli studi di impatto ambientale relativi a progetti di ricerca e coltivazione seguono inoltre come quadro di riferimento valutativo: - il sistema di obiettivi ambientali definiti dal PiTESAI; - il sistema di criteri ambientali costituito da Criteri E – vincoli assoluti, Criteri F – vincoli relativi di esclusione, Vincoli relativi di attenzione/approfondimento - specificatamente definiti nei capitoli seguenti e nel Rapporto Ambientale. Fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l'onere di una valutazione completa degli impatti complessivi.</i></p>
<p>Dovranno essere adeguatamente previsti, studiati ed esplicitati nel rapporto ambientale i potenziali fenomeni di subsidenza, ovvero l'abbassamento dell'altimetria del terreno correlato ai processi estrattivi, fenomeni spesso generati dalle trivellazioni. Tali analisi andranno affrontate non solo in rapporto alle aree di sedime degli impianti, ma anche rispetto all'area vasta e alle possibili ricadute negative sui beni culturali presenti sul territorio interessato. Tali valutazioni, infatti, dovrebbero essere prese in considerazione tra i possibili criteri per la determinazione delle aree idonee e non idonee.</p>	<p>Come richiesto, i fenomeni di subsidenza sono stati approfonditi nel RA al par. 5.3.8 pagg. 285-289 e sono stati adeguatamente considerati, prevedendo come vincolo aggiuntivo di esclusione quello presente come categoria 15 nella tabella 1.3.1 del Piano, pag. 54, che preveda l'esclusione delle "aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, presumibile superiore a 20 mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare".</p>
<p>Si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla prosecuzione delle attività ricerca e prospezione di idrocarburi o all'installazione e all'esercizio di impianti ex novo, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC:</p>	<p>I dati e le informazioni a supporto del processo di redazione del PiTESAI e delle analisi e valutazioni ambientali sono stati raccolti, catalogati ed elaborati attraverso la predisposizione di un Sistema informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA. Ciascuno strato informativo fornito dalle Amministrazioni competenti è stato acquisito e armonizzato all'interno di un GeoDataBase. Tali informazioni e strati informativi sono accessibili con un applicativo Web GIS, per il tramite di un GIS Service Layer, per la consultazione e interrogazione, al seguente link:https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d. Le fonti degli strati informativi inseriti sono indicate in tale Sistema informativo. La piattaforma mette a disposizione i</p>

<ul style="list-style-type: none"> - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: http://www.sitap.beniculturali.it/ - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: http://www.cartadelrischio.it/ - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo) - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.it/ - SIGEC - Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-de1-catalogo-sigec - OPEN DATA MiC - piattaforma interoperabile user-friendly consultabile all'indirizzo: http://dati.beniculturali.it/ - WebGis RAPTOR - geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it 	<p>dati forniti e quelli derivanti dalle elaborazioni finalizzate alla definizione e valutazione ambientale del presente Piano. Inoltre nell'allegato 2 del Piano sono riportate tutte le Amministrazioni a cui sono stati richiesti i layer cartografici, e la tabella sinottica riportante le Amministrazioni che hanno fornito gli stessi.</p> <p>Nell'implementazione e aggiornamento degli strati informativi già utilizzati si terrà conto delle comunicazioni di Codesta Amministrazione e a riguardo si veda il Piano a pag. 38 in cui "Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al presente Piano, il Mite aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all'ufficio competente della DGISSEG. Il Mite effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitoraggio, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali intervenute a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati."</p>
<p>Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -art. 7 bis - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO), -art. 10 - Beni Culturali; -art. 11- Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela; -art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo); -art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo; art. 134 - Beni Paesaggistici; -art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati); art. 142 - Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso); -art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali; -art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica; -art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni 	<p>Per quanto riguarda il D.Lgs 42/2004, se ne è tenuto conto ai fini dei vincoli aggiuntivi di esclusione nella cat. 28 (tab. 1.3.1 del Piano) come segue: <i>Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004) e i beni tutelati dai piani paesaggistici regionali (ex art. 143 del D.lgs. 42/2004) e gli ambiti spaziali (aree) e i beni/immobili oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali.</i> e nel Capitolo 7 del RA sono stati descritti e approfonditi gli effetti ambientali su tutte le categorie considerate, tramite anche l'implementazione dei paragrafi 7.1. Misure di prevenzione e mitigazione e 7.2.Scenari alternativi e di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda l'elenco di norme riportate nel parere, quelle pertinenti al Pitesai sono elencate nel quadro di riferimento normativo riportato nell'allegato al RA.</p>
<p>Nel quadro di riferimento normativo, dovranno essere considerate anche le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'aprile 1958); B. la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18); C. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989). D. la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143); 	<p>Il quadro di riferimento normativo considerato per il Pitesai ha tenuto conto delle normative di settore (si veda cap. 1.1.2). Alcune di quelle citate nella presente osservazione, sono state riportate nel punto <i>E. Beni culturali e paesaggistici</i> del punto <i>1. Quadro di riferimento normativo</i> dell'Allegato 2 al RA. Non sono state pertanto nel predetto allegato introdotte quelle ritenute non pertinenti al Piano, es: convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.</p>

<p>E. la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);</p> <p>F. la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977).</p> <p>G. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n. 176) .</p> <p>H. la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;</p> <p>I. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .</p> <p>J. la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005</p> <p>K. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n. 176).</p> <p>L. la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.</p> <p>M. la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);</p> <p>N. la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);</p>	
<p>Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i Piani di gestione dei siti UNESCO, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali</p>	<p>Come richiesto è stata analizzata la coerenza con i Piani di gestione dei siti Unesco e con i piani paesaggistici regionali nel capitolo 4.2 <i>Coerenza con i piani e programmi pertinenti</i> del RA e più precisamente nella tabella 4.2-1.</p>
<p>La Tabella 9-1: sistema obiettivi ambientali - indicatori di contesto riporta, per ciò che concerne la componente ambientale "Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggio", un insieme di indicatori che andrebbe ulteriormente integrato; in particolare, sebbene si rilevi la presenza, nelle analisi del contesto ambientale, degli indicatori BES Istat 9 - riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale (come suggerito nella nota prot. n. 16012- P del 11.05.2021 trasmessa al Ministero per la Transizione Ecologica dalla Direzione General e di questo Ministero), si segnala l'opportunità di utilizzare i medesimi indicatori anche per il monitoraggio VAS, valutando altresì la possibilità di integrarli con ulteriori indicatori di carattere descrittivo/quantitativo (superficie aree boschive, superficie aree agricole di pregio, superficie aree costiere non urbanizzate ecc.) utili a fornire dati indicativi sia rispetto alle scelte di collocazione delle attività previste dal piano che, in fase di monitoraggio, in merito alla valutazione degli impatti e all'eventuale predisposizione di apposite misure correttive.</p> <p>Più in generale, si ribadisce quanto già indicato nella sopra richiamata nota di questa Direzione Generale, ovvero la necessità di approfondire l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio (soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, sistema di raccolta dei dati, ecc.) esplicitando in modo esaustivo anche le misure previste per il controllo degli</p>	<p>Il tutto è stato approfondito e aggiornato nel capitolo 9 del RA dedicato al monitoraggio e agli indicatori ad esso collegati.</p>

impatti ambientali significativi.

Si ritiene infatti ancora non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera troppo sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P .Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC.

Recepimento delle osservazioni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione sul Piano e sul RA

Sono riportati di seguito i riscontri alle osservazioni:

- al Piano e allegati
- al Rapporto Ambientale e allegati

Le sintesi delle osservazioni contenute nella tabella successiva sono sia quelle di carattere ambientale, sia quelle di osservazioni relative al documento di Piano, il cui riscontro è riportato nel successivo paragrafo dedicato “Recepimento osservazioni al PiTESAI ricevute in sede VAS”.

Tabella 3

N.	Ente	Argomenti osservazioni al Piano - Rapporto Ambientale	Riscontro
1	Comune Martinsicuro, MASSIMO PELLEGRINO e Stazione Ornitologica Abruzzese (cod. elab MATTM-2021-0097353)	<p>GENERALE</p> <p>Richiede di escludere qualsiasi nuova attività di gas, progressiva chiusura delle attività esistenti senza ulteriori proroghe, si dovrebbe vietare ogni nuovo progetto di sviluppo.</p> <p>1) Il PITESAI non è un piano e non rispetta le indicazioni della legge</p> <p>2) Il PITESAI contiene scelte contrarie agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima</p> <p>SALUTE</p> <p>3) Il PITESAI non tiene conto degli impatti sanitari dell'upstream</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>4) Il PITESAI non tiene in conto le perdite nella filiera del metano</p> <p>5) Il PITESAI non tiene conto del livello di stress antropogenico dei mari italiani</p> <p>6) Il PITESAI non tiene conto della tutela degli acquiferi</p> <p>7) Il PITESAI non prende in considerazione i pozzi abbandonati</p> <p>8) Il PITESAI dovrebbe vietare ogni nuovo progetto di sviluppo e imporre la chiusura delle attività esistenti senza ulteriori proroghe</p>	<p>GENERALE</p> <p>L'osservazione per cui il PITESAI dovrebbe vietare ogni nuovo progetto di sviluppo e imporre la chiusura delle attività esistenti senza ulteriori proroghe non è recepitibile perché non in linea con le finalità del PITESAI: per le motivazioni si vedano il par. 1.1.1 e il par. 1.2.2 del Piano.</p> <p>1) Nel par. 1.1.1, 1.2.2 e 1.3 del Piano sono definite le finalità, le linee strategiche e i principi del Piano.</p> <p>2) Nel par. 1.2 è spiegato come il Piano rientri nelle politiche internazionali sul clima.</p> <p>SALUTE</p> <p>3) gli stessi sono stati descritti nel par. 3.2.7 e cap. 5 del RA e par. 2.1.2-2.1.4 del Piano, ove è stato inserito nelle future attività di monitoraggio/controllo ambientale a seguito del Piano anche che il MiTE implementerà le dovute verifiche in merito alle valutazioni degli effetti derivanti dall'attuazione del presente Piano, e potrà valutare la possibilità di sensibilizzare la tematica della integrazione dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio ambientale-sanitario tramite la promozione di collaborazioni inter-istituzionali con le Regioni e le autorità di controllo territoriali, stante che la creazione di sinergie tra politiche sanitarie e ambientali sembrerebbe essere al di fuori delle competenze del PITESAI, per cui non attuabile.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>4) non si tiene conto delle perdite nella filiera del metano poiché il Piano riguarda l'attività upstream, non quella midstream e downstream.</p> <p>5) Il Piano tiene conto del livello di stress antropogenico dei mari italiani infatti questa parte viene descritta con la previsione di coerenza del Marine Spatial Plan MSP nel par. 1.1.4 del Piano e par. 2.1.4 del RA</p> <p>6) L'osservazione al punto 6 è stata recepita tenendo conto della tutela degli acquiferi con il vincolo 46 tab. 1.3.1 pag. 74 e nel par. 3.2.4 del RA.</p> <p>7) L'osservazione al punto 7 è stata recepita nel cap. 4 del Piano a pag. 205</p> <p>8) L'osservazione al punto 8 non rientra negli scopi del Piano. Si vedano par. 1.1.1-1.2.2 del Piano.</p>
2	Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" - "Monti Eremita - Marzano" (cod. elab MATTM-2021-0097288)	<p>GENERALE</p> <p>Il Piano non è conforme agli obiettivi sul clima.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>1. Non tiene conto degli impatti idrici chiedendo che tutto il territorio nazionale deve essere escluso tramite un vincolo assoluto di inidoneità che copra l'intera estensione delle aree di ricarica degli acquiferi.</p> <p>2. Il Piano non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa, si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar,</p>	<p>GENERALE</p> <p>Il Piano tiene conto degli obiettivi sul clima nel par. 1.2 dove è spiegato come il Piano rientri nelle politiche internazionali ed europee sul clima. Inoltre come rappresentato al cap. 1.1.3 del Piano, pag. 14 e 21, a pag. 22 punto 4, a pag. 23 come segue: <i>"Il PITESAI pertanto, nell'attuale formulazione, prevede per il mare che le aree idonee siano ridotte rispetto alle attuali non in virtù di particolari vincoli assoluti ma in considerazione degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e di potenziamento della salvaguardia dell'ambiente marino"</i>.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>1. Le aree di ricarica degli acquiferi ed altri aspetti relativi agli acquiferi e all'idrogeologia sono state recepite e considerate nella Tab. 1.3.1 cat. 44</p>

		<p>alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di assoluta non idoneità ai fini del PiTESAI.</p> <p>3. Il Piano non tiene conto della sismicità e delle zone UNESCO.</p> <p>4. Non è esplicitato adeguatamente il processo di recupero secondario e terziario e la gestione delle acque di processo.</p>	<p>come vincoli di attenzione/approfondimento (quindi sito-specifici), e nella cat. 5 come vincolo assoluto per le “aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)”</p> <p>2. Il Piano, come richiesto, contiene tra i vincoli assoluti la cat. 1 e tra quelli aggiuntivi di esclusione la cat. 9 tab. 1.3.1 del Piano relativamente a tutte le aree naturali protette, a quelle relative alle Direttive Habitat e Uccelli e alle altre aree conservazionistiche. Come specificato all'interno del Piano e del RA i vincoli assoluti e i vincoli aggiuntivi di esclusioni hanno lo stesso peso escludente</p> <p>3. Il Piano considera la sismicità come vincolo di attenzione/approfondimento nella tab. 1.3.1 cat. 35, ove si specifica che nelle aree dove sussistono le condizioni per la loro applicazione (Capitolo 2.1.4 pag 120 a pag 125 del Piano), sarà valutata l'applicazione del monitoraggio ai sensi degli “ILG” istituiti dal MiSE (in fase di aggiornamento) mirato ad acquisire un campo di dati sufficiente in merito alle relazioni con le attività petrolifere.</p> <p>In merito alle “restanti zone” (con le relative Zone di rispetto specifiche), così come definite nel RA che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, sarà prevista - all'interno degli ILG in fase di aggiornamento - l'implementazione di protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi. Nel par. 5.3.9 del RA è approfondito il tema della pericolosità sismica.</p> <p>Le zone Unesco sono state inserite come vincolo aggiuntivo di esclusione, nella tab. 1.3.1 cat. 14, includendo in questi anche siti Unesco relativi alla Biosfera.</p> <p>4. Per il processo di recupero secondario e terziario, il tema è stato largamente trattato nel par. 2.1.3 e 2.1.4 del Piano e nel corrispettivo del RA; nella Tabella 2.1-6 è stato riportato lo status dei pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere. Inoltre è stato integrato nel capitolo del monitoraggio e degli Indirizzi e Linee Guida con le raccomandazioni sulle pressioni.</p>
3	<p>Marine Mammal Protected Areas Task Force dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (cod. elab. MATTM-2021-0097283)</p>	<p>AMBIENTALE</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle aree idonee all'esercizio delle attività legate allo sfruttamento degli idrocarburi e delle relative conseguenze di cui all'art. 11-ter, comma 8 del D.L. 135/2018, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Proponente qualifichi come “non compatibili” con le previsioni del Piano le aree che la Repubblica Italiana avrebbe dovuto designare ai sensi e secondo i criteri della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e che, se avesse ottemperato a tale obbligo, risulterebbero, in particolare, protette dal vincolo assoluto di esclusione di cui all'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente.</p> <p>Si chiede anche di tenere in adeguata considerazione le sue stesse osservazioni ai fini dell'adozione del PiTESAI e, in particolare, dell'identificazione delle aree idonee all'esercizio di attività concernenti la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, anche ai fini delle conseguenze giuridiche delineate all'art. 11-ter, comma 8, del D.L. 135/2018.</p>	<p>AMBIENTALE</p> <p>Tutte queste considerazioni sono state riportate e recepite nei vincoli assoluti, aggiuntivi di esclusione e in quelli di approfondimento, relativi alle cat. 1, 6, 9, 9a, 34 tab 1.3.1 da pag. 40 del Piano.</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Cat 6 (vinc. assoluto): Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alle leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal “Santuario per i Mammiferi marini”</p> <p>Cat. 9 (vinc. aggiuntivo di esclusione): siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) (ora 2009/147/CE).</p> <p>Cat.9.a (vinc. aggiuntivo di esclusione): Natura 2000 – altri nuovi siti che</p>

			<p>includono habitat di particolare interesse naturalistico (montagne sottomarine, aree di canyon, aree di oasi idrotermali)</p> <p>Cat. 34 (vinc. di approfondimento/attenzione): Aree marine di particolare pregio: Canale di Sicilia - area dello Stretto di Sicilia, - area del Mediterraneo centrale, -le "Important Marine Mammal Areas IMMAs" (OIUCB).</p>
4	WWF Italia Greenpeace e Legambiente (cod. elab MATTM-2021-0097247)	<p>GENERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il documento presentato alla base della procedura di VAS non soddisfa nessuno dei requisiti e delle caratteristiche proprie del PiTESAI ai sensi della normativa di settore, né quelle di un piano o programma, ai sensi del TUA 2. la documentazione alla base della procedura di VAS non presenta alcuna sostanziale indicazione che sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità attesi dalla proposta di Piano 3. non ci sono i tempi per un regolare svolgimento della procedura di VAS che tenga conto delle Osservazioni proposte durante la fase di consultazione del pubblico 4. non sono stati verificati (come stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera b) dello stesso D.lgs. n. 152/2006) i possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e, quindi, svolgere una regolare Valutazione di Incidenza 5. si chiede che cessi immediatamente qualsiasi rilascio di nuove autorizzazioni per concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi a terra e a mare e sia definito un termine temporale chiaro in cui sia chiusa definitivamente ogni estrazione di gas e petrolio nel territorio marino e costiero del nostro Paese 6. si proceda subito alla cancellazione: a) delle zone a terra in regioni come Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise Piemonte e Puglia e della zona C a mare e della Zona E 7. si stabilisca che le concessioni di coltivazione e i permessi di ricerca che non sono stati sottoposti a VIA (94 concessioni e 1 permesso di ricerca sui 248 titoli minerari vigenti al 30 giugno 2021) debbano essere automaticamente chiuse al termine della loro autorizzazione e senza alcuna possibilità di proroga 8. si cancelli qualsiasi ipotesi e/o indicazione relativa alla cattura e stoccaggio sotterraneo di CO2 9. sia data una chiara indicazione sulla necessità di un aggiornamento del PiTESAI una volta che sia approvata la Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM) 10. sia prodotto uno Studio di Incidenza sinora inesistente 11. ci sia il passaggio immediato per molte delle categorie di aree classificate nel Capitolo 2.3.1 e nella Relativa Tabella del Rapporto Ambientale come aree con "vincoli relativi di esclusione" alla classificazione di "vincoli assoluti di esclusione" <p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - si forniscano tutti gli elementi, sinora solo vaghi e molto lacunosi, sull'ambiente marino e costiero, sulle correnti e sulla fisiografia dei fondali <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - si approfondiscano tutti gli aspetti geologici, idrogeologici, geofisici e vulcanologici - si forniscano tutti gli elementi relativi alla valutazione degli impatti recati ed attesi al territorio lucano dalle attività minerarie 	<p>GENERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-2. Nel Piano è riportato il capitolo 1.2. <i>Il Piano: genesi e indirizzi preliminari - 1.2.1. scala internazionale ed europea della nuova politica energetica per la transizione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale al 2050 e 1.2.2. Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI</i> in cui si indica il contributo delle principali misure del PiTESAI al fine del raggiungimento degli obiettivi e target del Piano stesso. 3. I tempi per il regolare svolgimento della consultazione pubblica sono stati rispettati. Si richiama il cap. 1 del RA sulla procedura di VAS eseguita. 4. La Valutazione d'Incidenza sui siti Natura 2000 è stata trattata nell'allegato 5 al RA. 5. Le modalità di determinazione delle aree idonee e dei titoli vigenti compatibili ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 12/19 sono state illustrate nel cap. 3 del Piano. 6. l'ambito territoriale di riferimento del Piano e la determinazione delle aree idonee è illustrata al par. 3.1 Da ciò discende l'impossibilità di chiudere <i>tout court</i> le attività, in quanto il Piano individua le aree idonee e non idonee sulla base dei criteri ambientali economici e sociali descritti. 7. , si rileva quanto rappresentato nel par. 1.1 e nella nota 1 a piè di pagina a pag. 8 del RA in merito alla VIA postuma: <i>"Fatto salvo il principio per cui la VAS del PiTESAI costituisce quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai progetti di prospezione, ricerca e coltivazione, le procedure di VIA e di VAS hanno finalità differenti e che una valutazione svolta ai fini VAS non può essere sostitutiva di quella svolta ai fini VIA, anche in relazione alla scala territoriale di riferimento e, conseguentemente, al livello delle analisi condotte, non potendosi assolvere in fase di pianificazione l'onere di una valutazione completa degli impatti complessivi. Ai fini della applicazione dei criteri per valutare la possibilità, nel caso di concessioni attribuite prima delle norme di attuazione della disciplina comunitaria in materia di VIA, di assoggettare le opere già costruite a VIA, si ritiene che tale previsione sia difficilmente realizzabile, in assenza di una modifica da parte del proponente del progetto di coltivazione o del programma dei lavori a suo tempo approvato. Per tali impianti potranno comunque essere imposti specifici obblighi di monitoraggio delle attività, ove non già presenti, per verificare se la loro prosecuzione sia tale da originare impatti non sostenibili."</i> 8. Richiesta non pertinente con le finalità e scelte del Piano. infatti il Pitesai non regola alcuna attività di stoccaggio della CO2. A pag. 209 del Piano si specifica che per quanto riguarda di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2, si rappresenta che ciascuno di tali

			<p>progetti è soggetto ad autorizzazione ministeriale, secondo apposita normativa, e pertanto laddove venissero presentate istanze in tempo utile per l'attivazione dell'iter di rilascio di dette autorizzazioni e di riconversione quindi di eventuali infrastrutture esistenti, l'Amministrazione valuterà caso per caso ogni aspetto funzionale in tal senso.</p> <p>9. il rispetto della coerenza con la Pianificazione dello Spazio Marittimo è indicata nel capitolo 1.1.4 del Piano.</p> <p>10. Lo Studio di Incidenza è sviluppato nell'Allegato 5 del RA.</p> <p>11. È stato meglio specificato all'interno del Piano e del RA <i>che In merito alla classificazione dei vincoli proposti è in particolare rilevante sottolineare che i "vincoli assoluti" e i "vincoli aggiuntivi di esclusione" non sono connotati da un peso/significatività differente ma hanno lo stesso potere escludente per le finalità del piano. Semplicemente le due definizioni sono state distinte in quanto i vincoli assoluti riguardano vincoli di carattere normativo già esistenti prima dell'adozione del piano, i "vincoli aggiuntivi di esclusione" sono vincoli ulteriori, identificati sulla base dei criteri ambientali appositamente definiti per l'applicazione delle finalità del piano.</i></p> <p>AMBIENTALE</p> <p>L'ambiente marino e costiero, le correnti e la fisiografia dei fondali sono stati trattati dettagliatamente nel capitolo 3.2.5 del RA e nel capitolo 5 del RA nella sezione AMBIENTE MARINO COSTIERO nei seguenti capitoli:</p> <p>5.3.17. Biodiversità ed ecosistemi 5.3.18. Qualità dell'ambiente marino-costiero 5.3.19. Fisiografia dei fondali e batimetria 5.3.20. Stato fisico del mare 5.3.21. Stato fisico delle aree costiere 5.3.22. Usi del mare</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>Gli aspetti geologici, idrogeologici, geofisici e vulcanologici oltre ad essere stati considerati come vincoli assoluti, aggiuntivi di esclusione e di approfondimento, sono stati trattati nel RA nel capitolo 5, e nello specifico nei seguenti paragrafi:</p> <p>5.3.7. Dissesto geologico-idraulico 5.3.8. Pericolosità da sinkhole e subsidenza 5.3.9. Pericolosità sismica 5.3.10. Zone vulcaniche 5.3.11. Uso e copertura del suolo 5.3.12. Ambiente idrici</p> <p>Gli elementi della valutazione degli impatti sono trattati al capitolo 7 relativamente a tutto l'ambito territoriale di riferimento, incluso quindi il territorio lucano.</p>
5	ASSOCIAZIONI - EHPA - LIBERIAMO LA BASILICATA - LIBERA CONTRO LE MAFIE (cod. elab. MATTM/2021/0097252)	<p>VINCOLI</p> <p>Modifiche/integrazioni per l'individuazione dei vincoli assoluti e relativi nel territorio del Vulture Melfese Alto Bradano, situato nell'area nord-orientale della Basilicata: Tra i vincoli assoluti si richiede l'integrazione della Categoria 6 attraverso</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Per la Categoria 6 le richieste di inserimento sono state accolte e inserite nello strato "Aree Protette Regionali non incluse in CDDA" presenti sul portale webgis del SINACLOUD all'interno della cat. 6 dei vincoli</p>

	<p>l'inserimento di "Parco Naturale Regionale del Vulture", "Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio"; Riserva Naturale Statale Orientata di "Grotticelle"; Integrazione della Categoria n. 32 con "Bacino Idrominerario del Vulture a tutela di acque minerali e termali ai sensi della L.R. n. 9/84"</p> <p>Tra i vincoli relativi di Esclusione:</p> <p>Categoria 8 considerare le 6 aree CNAPI inclusi buffer in comune di Genzano di Lucania;</p> <p>Categoria n.9 - siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) - SIC ZSC-ZPS IT 9210210 Monte Vulture - Atella - Melfi - Rionero in Vulture ; SIC ZSC IT9210140 Grotticelle di Monticchio - Atella - Rionero in Vulture ; SIC ZPS IT9210201 Lago del Rendina - Comune Lavello</p> <p>Categoria 13 considerare Laghi di Monticchio, Diga del Rendina, invasi Acerenza e Genzano di Lucania sul fiume Bradano rientranti anche nell'infrastruttura strategica in corso di realizzazione dello schema idrico Basento-Bradano.</p> <p>Categoria 14 – Siti UNESCO inclusi buffer considerare "La transumanza"; Via Appia antica – Regina Viarum candidata a patrimonio UNESCO; Moti i madh: il "Tempo Grande" proposta progetto a siti UNESCO; Monte Vultere candidato progetto Man and Biosphere;</p> <p>Categoria 17 – Zone vulcaniche attive e quiescenti considerare Distretto vulcanico M. Vulture;</p> <p>Categoria 18 – Foreste considerare superficie forestale pari a 355.409 ettari.</p> <p>Categoria 26 – Impianti a rischio di incidente rilevante – considerare Stabilimento B.LPG insediato nella zona P.I.P del comune di Venosa.</p> <p>Categoria 28 – aree beni culturali e paesaggio considerare aree Ager Venusinu, ager Bantinus e Ager Ofantino (zone archeologiche); Piani territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V) approvati con letti regionali n. 8/1990 e n. 13/1992 Piano Paesistico Vulture.</p> <p>Categoria 30 – Geositi: Monte Vulture, Notarchirico ec..</p> <p>Categoria 32 – aree ricadenti nella rete ecologica regionale e aree interessate da coltivaizioni specifiche agricole di pregio certicate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.T., I.G.P.: considerare rete ecologica regione Basilicata e sistema ecologico funzionale; territorio del Vulture alto Bradano L'Aglianico del Vulture DOC L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP Pecorino di Filiano DOP; Miele lucano iter in corso per la I.G.P. Marroncino di Melfi iter in corso. Inoltre, si propone di inserire l'AGRICOLTURA BIOLOGICA tra i vincoli relativi di esclusione alla categoria ambientale n.32 tab.1.3</p> <p>Categoria 35 - aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale - Vincoli relativi di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito specifiche. Considerare aggiornamento mappa Protezione Civile regionale aprile 2021.</p> <p>ECONOMICO- SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerare il patrimonio agroalimentare e i possibili effetti del piano nell'analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici di sostenibilità per le casiste 1) nuove istanze e 2ai) prosecuzione dei procedimenti no occupati da titoli minerari. • Chiarire e approfondire i criteri socio-economici individuati per le casistiche 1) "nuove istanze" e 2ai) Aree idonee alla prosecuzione dei procedimenti relativi alle istanze di permessi di prospezione o di permessi 	<p>aggiuntivi di esclusione.</p> <p>Per la categoria 8, questa è stata implementata secondo la sua definizione.</p> <p>Per quanto riguarda le categorie 13, 14, 26, 28, 30, 32, 35, queste sono state implementate, inserite e aggiornate anche con l'apporto del materiale cartografico inviato dalla Regione Basilicata.</p> <p>Per la categoria n. 9: le tre SIC ZPS indicate sono presenti ma con denominazioni leggermente diverse.</p> <p>Per la categoria n.17 - Vulcani – non può essere recepita perché Vulture è considerato come vulcano estinto e non quiescente.</p> <p>Per la categoria n. 18 - Foreste - parzialmente recepita, si è in attesa dello strato informativo richiesto al MIPAAF.</p> <p>ECONOMICO- SOCIALE</p> <p>Nell'ambito del Piano par. 1.3.2 e dell'approfondimento all'Appendice A - ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA sono riportate in dettaglio le modalità di applicazione dell'analisi CBA che sarà utilizzata unicamente per la casistica delle concessioni di coltivazioni rientranti in aree non idonee (Casistica 2.B.II punto 3)). All'interno di questa analisi è altresì considerato il possibile riutilizzo delle aree per il fotovoltaico pag. 85 " <i>sono stati considerati quindi gli aspetti ambientali e le opportunità economiche associate alle attività di smantellamento e quelle Piano Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee 86/215 che si potrebbero generare promuovendo la produzione di energia rinnovabile quale il fotovoltaico. È stata considerata la tecnologia del fotovoltaico per tener conto del concetto di transizione energetica e perché quella con maggiore diffusione della risorsa sul territorio italiano, e più facile da applicare al contesto di aree che non si presterebbero per la loro estensione limitata, alla installazione di parchi eolici. Tale ipotesi sarà comunque valutata in affiancamento alla semplice ipotesi di ripristino dell'area per usi agricoli. Si precisa comunque che lo sviluppo nelle aree ripristinate di scenari alternativi di riutilizzo trascende dal mandato del presente Piano.</i>"</p> <p>Si può altresì fare riferimento a quanto riportato al riscontro sopra reso dell'osservazione 2 del punto 7.SALUTE UMANA della tabella 2.</p> <p>IMPATTI AMBIENTALI</p> <p>Per quanto riguarda gli impatti ambientali, sono stati discussi e dettagliati nel cap. 3.2 e sottocapitoli 7 del RA. Questo descrive i potenziali impatti delle attività sulle diverse matrici ambientali e con riferimento alle diverse fasi di estrazione degli idrocarburi (attività upstream). Tale analisi è stata condotta ad un livello appropriato alla presente pianificazione. In linea con la normativa in essere, non è stata considerata la pressione antropica e gli effetti cumulativi e sinergici in quanto il Piano è di carattere nazionale, e tali elementi saranno considerati in analisi sitospecifiche nonché nell'attività di monitoraggio nel piano in parola, come descritto nel Capitolo 9.</p> <p>SALUTE UMANA</p> <p>Per quanto riguarda la salute umana, il dettaglio è stato descritto nel capitolo 3.2.7 e 5 del RA e Cap. 2.1.2-2.1.4 del Piano.</p>
--	---	---

		<p>di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore della legge n.12/2019 ed in corso di sospensione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire "tratte ferroviarie ad uso turistico" • Inserire uno specifico criterio ambientale e socio economico per la valutazione delle potenzialità territoriali di produzione di energie da fonti rinnovabili FER. <p>IMPATTI AMBIENTALI inserire la "Pressione antropica già presente nel territorio e valutare gli effetti cumulativi e sinergici"</p> <p>SALUTE UMANA approfondimento su impatti sulla salute umana ai quali sono soggette le popolazioni interessate dalle attività. È necessario tenere in conto le Linee guida ISPRA per la VIAS e la Valutazione di impatto sulla salute VIS realizzata per i comuni di Viggiano e Grumento Nova in Val d'Agri.</p> <p>AMBIENTALE Paragrafo 3.2.7 pag.129 del RA tra le emissioni di inquinanti in atmosfera non viene indicato e considerato l'idrogeno solforato H2S.</p> <p>GENERALE Coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi di transizione attraverso l'individuazione di specifici indicatori e criteri.</p>	<p>Per la rilevazione degli impatti, come descritto nel cap. 7 del RA, potranno essere affiancati anche strumenti di citizen science (ossia a partecipazione pubblica, ad esempio per la rilevazione degli effetti, vedi gli impatti odorigeni) seguendo il "Decalogo Snpa per la Citizen science". Si tratta di un documento mediante il quale il Sistema, sulla base della propria visione della Citizen science a cui attribuisce una funzione strategica in termini di rapporto con i cittadini organizzati, esplicita le regole che ritiene di darsi, e che chiede vengano condivise dai propri interlocutori. Attraverso esse, il Sistema promuove la correttezza scientifica delle informazioni raccolte con e dai cittadini, la conseguente correlazione con l'informazione acquisita attraverso i sistemi e le reti di monitoraggio istituzionale di riferimento, e le valutazioni che ne conseguono.</p> <p>Tra gli impatti ambientali concernenti la salute, da considerare sono gli impatti odorigeni, le cui rilevazioni sono definite dalle Linee Guida ISPRA "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" del 2018."</p> <p>Si rimanda altresì al riscontro sopra reso del punto 7.SALUTE UMANA della tab. 2.</p> <p>AMBIENTALE L'idrogeno solforato H2S è presente e indicato nel paragrafo 3.2.6 del RA</p> <p>GENERALE Tutti gli obiettivi ambientali relativi alla transizione sono riscontrabili al par. 4.1 del RA e nel par. 4.2 è illustrata la coerenza con gli altri Piani, in linea quindi con gli obiettivi di transizione.</p>
6	CITTA' DI MANFREDONIA - SETTORE 5° - LL.PP.E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (cod. elab.MATTM/2021/0097155)	GENERALE Revisione Cartografica della contour batimetrica dei 50 m	Non recepibile stante che il layer cartografico è stato inserito così come disponibile.
7	Provincia di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (cod. elab. MATTM/2021/0096913)	Nessuna osservazione	
8	COMUNE DI COMACCHIO -Allegati alle Osservazioni del COMUNE DI COMACCHIO e Allegato Comacchio (cod. elab. MATTM/2021/0096912 e ALL.1)	VINCOLI Valutare ulteriori aree limitrofe al Parco del Delta del Po ed alla Provincia di Ferrara, Rovigo e Ravenna ed escludere rilascio di Titoli in dette aree	VINCOLI Recepto: il riferimento a Parco del Delta del Po Tab. 1.3.1 all'interno della Cat. 15 con la seguente dicitura "Area del Parco del Delta del Po, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva di Biosfera". Per le determinazione del Piano in riferimento al rilascio titoli si veda cap. 3 del Piano.
9	UNIONE DEI COMUNI ALTO BRADANO - Acerenza (Pz) (cod. elab. MATTM/2021/0096886)	GENERALE -approfondire gli aspetti socio-economici -sulla base delle considerazioni in premessa di carattere ambientale relativi ai vincoli presenti nell'area dell'alto Bradano si delibera di DICHIARARE la non idoneità, ad attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, delle aree ricadenti nell'alto Bradano	GENERALE -gli aspetti socio-economici sono stati approfonditi nel par. 1.3.2 del Piano e nell'Appendice A del Piano. -tale richiesta non è accoglibile nel modo in cui è formulata poiché non riguarda un'osservazione specifica al Piano ma la sua applicazione. L'eventuale non idoneità dell'area segnalata sarà infatti definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 (coincidenti con le valutazioni presentate in premessa
		CONTENUTI RA 1. l'area nord della Basilicata, ricadente nella proposta del PiTESAI, è parzialmente	

		<p>interessata da una infrastruttura strategica denominata Schema idrico Basento-Bradano</p> <p>2.- l'area inserita nel PiTESAI ed interessata dai Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa, è largamente interessate da coltivazioni agricole biologiche di pregio, è contigua ad aree naturali protette ed è interessata dal Parco Regionale del Vulture. Si ritiene necessario una rivalutazione dell'intera area</p> <p>3.l'area inserita nel PiTESAI ed interessata dai Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa, è caratterizzata da una notevole rilevanza paesaggistica ed archeologica</p> <p>4.- l'area nord-orientale della Basilicata ricade nell'ambito dell'Ager Bantinus quale Zona di interesse archeologico di nuovissima istituzione da parte della Regione Basilicata la tutela paesaggistica deve necessariamente andare oltre la semplice conservazione della visuale quindi oltre la libera visibilità del bene immobile oggetto di tutela diretta</p> <p>5. si ritiene indispensabile, al fine di una corretta individuazione delle aree idonee, evidenziare la necessità che si considerino approfonditamente gli aspetti socio-sanitari legati, direttamente e/o indirettamente, all'individuazione delle aree del Piano</p> <p>6.- l'area dei Comuni di Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa è contigua ad un'area strategica che si intende salvaguardare al fine di assicurare la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali: il Bacino idro-minerario del Vulture a tutela di acque minerali e termali</p> <p>7. - si precisa che per l'area inserita nell'area PiTESAI è caratterizzata da sismicità medioelevata. Per sismicità elevata deve intendersi un'area contrassegnata da un valore previsto di picco di accelerazione (PGA - Peak Ground Acceleration) al substrato rigido, per un tempo di ritorno di 2475 anni, pari o superiore a 0,25 g.</p>	<p>alle osservazioni) per le quali la stessa regione Basilicata fornisce gli strati informativi da inserire nella banca dati del sinacloud.</p> <p>CONTENUTI RA</p> <p>1.Se ne è tenuto conto con l'inserimento della cat. 33.a nella tabella dei vincoli 1.3.1 del Piano</p> <p>2-3-4. tutte le aree riportate nelle osservazioni sono state considerate con opportuni vincoli escludenti nelle categorie di tab. 1.3.1 del Piano.</p> <p>5. Il documento contiene lo studio VIS. Per quanto riguarda la salute umana, il dettaglio è stato descritto nel capitolo 3.2.7 e 5 del RA e par. 2.1.2-2.1.4 del Piano, con particolare riferimento alla sezione AIA. Si rimanda altresì al riscontro sopra reso del punto 7.SALUTE UMANA della tab. 2 del presente documento.</p> <p>6. quanto richiesto è stato opportunamente considerato nelle cat. 5 e cat. 32 dei vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione della tab. 1.3.1 del Piano.</p> <p>7. Il Piano considera la sismicità come vincolo di attenzione/approfondimento nella tab. 1.3.1 cat. 35, ove si specifica che nelle aree dove sussistono le condizioni per la loro applicazione (Capitolo 2.1.4 pag 120 a pag 125 del Piano), sarà valutata l'applicazione del monitoraggio ai sensi degli "ILG" istituiti dal MiSE (in fase di aggiornamento) mirato ad acquisire un campo di dati sufficiente in merito alle relazioni con le attività petrolifere.</p> <p>In merito alle "restanti zone" (con le relative Zone di rispetto specifiche), così come definite nel RA che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, sarà prevista - all'interno degli ILG in fase di aggiornamento - l'implementazione di protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi. Nel par. 5.3.9 del RA è approfondito il tema della pericolosità sismica.</p>
10	Associazione Politico Culturale di promozione sociale "Laboratorio per Viggiano" (cod. elab. MATTM/2021/0096567)	<p>SALUTE</p> <p>È stato incluso lo studio del Laboratorio Viggiano sulla VIS/Molestie acustiche/impatto olfattivo.</p> <p>L'Associazione si oppone a qualsiasi attività di ricerca e coltivazione nel territorio di Viggiano a favore della transizione ecologica e lavorativa.</p>	<p>SALUTE</p> <p>Il documento contiene lo studio VIS. Per quanto riguarda la salute umana, il dettaglio è stato descritto nel capitolo 3.2.7 e 5 del RA e par. 2.1.2-2.1.4 del Piano, con particolare riferimento alla sezione AIA. Si rimanda altresì al riscontro sopra reso del punto 7.SALUTE UMANA della tab. 2 del presente documento.</p>
11	Alleanza Cooperative Italiane (cod. elab. MATTM/2021/0095431)	<p>GENERALE</p> <p>Si richiede di considerare le interazioni della pesca nell'ambito dell'armonizzazione del PiTESAI con la Direttiva sulla Pianificazione degli Spazi Marittimi - MSP</p>	<p>GENERALE</p> <p>La richiesta è recepita nel Piano, si rimanda ai vincoli cat. 11 e 12 presenti nella tabella 1.3.1 del Piano. inoltre la coerenza del Pian con la MSP si veda il par. 1.1.4.</p>
12	Osservatorio popolare della Val d'Agri (cod. elab. MATTM/2021/0096673)	<p>GENERALE</p> <p>È stato incluso lo studio del Laboratorio Viggiano sulla VIS/Molestie acustiche/impatto olfattivo. Osservazioni sull'area del Parco Lagonegrese, sulla Sismicità in Val d'Agri, sulle aree archeologiche e sull'inquinamento atmosferico</p>	<p>GENERALE</p> <p>Il documento sottoposto non formula alcuna osservazione di integrazione/modifica al Piano ma si limita a fare una disamina delle categorie ambientali relative all'area di Viggiano. Inoltre, tali categorie sono già previste come vincoli assoluti/aggiuntivi di esclusione presenti nel piano Tab. 1.3.1 dei vincoli. Pertanto, l'eventuale non idoneità sarà</p>

			<p>definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate (per le quali la stessa regione Basilicata fornisce gli strati informativi da inserire nella banca dati Sinacloud).</p> <p>Le tematiche riferite nelle osservazioni sono state trattate nel RA ai seguenti paragrafi:</p> <p>3.2.3. Beni culturali e paesaggistici</p> <p>3.2.6. Aria</p> <p>3.2.7. Elementi inerenti la salute umana e la sicurezza nelle attività upstream</p> <p>5.3.3. Emissioni di inquinanti in atmosfera</p> <p>5.3.4. Scenari energetici ed emissioni di gas climalteranti</p> <p>5.3.9. Pericolosità sismica</p> <p>5.3.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici</p>
13	<p>ARPAT Toscana (cod. elab. MATTM/2021/0096716)</p>	<p>CONTENUTI PIANO</p> <p>1. Per la tipologia 1.b indicata a pag. 170 della PdP, per le quali è indicato che "saranno soggette entro un anno dall'adozione del PiTESAI alla revisione/aggiornamento delle motivazioni tecnico economiche della improduttività continuativa", si chiede di chiarire in cosa consisterà in pratica tale revisione/aggiornamento e cosa ne conseguirà;"</p> <p>2. Per la tipologia 3. indicata alle pagg. 170-171 della PdP, per cui è prevista dal Piano l'applicazione di una analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici, secondo il modello di cui all'Appendice A in allegato" alla PdP (così detta analisi CBA), si suggerisce di considerare nella stima dei benefici per lo Stato e la collettività ulteriori voci di monetizzazione dei costi ambientali evitati (i costi del permitting, i costi dei controlli ambientali e di sicurezza e i costi di monitoraggio) in caso di mancato rinnovo della concessione.</p> <p>3. Nella descrizione della metodologia dell'analisi CBA proposta nell'Appendice A viene evidenziato un aspetto potenzialmente critico della procedura, consistente nel fatto "che i risultati ottenuti dall'analisi CBA sono fortemente dipendenti dal profilo di produzione stimato per ogni singola concessione"; sarebbe opportuno che nel Piano tale aspetto di potenziale debolezza dell'analisi venisse adeguatamente gestito.</p> <p>4. Si fa notare quello che pare essere un refuso del testo alla pag. 171 della PdP: trattandosi dell'applicazione di una Analisi costi-benefici (CBA) per la valutazione del mancato rinnovo di una concessione si presume che la condizione per continuare a prorogare la concessione sia quella in cui i Costi di mancato rinnovo superino i Benefici di mancato rinnovo e non di "un risultato a favore dei Benefici rispetto a quello dei Costi" indicato nella PdP a pag. 171.</p> <p>5. Si ritiene opportuno chiarire se i vincoli di attenzione/approfondimento verranno utilizzati anche nell'ambito del rilascio di proroghe a titoli vigenti che seguono lo schema di cui al punto 2.b.ii dell'allegato al PiTESAI.</p> <p>6. non è chiaro se e quando saranno applicate le Analisi Multicriteriali MCA proposte nell'Appendice A, nel RA e nella PdP tra gli "ulteriori criteri ambientali e socio-economici"</p> <p>7. Si chiede l'applicazione anche alle nuove domande di concessione di uno strumento di supporto alla decisione quale l'Analisi costi-benefici, oppure le Analisi Multicriteriali MCA.</p>	<p>CONTENUTI PIANO</p> <p>1. La revisione/aggiornamento consisterà nell'avvio di specifico procedimento ai sensi della normativa di cui a pag. 175 del Piano tramite disamina della documentazione inviata dalle Società. Si rimanda alle varie casistiche rappresentate al cap. 3 nel Piano e nell'Allegato 1 al Piano per la determinazione delle aree che saranno ritenute idonee alla coltivazione.</p> <p>2. L'Appendice A del Piano chiarisce tutte le voci di costo e ambientali applicabili per la definizione stessa della metodologia considerata.</p> <p>3. In relazione alle lettere c) e d) come riportato a pag. 81 del Piano "il profilo di produzione associabile ad ogni singola concessione, si baserà sui dati aggiornati forniti dal concessionario annualmente al MITE e delle migliori stime disponibili dall'Amministrazione del valore della produzione"</p> <p>Sempre nello stesso capitolo a pag. 83, è stato definito che l'effettuazione della CBA, in funzione del numero dei casi da esaminare, potrà essere effettuata dal MITE anche con il supporto di soggetti terzi qualificati, secondo il modello sviluppato che abbiano le necessarie competenze. La valutazione dei tempi e delle modalità di incarico al possibile soggetto, saranno stabiliti entro due mesi a seguito dell'adozione del Piano. La valutazione dei risultati sarà condotta dalla DGISSEG (ora DGIS) del MITE (in quanto competente ad adottare i provvedimenti di proroga o di rigetto).</p> <p>4. Recepito, refuso corretto, vedasi a pag. 194 del Piano.</p> <p>5. Come spiegato nel testo del Piano al par. 1.3.1 tali vincoli si applicano alle valutazioni sito specifiche relative ai progetti che saranno valutati. Nel caso dei procedimenti di proroga di concessioni in essere, si terrà conto di tali vincoli nelle richieste di VPL (Variazione del Programma dei Lavori).</p> <p>6. Si rimanda compiutamente agli elementi di risposta forniti durante la fase di consultazione pubblica cod. elab. MATTM/2021/0093473 allegato 1 come nota DGISSEG prot. 26457 del 02.09.2021. Inoltre nel par. 1.3.2 a pag. 79 è chiarito che <i>lo studio che è preso come esempio di riferimento</i></p>

		<p>8. Si suggerisce di prevedere nella versione definitiva del presente Piano un percorso, per gli aggiornamenti successivi del Piano stesso, di definizione di strategie di pianificazione e programmazione con cui il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale al 2050 e di neutralità climatica entro il 2050.</p> <p>CONTENUTI RA</p> <p>1. I contenuti del RA (in particolare il sottoparagrafo 2.2.1 e pag. 207 del RA; l'Allegato 5 del RA) non paiono aggiornati con la così detta "Legge sul clima" REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrato in vigore il 29/7/2021(per quanto preventivata a pag. 29 del RA), che è opportuno sia a questo punto considerata nella versione definitiva di Piano.</p> <p>2. Nel <i>paragrafo 3.4. Quadro dei provvedimenti VIA di competenza statale dal 1989 al 2019</i> è riportato lo stesso testo che era nel Rapporto Preliminare (RP) e anche i contenuti dell'Allegato 1 al RA sono gli stessi dell'Allegato 1 al RP e pertanto la dichiarata intenzione formulata nel RP di completare l'analisi all'interno del RA, esaminando le condizioni ambientali dei provvedimenti VIA positivi, pare non essersi concretizzata.</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>nel RA non è presentata una valutazione comparativa delle ricadute ambientali di diverse alternative di configurazione di Piano (eventualmente presentabili con diverse modulazioni nell'applicazione dei criteri scelti e/o con diverse alternative di scelta sul peso attribuito ai criteri ambientali).</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. Nel paragrafo 2.1.2. del RP viene fatto cenno alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetto del Piano; si forniscono alcune informazioni a completamento di quanto indicato nel RP: le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e) e comma 3 del citato decreto, salvo il caso delle operazioni anche fuori terra, di trattamento chimico o fisico, che comportano l'utilizzo o il deposito di sostanze pericolose in quantitativi superiori ai limiti di soglia dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015. Sono esclusi dal D.Lgs. 105/2015 anche l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi (art. 2, comma 2, lettera f) del detto decreto);</p> <p>2.le valutazioni in merito alla "distanza limite" tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 o meglio in merito alla compatibilità territoriale di detti stabilimenti, sono effettuate dal CTR in caso non sia stato adottato l'elaborato Tecnico ERIR, in caso contrario è l'ente competente per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi .</p> <p>3.vincolo n. 26 presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante: Per maggiore chiarezza si suggerisce di modificare la motivazione riportata "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi" con il seguente testo "Tra le aree non idonee si ritiene di considerare anche le aree di danno interessate dagli effetti di incidenti rilevanti ove, per</p>	<p><i>nel Piano, riguarda la predisposizione di un approccio metodologico basato sull'analisi costi-benefici (CBA), quale strumento di supporto alle decisioni, al fine di individuare le concessioni che a scadenza del titolo minerario risultano di interesse prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiarare conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi.</i></p> <p>Altresì si chiarisce che "quale possibile riferimento, dello studio condotto da R.S.E. denominato "Safe and Sustainable decommissioning", che ha individuato nell'analisi MCA uno strumento di valutazione delle possibili alternative di dismissione, considerando simultaneamente gli aspetti ambientali, economici, sociali e tecnici. L'approccio basato sull'analisi MCA, strumento di supporto alle decisioni, favorisce l'individuazione e, quindi, l'attuazione di scelte che siano razionali, condivise e trasparenti."</p> <p>7. il punto 2.A.II a pag. 192 del Piano disciplina le determinazioni che sono state prese a riferimento per determinare le aree idonee per le relative istanze di concessione di coltivazione già in essere. Sono stati considerati prevalenti i vincoli ambientali tenendo conto anche del criterio socio economico riguardante l'esistenza di un potenziale di gas accertato per un quantitativo di riserva superiore ad una soglia di 150 Msmc (si veda spiegazione a pag. 78 del Piano).</p> <p>8. il Piano tiene conto nei paragrafi 1.2.1 e 1.2.2 del Piano stesso del contesto internazionale ed europeo in cui si inserisce il Piano con le relative finalità e obiettivi e orizzonti temporali. Inoltre nel par. 1.3.1 del Piano come spiegato a pag. 38 i criteri ambientali sono stati considerati ove applicabili dinamici e adattivi, considerando altresì una possibilità di revisione del Piano con una frequenza minima di 5 anni.</p> <p>CONTENUTI RA</p> <p>1. È stata già considerata la conclusione del consiglio Europeo del 10-11 dicembre 2020, che anticipa la proposta di legge europea sul clima (il riferimento si trova nell'allegato 2 al RA)</p> <p>2.non si sono verificate le condizioni per poter effettuare l'approfondimento</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>I criteri ambientali di esclusione (sia assoluti che aggiuntivi) hanno pesi uguali (vedere anche pag. 91 e 92 del parere di scoping) e il Piano a pag. 37. Nel RA è stata considerata l'alternativa derivante dall'applicazione dei soli vincoli assoluti</p> <p>VINCOLI</p> <p>1.E' stato introdotto il vincolo n. 26 a pag. 60 del Piano (si vedano motivazioni associate al vincolo).</p> <p>2.Per il vincolo 26 è riportata l'indicazione relativa al buffer: "Come previsto dalla normativa Seveso"</p> <p>3.La motivazione presente nel RA è stata probabilmente estrapolata dalle osservazioni al RP. La differenza tra le due frasi non sembra essere determinante: rischio e danno sono variabili interdipendenti (entità del rischio= probabilità di accadimento per potenziale gravità del danno).</p>
--	--	--	--

		<p>normativa, sono previste limitazioni all'edificazione e all'utilizzo, anche al fine di evitare potenziali e ulteriori effetti cumulativi"</p> <p>4. Il vincolo n. 36 "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei": Resta l'imprecisione nella dicitura che si suggerisce di correggere in quanto è opportuno distinguere tra stato di qualità chimico e ecologico delle acque superficiali e stato di qualità chimico e quantitativo delle acque sotterranee.</p> <p>5. Non è stato accolto il suggerimento di valutare l'opportunità di aggiungere tra le tutele ambientali da considerare anche i corpi idrici a specifica destinazione, che sarebbe stato coerente con il fatto che nel RA è stato individuato tra gli obiettivi ambientali di Piano (capitolo 4 RA) l'obiettivo "OA10. Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi", vista tra l'altro l'introduzione nel Piano del vincolo n. 21 per le aree per lo sviluppo di impianti di acquacoltura."</p> <p>6. si suggerisce di prendere in considerazione anche la presenza - all'interno del perimetro della concessione TOMBOLO, del C.I.S.A.M. Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari del Ministero della Difesa.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Si suggerisce di esplicitare nel sistema di monitoraggio target di riferimento per gli indicatori di monitoraggio, con cui verificare l'efficacia del Piano nel tendere, per quanto di sua competenza, al raggiungimento degli obiettivi ambientali fatti propri dal Piano.</p> <p>2. Visti gli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati anche nel RA, derivanti dai recenti impegni del Green New Deal Europeo sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio fosse impostato in modo da rilevare durante l'attuazione del Piano il contributo del Piano alla riduzione delle emissioni climalteranti.</p> <p>3. Analogamente sarebbe opportuno che il sistema di monitoraggio rilevasse e verificasse, mediante l'uso di indicatori di contributo, la quota parte di contributo del Piano all'accrescimento dell'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite (pagg. 25-26, pagg. 31-32 del RA) e alla riduzione degli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream (pag. 33 del RA).</p> <p>4. si suggerisce di prevedere nel monitoraggio VAS indicatori che rilevino il grado di raggiungimento degli obiettivi datisi dal Piano, quali indicatori che rendano conto dell'effettiva riduzione dei tempi di dismissione.</p> <p>5. in relazione alla Tabella 9-1: Sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA, si segnala che l'indicatore di contesto "Esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale" (OA26) sembra fare riferimento anche al vincolo n. 26 stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ma tra gli impatti ambientali di riferimento non viene indicato il rischio di incidente rilevante. Tra i rischi da prendere in considerazione nella valutazione dell'impatto "Variazione del rischio dovuto all'interazione con aree a rischio" si ritiene utile inserire anche il riferimento al rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).</p>	<p>È stato modificato nelle motivazioni del vincolo n. 26 con quanto riportato nella norma (D.M. LL.PP. 9/5/2001), che parla di "Aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 334/99" (n.d.r. stabilimenti RIR)"</p> <p>4. Introdotta precisazione nella tabella 1.3.1 per il vincolo cat. 36 pag. 68 del Piano.</p> <p>5. Nella tab. 1.3.1 del Piano sono presenti i vincoli 5, 10, 13, 21, 28, 32 e 33 che ricomprendono tutte le acque a specifica destinazione d'uso (tali acque possono inoltre ricadere in aree a vario titolo protette, es. SN2000). Inoltre è stato introdotto il vincolo 29.a a pag. 64.</p> <p>6. La struttura indicata è stata inserita tra le motivazioni associate al vincolo 26 nella tab. 1.3.1</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Con riferimento agli obiettivi ambientali, nel monitoraggio si darà conto dell'andamento della produzione e dell'evoluzione dell'interferenza tra aree interessate da titoli e vincoli individuati dal Piano (si veda cap. 9 del RA).</p> <p>2. Il piano di monitoraggio prevede tra gli indicatori di contributo quelli relativi al monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti riconducibili alle attività del settore upstream, ricomprendendo anche le emissioni risparmiate correlate alla riconversione in impianti ad energie rinnovabili</p> <p>3. Il Piano non ha un ruolo determinante nell'incremento dell'efficienza energetica. Si monitora il contributo che il piano fornisce all'offerta di idrocarburi ripartita tra import e produzione interna.</p> <p>4. nel piano di monitoraggio è previsto il monitoraggio delle dismissioni accompagnato dal monitoraggio dei tempi di dismissione (media), nell'ottica di una loro riduzione</p> <p>5. L'osservazione è stata recepita in relazione agli impatti di riferimento. L'indicatore precedentemente proposto nel piano di monitoraggio è stato modificato.</p>
14	Provincia di Ferrara (cod. elab. MATTM/2021/0093708)	<p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> nuovo criterio che consideri come assoluto il vincolo in aree in cui coesistono almeno due vincoli relativi Assegnare alla subsidenza il valore di vincolo assoluto, anche se con intensità inferiore a 25 mm/anno, laddove si presentino territori ad 	<p>VINCOLI</p> <p>È chiarito nel Piano a pag. 37 che i "vincoli assoluti e i vincoli aggiuntivi di esclusione hanno lo stesso potere escludente", le osservazioni sono state recepite nel Piano nel seguente modo:</p>

		<p>altitudine prossima o inferiore a quella del livello marino</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. vincolo assoluto per i siti UNESCO 4. vincolo assoluto per i siti della Rete Natura 2000 e le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse 5. Estendere il vincolo per aree per il potenziamento della selvicoltura 6. Nuovo criterio per escludere deviazioni direzionate sottostanti ad aree vincolate; 7. Chiarire le ricadute del vincolo per insediamenti e attività umane 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le aree idonee e non idonee sono definite dalla presenza di vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione (par. 1.3.1 del Piano e cap. 3 del Piano) 2. Cat. 15 pag. 54 in Tab. 1.3 1 del Piano: tale categoria relativa alla subsidenza è stata modificata con un tasso di "10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare (vincoli aggiuntivi di esclusione) 3. Cat. 14 UNESCO Siti Unesco (compresi siti Unesco relativi alla Biosfera) inclusi i buffer delle zone (vincoli aggiuntivi di esclusione pag. 53 del Piano) 4. Cat. 9 e Cat.9.a Siti rete Natura 2000 (vincoli aggiuntivi di esclusione) pag. 50 5. Cat. 23 inserita la Selvicoltura (vincoli aggiuntivi di esclusione pag. 59) 6. per le categorie 15-subsidenza e 16-sinkhole pag. 54 è esplicitato che <i>"È interessato da questo vincolo anche la proiezione dello stesso nel sottosuolo, pertanto le deviazioni direzionate orizzontali sottostanti a queste aree vincolate non saranno permesse."</i> 7. Ricadute per il vincolo di insediamenti e attività umane: la nota 15 pag. 60 specifica che <i>"...la fonte e metodologia adottata per produrre il layer cartografico relativo a tale categoria: I dati vettoriali del vincolo "Insediamenti e attività mane (aree urbane)" sono prodotti utilizzando la metodologia descritta in Munafò (2021) per il calcolo della densità delle superfici artificiali all'interno delle aree urbanizzate. Il dato di input è il raster del suolo consumato (dato ISPRA, risoluzione spaziale 10 metri), da cui è stata calcolata la densità media di suolo consumato tramite un'elaborazione a finestra mobile in un raggio di 300 metri. La densità media di suolo consumato è stata quindi classificata utilizzando le soglie di densità delle superfici artificiali definite nell'ambito dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nei relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (obiettivo 11). In particolare, il vincolo "Insediamenti e attività mane (aree urbane)" sono i pixel la cui densità media è maggiore del 50%. (Bibliografia Munafò, M., 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21. ISPRA, Roma)."</i>
15	Associazione Assorisorse in data 16/08/2021 (cod. elab. MATTM-2021-0089464)	<p>ECONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • delucidazioni circa le casistiche di applicazione dei diversi modelli indicati nella documentazione pubblicata per la consultazione, vale a dire la <i>Cost Benefit Analysis (CBA)</i>, la <i>MultiCriteria Analysis (MCA)</i>, il <i>Modello Input-Output</i> e la <i>Social Accounting Matrix (SAM)</i>; • completa descrizione degli indicatori/criteri impiegati nei diversi modelli - e del peso economico o del punteggio attribuito a ciascuna componente - nonché degli strumenti (es. software per MCA) per la loro concreta implementazione; 	<p>ECONOMICA</p> <p>È stato integrato il testo nel piano (pag. 83- 88) e negli approfondimenti in Appendice A in riferimento al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metodo individuato dal Piano per analisi socio economica (la CBA); • applicazione del metodo alla casistica delle concessioni in terraferma (onshore);" <i>Nel caso di infrastrutture ubicate in mare si è per ora ritenuto di non adottare in prima applicazione tale criterio, preferendo metodologie più</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • esempi di applicazione dei modelli a casi concreti, preferibilmente con riferimento a concessioni con caratteristiche tra loro molto diverse quali la classe dimensionale (grandi, medie e piccole), la localizzazione, l'idrocarburo estratto (gas/olio), in modo da testarli su casi specifici. 	<p><i>semplificate, in funzione dello stato attuale della coltivazione e delle sue potenzialità residue. Infatti, in mare molti dei parametri da introdurre sarebbero di difficile valutazione: ad esempio, mentre in terraferma è sempre possibile considerare di riutilizzare le aree dei pozzi di produzione e delle relative centrali di trattamento degli idrocarburi estratti per la installazione di pannelli fotovoltaici (attività che può essere realizzata praticamente su qualunque superficie e zona, fatti salvi i problemi autorizzativi), in mare non ha senso pensare di rioccupare la specifica area marina interessata da una piattaforma di coltivazione con una installazione di pannelli fotovoltaici galleggianti o con una singola pala eolica che potrebbe occupare la superficie ad essa equivalente, per la evidente diseconomicità di tale sin ola installazione”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • In appendice A approfondimento in merito ai criteri/indicatori individuati nella CBA e esempi concreti di applicazione del metodo a due concessioni <p>Trasmissione di elementi in risposta alla richiesta di chiarimenti di ASSORISORSE e Allegato - MATTM/2021/0093473 e ALL.1</p>
16	<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Risposta Ministero della Transizione ecologica a Friuli Venezia Giulia (cod. elab. MATTM/2021/0093301)</p>	<p>GENERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta revisione per considerazione carta natura 2. Si suggerisce di tenere in considerazione l'aspetto, più generale, dell'esigenza preminente di non continuare ad emettere gas climalteranti e di conservare i serbatoi naturali sotterranei senza sfruttamento. 3. Nella tabella 2.2.4 del Piano risulterebbe che in Regione Friuli Venezia Giulia è vigente al 2021 n. 1 concessione di areale pari a 0,06 km2, e al 2019 sempre n. 1 pari a 0,99 km2. Si tratta di un errore materiale. <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si precisa che non risulta chiaro se le attività previste possano riguardare specificamente anche alcune delle acque interne del Friuli Venezia Giulia. Sarebbe quindi opportuno che i futuri approfondimenti chiariscano meglio questo aspetto. 2. Si ritiene che le opere di presa presenti nelle concessioni di acque minerali e termali rilasciate ai sensi del r.d. 1443/1927 riconducibili all'articolo 94 comma 2, nonché le opere di presa di concessioni geotermiche rilasciate ai sensi del d.lgs. 22/2010, [...] debbano essere oggetto del medesimo vincolo assoluto già previsto nel PTISAI per le Aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, limitatamente al comma 4. 	<p>GENERALE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepita e corretta come riportato a pag. 269-270 del RA. 2. come specificato ampiamente nel Piano e nel RA, gli impegni europei assunti dal nostro Paese riguardano la riduzione delle emissioni con riferimento a determinate soglie, incentrandosi a livello nazionale, regionale e locale anche in politiche di riduzione del consumo interno di idrocarburi. 3. recepita e corretta tabella 2.2-4 del Piano e tabella 3.3.4 del RA. <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I corpi idrici sono tutelati mediante l'individuazione di numerosi vincoli di esclusione (vincoli 5, 10, 13, 21, 28, 32 e 33) che ricomprendono anche le acque a specifica destinazione d'uso. Ad ogni modo, per assicurare che i corpi idrici ritenuti idonei per la vita dei pesci (art. 79, c.1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006) siano tutelati per la loro intera estensione, è stato inserito il vincolo aggiuntivo di esclusione n. 29.a "Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" nella tab. 1.3.1 del Piano. 2. La dicitura del vincolo 5 relativa all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 è stata modificata ed è stato inserito il vincolo aggiuntivo di esclusione n. 32 "Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari, nelle aree interessate da coltivazioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.) e da altre specificità individuate dalle Regioni." <p>È stato prodotto Riscontro DG Isseg - Divisione VII UNMIG ad osservazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia - RIF. PRATICA ALP VAS 852 MATTM/2021/0097248, che qui si richiama integralmente.</p>

17	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile (cod. elab. MATTM/2020/0092446)	Nessuna osservazione	Nessuna osservazione
18	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cod. elab. MATTM-2021-0085318)	Nessuna osservazione Richiesta revisione terminologica Rimboschimento/riforestazione	Il termine "forestazione" comprende tutte le azioni volte a migliorare o accrescere il patrimonio boschivo di un territorio. Il termine "afforestazione" (imboschimento), secondo le principali fonti ufficiali (FAO, 2000a; FAO, 2000b; UNEP/CBD/SBSTTA, 2001; UNFCCC, 2001; ITTO 2002), si riferisce agli interventi da parte dell'uomo o ai processi naturali di conversione in superficie forestale di un'area che non sia stata foresta per almeno 50 anni, attraverso la piantagione, la semina e/o la promozione di fonti naturali di semi. Il termine "riforestazione" (rimboschimento), sempre secondo le principali fonti ufficiali (FAO, 2000a; FAO, 2000b; UNEP/CBD/SBSTTA, 2001; UNFCCC, 2001; ITTO 2002), si riferisce agli interventi da parte dell'uomo o ai processi naturali di conversione in superficie forestale di un terreno già in precedenza forestale, ma che nel passato è stato convertito ad altri usi. Come ultimo chiarimento si vuole porre l'attenzione su una pratica di gestione agricola e pastorale sostenibile, ovvero, sull'agroforestazione che prevede la piantumazione, nella stessa superficie, di alberi e arbusti di specie forestali e da frutto consociate a coltivazioni annuali e pascoli. In definitiva si ritiene non applicabile la richiesta, pervenuta dal MiPAAF, di sostituire i termini "forestazione" / "afforestazione" / "riforestazione" con il termine "rimboschimento" in quanto il PiTESAI è un documento tecnico e quindi deve essere preciso nella terminologia utilizzata.
19	Associazione Confitarma (cod. elab. MATTM-2021-0087578)	GENERALE Nessuna osservazione specifica – si richiede di considerare adeguatamente il settore petrolifero	Non recepibile in quanto non riguarda un'osservazione specifica al Piano. Tuttavia il Piano stesso nel capitolo 2 dettaglia ampiamente il settore upstream riportando gli elementi conoscitivi a supporto delle scelte.
20	Ministero della Salute - DG Prevenzione Sanitaria (cod. elab. MATTM-2021-0087997)	GENERALE si richiedono precisazioni in merito alle tempistiche di aggiornamento del Piano SALUTE 1. Inserire in riferimento agli impatti il rilascio di emissioni odorigene e riferimento alle Linee guida ISPRA 2. inserimento riferimenti studio sismicità ICHESE Schults/studio VIS PIANO DI MONITORAGGIO <ul style="list-style-type: none"> • Si raccomanda di definire le modalità di scambio dati • Integrare il monitoraggio con strumenti di <i>citizen science</i> • individuare potenziali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti derivanti da altre installazioni industriali, eventualmente presenti nelle aree ritenute idonee per le attività upstream. 	GENERALE Riguardo l'aggiornamento si riporta quanto previsto a pag. 40 del Piano: <i>" Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al presente Piano, il MiTE aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all' ufficio competente della DGISSEG. Il MiTE effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette Amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitora io, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali intervenute a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati."</i> SALUTE Valutazione degli impatti da emissione odorigene: inserite nel paragrafo 7.1 come Ulteriori elementi di valutazione. L'applicazione delle linee guida sono state richiamate nel cap. 7 "Effetti ambientali del Pitesai",

			<p>dove è trattato il tema delle potenziali misure di prevenzione e mitigazione.</p> <p>In riferimento agli impatti sulla salute umana per i quali sono stati richiesti riferimenti allo studio della sismicità ICHESE, si riporta che il Piano è stato integrato di due parti che riportano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Fracking (pag. 109) <i>“è vietato in Italia ai sensi dell’art. 144, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 152/06e s.m.i.”</i> per cui <i>“sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil.”</i> • per la reiniezione (pag. 113) gli <i>“Indirizzi e linee guida per il monitora io della sismicità , delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche, 2014”</i> prevedono che, al fine di ridurre al minimo il potenziale impatto, per queste attività si raccomanda di <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>preservare il carico naturale originale, mantenendo il bilancio di fluidi estratti e reiniettati il più vicino possibile allo zero;</i> 2. <i>mantenere la pressione di reiniezione il più possibile vicina a quella originale naturale, comunque da valutare in base ai test di iniettività.”</i> <p>Inoltre per paragrafo 3.2.7 del RA sono stati approfonditi i rischi per la sismicità indotta e innescata. Infine si richiama il par. 5.3.9 sulla pericolosità sismica.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta, oltre a rimandare quanto descritto nel par.3.2.7 e 5 del RA , si evidenziano i contenuti al Cap. 2.1.2-2.1.4 del Piano, con particolare riferimento alla sezione <i>Proposta di nuove attività di monitoraggio/controllo ambientale a seguito del Piano a pag. 119.</i></p> <p>In relazione alle implementazioni degli strumenti di citizen science e al potenziamento delle strutture di mitigazione degli impianti si veda il cap. 9 del RA.</p>
21	Comune di Masi Torello (cod. elab. MATTM-2021-0091204)	<p>AMBIENTALE</p> <p>Il comune di Masi Torello in considerazione di danni causati dai fenomeni di subsidenza ad esempio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ingressione del cuneo salino;</i> 2. <i>Squilibrio delle reti idrauliche e fognarie, in quanto, soprattutto nelle zone di bonifica, caratterizzate da una fitta rete scolante con pendenze nell'ordine di qualche centimetro al chilometro, l'abbassamento di alcune porzioni di territorio può portare alla perdita di efficienza del sistema, con la necessità di costose iniziative di risonamento della rete, onde evitare</i> 	<p>AMBIENTALE</p> <p>Recepita per quanto applicabile.</p> <p>Il vincolo della subsidenza cat. 15 è stato integrato considerando una soglia presumibile superiore a 20 mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e di 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare.</p> <p>La non idoneità delle aree del comune di Masi Torello sarà valutata in fase di applicazione del Piano in base ai vincoli riportati in tab. 1.3.1 tra cui appunto anche la subsidenza.</p>

		<p><i>il rischio di allagamenti e inondazioni.</i></p> <p>3. <i>Aumento della vulnerabilità degli edifici nelle aree urbane, per via del cedimento differenziale dei terreni di fondazione, causando quindi indirettamente un possibile incremento dei danni da terremoti</i></p> <p>Richiede di non concedere il rilascio di concessioni di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.</p>	
22	Parco Delta del Po (cod. elab. MATTM/2021/0097629)	<p>ECONOMICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si richiede chiarimento in merito agli indicatori utilizzati in MCA • non esplicitati servizi ecosistemici (inserire anche subsidenza); <p>VINCOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> • siti UNESCO vengano equiparati alla categoria denominata "Aree Protette istituite in base alla legge n. 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale • SITI NATURA • Buffer intorno aree Delta del Po <p>CONTENUTO PIANO Si richiede di non rilasciare nuovi titoli e valutare le proroghe in modo sitospecifico</p>	<p>ECONOMICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il piano utilizzerà come strumento dell'analisi socio economica la CBA e non il metodo MCA, come riscontrato sopra nell'osservazione n. 13. • Sono stati esplicitati i servizi ecosistemici considerati nella metodologia descritta nell'Appendice A al Piano nell'ambito degli approfondimenti all'analisi CBA. La subsidenza non è esplicitabile in quanto considerata tra i vincoli ambientali. <p>VINCOLI considerati come Vincoli Assoluti/aggiuntivi di esclusione con buffer ove previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cat. 14 siti UNESCO (vincolo aggiuntivo di esclusione) • Cat.. 2, 9 e 9.a siti Rete Natura 2000; • I buffer sono considerati qualora previsti da normativa o da atti regionali (pagg. 37-38 del Piano) <p>CONTENUTO PIANO Si rimanda alle varie casistiche rappresentate al cap. 3 nel Piano e nell'Allegato 1 al Piano per la determinazione delle aree che saranno ritenute idonee alla coltivazione.</p>
23	Associazione di cultura politica "Venezia Cambia" (cod. elab. MATTM/2021/0097630)	<p>GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione cartografica sul divieto di Venezia ("Figura 3.1-10 pag. 166) esclusione di alcune aree a N e NE/ • inserimento precisazione dismissioni in alto Adriatico 	<p>GENERALE Recepita come segue</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel Piano è considerato come vincolo assoluto cat. n. 2. In figura 3.1.10 pag. 189 del Piano compare un'area blu corrispondente alle concessioni presenti nell'alto Adriatico che in quanto esistenti vanno verificate. • Per le dismissioni in alto Adriatico si segnala che i dettagli sono riportati par. 2.2.4 a pag. 164 e al par. 3.3 a pag. 194 del Piano.
24	Associazione "Coordinamento Nazionale No Triv" (cod. elab. MATTM/2021/0097706)	<p>GENERALE Il documento riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incoerenza delle tempistiche di adozione del piano rispetto alle previsioni di Legge • Mancanza di chiarezza sui vincoli relativi e da chi debbano essere proposti (in contrasto con la previsione di legge di indicare un quadro di riferimento chiaro) • squilibri territoriali, sociali, economici, della logica della "razionalizzazione" dei titoli minerari vigenti • Escludere riferimenti all'energia nucleare. <p>AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criticità legate al monitoraggio sismico effettuato dal MITE con particolare riferimento alla necessità dell'istituzione di un fondo; alla scadenza dell'accordo di Gorgoglione in via di rinnovo; rapporto controllore- 	<p>GENERALE Il documento riporta osservazioni generiche riguardanti l'integrazione/modifica/revisione del piano e pertanto non tutte sono recepitabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le tempistiche di adozione del Piano sono state definite da normativa (cap. 1.1.1 pag. 4 del Piano) • I vincoli assoluti, aggiuntivi di esclusione e di approfondimento/attenzione sono definiti nel cap. 1.3.1 del Piano proposti dall'Autorità Proponente previa VAS e d'intesa con la Conferenza Unificata. • A questo proposito si rimanda al paragrafo 2.2 del Piano. Inoltre sono stati descritti gli effetti ambientali del Piano al cap. 7 del RA. • L'Energia nucleare non è pertinenza del Piano. nel rapporto

		<p>controllato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquefacibilità dei suoli legata alla sismicità <p>DISMISSIONI E RIUTILIZZO Il PITESAI presenta ambiguità del possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie per lo stoccaggio di gas e CO2 in riferimento alla normativa.</p>	<p>ambientale sono stati approfonditi nel par. 5.3.23 come ulteriore tema di interesse quello della CNAPI ai fini della definizione del vincolo aggiuntivo di esclusione n. 8 a pag. 48 del Piano.</p> <p>AMBIENTALE Per quanto riguarda i monitoraggi sismici e dei movimenti del suolo, questi sono approfonditi nel capitolo 2.1.4 del Piano relativo agli indirizzi e linee guida (ILG). In merito alla criticità dell'istituzione di un fondo si rimanda a quanto riferito a pag. 124 del Piano.</p> <p>Per la liquefacibilità dei suoli, si rimanda alle analisi sitospecifica VIA-VINCA, così come per la pericolosità sismica è stata inserita la categoria 35 che nelle motivazioni associate rimanda all'applicazione del monitoraggio ILG come specificato al cap. 2.1.4 del Piano. inoltre si veda il cap. 5.3.9 del RA.</p> <p>DISMISSIONI E RIUTILIZZO Il Piano non presenta alcune ambiguità di sorta, In merito alla dismissione e al riutilizzo per lo stoccaggio di gas si riporta il rif. pag. 214 e 215 del Piano ed in particolare " <i>Da ultimo, per quanto riguarda la possibilità di destinare le aree non idonee a eventuali progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia, etc.) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2, si rappresenta che ciascuno di tali progetti è soggetto ad autorizzazione ministeriale, secondo apposita normativa, e pertanto laddove venissero presentate istanze in tempo utile per l'attivazione dell'iter di rilascio di dette autorizzazioni e di riconversione quindi di eventuali infrastrutture esistenti, l'Amministrazione valuterà caso per caso ogni aspetto funzionale in tal senso.</i>"</p>
25	Global MED, LLC (cod. elab. MATTM/2021/0097748)	<p>GENERALE I Permessi sono di rilevanza nazionale per la Sicurezza Economica ed Energetica italiana; in particolare F.R 44GM e F.R 45GM sul confine greco che compensano la futura esplorazione greca.</p>	<p>GENERALE A seguito dell'applicazione del Piano sarà valutato in base a tutti i criteri individuati se tali permessi ricadono o meno in aree idonee; inoltre si rimanda in dettaglio a quanto riferito nella sezione Zona Economica Esclusiva del cap.1.1.3. da pag. 21 a pag. 23 del Piano, in particolare: "fermo restando la pianificazione in essere, nulla toglie che qualora si verificasse in futuro l'ipotetico caso specifico di un rinvenimento di un giacimento a cavallo della linea di delimitazione della piattaforma continentale o della ZEE con Stati frontisti con i quali l'Italia non ha già un accordo bilaterale, i relativi rapporti potrebbero comunque essere disciplinati e risolti con nuovi accordi bilaterali, anche con riferimento alle quote di risorse da corrispondere. Per le stesse ragioni, si ritiene che anche i contenuti degli accordi bilaterali in essere tra l'Italia e gli Stati frontisti non entrino in conflitto con il contenuto del PITESAI"</p>
26	Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere e ALL.1 (cod. elab. MATTM/2021/0097752 e	<p>CONTENUTI RA 1. nell'allegato al RA non è stata effettuata l'analisi dei provvedimenti di VIA positivi, nè un'analisi circa gli eventi avversi che si sono verificati nel corso dei decenni sul territorio nazionale.</p>	<p>CONTENUTI RA 1. Non si sono verificate le condizioni per poter effettuare l'approfondimento relativo agli approfondimenti VIA. Per quanto riguarda l'analisi degli eventi avversi verificatisi nel corso dei</p>

<p>allegato 1)</p>	<p>2. siano tenuti in considerazione la caratterizzazione e gli eventuali modelli concettuali idrogeologici presenti sul territorio, come nel caso specifico del territorio piemontese secondo la normativa.</p> <p>3. al fine di non alterare lo stato qualitativo raggiunto dai corsi d'acqua principali, prossimi all'area di interesse, si dovrà provvedere alla definizione di un criterio metodologico e progettuale che caratterizzi esattamente la direzione di scorrimento delle acque superficiali dei corpi idrici minori.</p> <p>4. Per quanto concerne il ripristino delle aree legate alla dismissione delle infrastrutture o ai ripristini legati all'attività di prospezione si ritiene utile segnalare l'esperienza della Regione Piemonte per quanto concerne il tema compensazioni forestali (d.g.r. n. 4-3018 del 26/03/2021).</p> <p>5. Con riferimento ad una scala generale di intero paese, ancora una volta, come già per la fase di scoping, il rapporto ambientale riporta al capitolo 5.3.7 dedicato al "Dissesto idraulico - geologico" il quadro del dissesto sintetizzato da ISPRA, rifacendosi a dati del 2017. La Regione Piemonte, attraverso l'Autorità di distretto del Bacino del fiume Po, aggiorna costantemente il quadro del dissesto derivante dall'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, ridefinendo anche le mappe del PGRA.</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. "Tabella 1.3-1: si richiede che nella versione definitiva del Piano sia migliorata la leggibilità ed interpretabilità della citata Tabella. Sarebbe utile anche una legenda che definisca esplicitamente il significato di tutte le colonne della tabella stessa.</p> <p>2. la tabella 1.3-1 della proposta di Piano (elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PITESAI) sia integrata con quanto previsto dal comma 8 lett. a,b,c dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 (aree di ricarica della falda; emergenze naturali e artificiali della falda; zone di riserva) in qualità di vincoli relativi di esclusione;</p> <p>3. le eventuali aree di protezione delle acque superficiali da destinarsi al consumo umano, qualora designate a livello di pianificazione settoriale, siano inserite quali vincoli relativi di attenzione (Tavola 8 "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano" del PTA 2007 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-tutela-delleacque-pta-2007)</p> <p>4. Siti di Interesse Regionale. trattandosi di aree già compromesse, e tenendo conto che le attività di bonifica non sono a priori incompatibili con le attività oggetto del PITESAI, si chiede di valutare l'opportunità di considerare le aree sottoposte a procedimento di bonifica come "vincoli relativi di attenzione/approfondimento".</p> <p>5. si richiede di tenere in particolare considerazione la possibile esistenza di forme di tutela puntuali quali ad esempio quelle legate agli Alberi monumentali e Boschi vetusti (art. 7 c. 3 Legge 10 del 2013).</p> <p>6. in riferimento alla categoria 23, si chiede di esplicitare e definire con maggior chiarezza sia cosa si intende per "Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previsti da atti)" sia la relativa "Motivazione o sensibilità nei confronti del PITESAI". A tal proposito si chiede di modificare i contenuti della colonna "Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI" della citata Tabella come segue, sostituendo i termini "interessate da queste coltivazioni" con il termine "boscate": "al fine di potenziare la silvicoltura, utile allo sviluppo di infrastrutture verdi e promuovere il sequestro dell'anidride carbonica, le aree interessate da queste</p>	<p>decenni sul territorio nazionale, è stato aggiornato il par. 3.2.7 relativo a possibili impatti sulla salute e sulla sicurezza con casistiche e tipologie di incidenti e infortuni.</p> <p>2. Tali informazioni sono pertinenti a studi di dettaglio, più che alla scala di Piano. Sono peraltro studi necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di VIA e pertanto previsti dalla normativa.</p> <p>3. Tale richiesta non sembra essere appropriata a questa pianificazione, quanto piuttosto agli studi da condurre nell'ambito dei procedimenti di VIA.</p> <p>4. Si tratta di disposizioni sulle trasformazioni del bosco e criteri e modalità per la compensazione. Può essere citata per quanto riguarda i criteri di rimboschimento e miglioramento boschivo cui fare riferimento in progetti di ripristino e rinaturalizzazione. L'argomento è stato inserito nel cap. 7 "Effetti ambientali del Pitesai" del RA.</p> <p>5. l'inquadramento di carattere generale riportato nel RA potrà essere in futuro (contestualmente all'aggiornamento del Piano) aggiornato sulla base di aggiornamenti disponibili a scala nazionale. Per quanto riguarda lo strato informativo, verrà preso in considerazione quanto fornito/segnalato dai SCA.</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. Recepta con modifica e perfezionamento della tabella 1.3.1 del Piano.</p> <p>2. Recepta, la dicitura del vincolo 5 relativa all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 è stata modificata.</p> <p>3. se per "aree di protezione delle acque superficiali da destinarsi al consumo umano" ci si riferisce alle aree di cui all'art. 94, c.8, come anche indicato alla riga precedente, tali aree saranno ricomprese nel vincolo 5.</p> <p>4. La richiesta è apparsa sensata. Di per sé la presenza di tali aree non è incompatibile con ulteriori nuove attività, previo ovviamente il rispetto della normativa vigente in materia di bonifica e la valutazione degli effetti cumulativi delle pressioni insistenti sull'area. Sono quindi state definite come aree non compatibili con le aree idonee per nuove eventuali attività di ricerca e prospezione. Si rimanda alla categoria 19 di pag. 56 del Piano.</p> <p>5. Gli alberi monumentali sono ricompresi nel vincolo 28 in quanto elementi tutelati esplicitamente ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004. Saranno considerati se le Regioni hanno fornito o forniranno i dati ad essi relativi oppure se MIPAAF e Regioni hanno fornito gli strati relativi a quelli contenuti nel link indicato. I boschi vetusti rientrano nel vincolo 18 (foreste) e trovano all'interno di aree naturali protette (es. parchi nazionali), oppure potrebbero anche rientrare nei beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.</p> <p>6. Recepta e dicitura modificata. La selvicoltura è uno strumento di attuazione di scelte gestionali codificate in un piano di gestione, che deve rispettare in primo luogo le norme regionali di prescrizione (regolamenti forestali regionali) e poi sottostare ai limiti previsti dalle eventuali misure di conservazione di aree a vincolo ambientale (PARCHI, RISERVE, NATURA 2000) o paesaggistico (ex art 136 e art 149 del codice urbani). Si rimanda alla cat. 23 e alla nota n. 14 a pag. 59 del Piano.</p>
--------------------	--	---

	<p>coltivazioni, boscate unitamente a eventuali buffer, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi”.</p> <p>7. si ritiene inoltre utile la trasmissione del tema relativo alla viabilità forestale in riferimento ai possibili impatti del PITESAI, in quanto una viabilità esistente può essere utilizzabile in luogo della realizzazione di infrastrutture lineari (come ad es. le strade di accesso – cfr. 118 del RA).</p> <p>8. Si fa notare inoltre che, tra le aree sottoposte a vincoli relativi, le Reti Ecologiche sono presenti sia nella categoria 32 (insieme ai bacini idro-minerari ed alle coltivazioni di pregio certificate), che nella 37 “Altre aree di interesse conservazionistico”. Per migliorare la chiarezza delle categorie si suggerisce di inserire le Reti Ecologiche solo nella categoria 37. Si evidenzia inoltre che tra i vincoli relativi non sono state inserite le Zone Umide individuate a livello regionale (ulteriori, rispetto alle aree umide Ramsar riconosciute a livello internazionale): si richiede di aggiungere tali aree alla categoria n. 37, esplicitandole nella colonna di riferimento (vincoli relativi di esclusione_S1).</p> <p>9. L’individuazione delle aree idonee per quanto riguarda la componente paesaggio dovrà essere verificata alla luce delle disposizioni normative del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (approvato con DCR n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017) nel loro complesso.</p> <p>10. Categoria 32: Tra i Vincoli relativi di esclusione sono indicate le aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05. Al riguardo si ritiene opportuno dettagliare meglio sia la categoria sia i vincoli</p> <p>11. Categoria 43: Aree agricole a alto valore naturale (AVN): Si chiede che tali aree comprendano i terreni ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso del suolo, individuati e cartografati nella Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte adottata con DGR n.75-1148 del 30 novembre 2010.</p> <p>12. Si chiede inoltre che l’individuazione delle aree idonee tenga conto e valuti ulteriori Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle aree in cui si sviluppa un reticolo irriguo poiché le attività di bonifica e irrigazione costituiscono un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, tutela e valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. In questo ambito si chiede di valutare l’interferenza con superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili. <p>13. Si chiede inoltre che l’individuazione delle aree idonee tenga conto e valuti ulteriori Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’interferenza nei confronti della fauna selvatica, come ad esempio le comunità ornitiche; - alle interferenze con le colture in atto al fine di individuare specifiche misure di mitigazione; - alle misure di compensazione ambientale che non si esauriscano in una mera funzione di mascheramento visivo e di mitigazione paesaggistica ma che abbiano una coerenza con i servizi ecosistemici perduti. <p>14. Data la vastità delle aree di ricerca individuate per il Piemonte, al momento della scelta per la localizzazione dei pozzi sarà necessario scendere nel dettaglio locale dei</p>	<p>7. Tale strato informativo è sicuramente utile per gli studi di dettaglio da condursi in sede di VIA. Potrebbe essere inserito come strato di base nel webgis, da arricchire eventualmente con i contributi di altre Regioni, utile per le successive progettazioni.</p> <p>8. si è raggiunto tale chiarimento mantenendo tale tipologia di aree nella categoria 37, che è un vincolo di approfondimento. Alla categoria 37 sono state aggiunte le zone umide regionali.</p> <p>9. il vincolo 28 è stato aggiornato con il riferimento ai beni tutelati dai piani paesaggistici regionali.</p> <p>10.Recepita e vincolo 32 aggiornato</p> <p>11. tali aree sono oggetto di tutela del PPR, rientreranno negli ambiti del vincolo n. 28</p> <p>12. Per quanto non ricompreso nei vincoli 32 e 43, è stato possibile considerare un nuovo vincolo con la caratteristica di "aggiuntivo di esclusione" cat. 33.a “Aree agricole servite da reticoli e grandi impianti irrigui”.</p> <p>13. In merito alle seguenti richieste si precisa che sono stati introdotti numerosi vincoli mirati alla tutela della biodiversità. Tali approfondimenti non sembrano essere appropriati alla scala di questa pianificazione, quanto piuttosto alle analisi da condurre nell’ambito dei procedimenti di VIA.</p> <p>14. è stato considerato come vincolo di attenzione/approfondimento nelle successive fasi valutative sito-specifiche per le zone classificate a pericolosità media o bassa di rischio idraulico, inserito nella cat. 3</p> <p>IMPATTI ATTIVITA’</p> <p>1.il cap. 3.2 del RA descrive i potenziali impatti delle attività sulle diverse matrici ambientali e con riferimento alle diverse fasi di estrazione degli idrocarburi (attività upstream). Tale analisi è stata condotta ad un livello appropriato alla presente pianificazione.</p> <p>2. la tabella richiamata è riportata così come tratta dalla pubblicazione citata in didascalìa; la casistica è comunque ampiamente trattata nel par 3.2.1 del RA. La considerazione di valori relativi di magnitudò di criticità e minacce, sempre ammesso che siano disponibili dati di letteratura, non è tuttavia ritenuta significativa, laddove scopo delle analisi condotte è quello di fornire una informazione rispetto a tutti i possibili impatti sulle diverse componenti ambientali a prescindere dalla loro entità</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Tali elementi, per gli indicatori di contesto, sono già definiti nell’ambito delle normative. Ulteriori approfondimenti saranno condotti nell’ambito dell’attuazione del monitoraggio e della collaborazione tra Autorità competente, Autorità Procedente e SNPA (D.Lgs 152/2006).</p> <p>2. Si è tenuto conto di questo indicatore nel piano di monitoraggio, dove è previsto il monitoraggio della superficie e della copertura forestale.</p> <p>3. Per la scelta degli indicatori di contesto si è fatto riferimento ad informazioni omogenee su tutto il territorio interessato dal piano. Nel corso dell’attuazione del monitoraggio verrà valutata la disponibilità di</p>
--	--	--

		<p>territori che verranno circoscritti per conoscere il tipo di dissesto eventualmente presente. Ci si riferirà al PAI aggiornato con le indagini derivanti dai piani regolatori locali e alle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio alluvioni per i corsi d'acqua e per i conoidi.</p> <p>IMPATTI ATTIVITA'</p> <p>1. In generale il Rapporto Ambientale avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sulle differenze di impatto esistenti tra il livello di prospezione, corrispondente ad una attività tecnico scientifica di superficie, condotta attraverso prove geofisiche che impattano sulla superficie del suolo (geoelettriche, geomagnetiche e sismiche) o a piccola profondità (sismiche con brillamento di piccole cariche in foro) e il livello concernente la fase di perforazione di pozzi esplorativi che prevedono solitamente l'attraversamento degli acquiferi presenti con l'installazione di tutta l'attrezzatura di completamento e la successiva infrastrutturazione per il trasporto del greggio alla raffineria nel caso di esito positivo della ricerca</p> <p>2. Si evidenzia ancora che alcune criticità e minacce riportate nella tabella 9 (pag. 110 dell'allegato 6), in alcuni casi permangono in tutte le quattro fasi upstream, e non sono solo ascrivibili ad una o all'altra, come per esempio gli impatti generati sul clima acustico dei mezzi di lavoro o quelli sulla vegetazione, la fauna e gli ecosistemi causati dalla potenziale dispersione di inquinanti. Si riterrebbe altresì utile che la tabella riportasse un valore relativo atto a distinguere la magnitudo di tali criticità/minacce, al passaggio dall'una all'altra categoria di intervento.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Rispetto all'elenco di indicatori presentati restano comunque elementi poco chiari quali l'unità di misura, la periodicità di aggiornamento e l'effettiva applicabilità (facilità di misurazione).</p> <p>2. Relativamente al monitoraggio ambientale del PITESAI si invita a tener conto del parametro relativo alla deforestazione, ad esempio un indicatore utile può essere il seguente: superficie/ha e localizzazione."</p> <p>3. il piano di monitoraggio del PITESAI può avvalersi degli indicatori del Ppr, ricordando, tra gli indicatori di contesto, lo "Stato di conservazione dei beni paesaggistici" e tra gli indicatori di attuazione, la "Variazione della percezione paesaggistica".</p> <p>4. Riguardo al tema "Uso e copertura del suolo" si segnalano gli indicatori relativi al "Consumo di suolo" inseriti tra gli indicatori di contesto dal Piano di monitoraggio del Ppr;</p> <p>5. relativamente al Monitoraggio ambientale, nel corso delle attività previste nel Piano, si chiede che siano individuati indicatori funzionali alla valutazione del consumo di suolo. In quest'ottica si chiede di aggiungere almeno un indicatore legato al consumo di suolo della I e II classe di capacità d'uso del suolo.</p>	<p>tali informazioni.</p> <p>4. Nel piano di monitoraggio sarà monitorato il consumo di suolo nei diversi ambiti, tra cui anche quello agricolo. Per ulteriori indicatori è comunque necessario disporre di informazioni omogenee su tutto il territorio interessato dal piano. Nel corso dell'attuazione del monitoraggio verrà valutata la disponibilità di tali informazioni.</p> <p>5. Come punto 4</p>
27	Comune di Picerno - Provincia di Potenza (cod. elab. MATTM/2021/0097698)	<p>GENERALE</p> <p>Vengono riportate le osservazioni della provincia di Potenza, della Regione Basilicata inviate durante la fase di scoping, e alcune delibere dal 2013 sul tema del petrolio.</p>	<p>GENERALE</p> <p>Recepite nella versione del Piano e del RA di luglio 2021, andate poi in consultazione pubblica. I particolari sono demandati alle Osservazioni della Provincia di Potenza (vedere osservazione n. 38) e alla Regione Basilicata (vedere osservazione n. 52).</p>
28	Lista Civica ENERGIA CIVICA - CON VOI PER CHIOGGIA	<p>VINCOLI</p> <p>Si richiede che venga effettuata una modifica cartografica sul divieto di Venezia</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Recepita come segue: nel Piano è considerato come vincolo assoluto cat.</p>

	(cod. elab. MATTM/2021/0097689)	(Figura 3.1-10 pag. 166) con l'esclusione di alcune aree a N e NE. GENERALE È richiesto l'inserimento di precisazione relativa alle dismissioni in Alto Adriatico	n. 2. In figura 3.1.10 pag. 189 del Piano compare un'area blu corrispondente alle concessioni presenti nell'alto Adriatico che in quanto esistenti vanno verificate. GENERALE Per le dismissioni in alto Adriatico si segnala che i dettagli sono riportati par. 2.2.4 a pag. 164 e al par. 3.3 a pag. 194 del Piano.
29	Acquedotto Pugliese - Coordinamento Industriale e Servizi Tecnici - Allegato (cod. elab. MATTM/2021/0097694 e ALL.1)	VINCOLI Richiede di inserire un vincolo di divieto intorno alle fonti idropotabili/ di vietare nuove concessioni nell'intorno e rivalutare impianti esistenti in funzione di detta distanza nelle regioni di Puglia, Basilicata e Campania.	VINCOLI RECEPITA: Il vincolo richiesto ricade nella cat. 5 dei vincoli assoluti della Tab. 1.3.1 del Piano, come segue: "Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)"
30	Regione Marche Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica (cod. elab. MATTM/2021/0097715)	CONTENUTI PIANO 1. Occorre definire un percorso, evidenziato mediante una traiettoria costituita da previsioni numeriche, attraverso il quale sia possibile accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. Per costruire tale traiettoria occorrerà predisporre una tabella nella quale siano indicate tutte le concessioni in essere con le relative date di scadenza, la produttività in TEP e quindi il potenziale emissivo in termini di CO2 equivalente. Una ulteriore tabella dovrebbe contenere una ragionevole previsione dei medesimi parametri per le concessioni di estrazione che saranno o potrebbero essere attivate in futuro. 2. Al fine di raggiungere l'obiettivo del Piano e di rispettare i target stabiliti a livello nazionale ed europeo, occorre una precisa modulazione della durata di tutti i tipi di permessi al fine di attuare una reale transizione ecologica, ovvero passare dall'utilizzo di fonti fossili a fonti energetiche alternative, entro il 2050. 3 Poiché la destinazione della maggiorazione dei canoni concessori è stabilita all'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, laddove si fa riferimento genericamente ad altri oneri relativi all'articolo stesso, si ritiene possibile istituire un quadro economico, al momento assente, da destinare a misure finalizzate all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività upstream e al sostegno del processo di decarbonizzazione. 4. Non si comprende tuttavia come il consentire presentazione di istanze di prospezione e di permesso di ricerca in aree idonee possa essere coerente con l'obiettivo dichiarato di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. 5. Nell'Appendice A alla Proposta si riporta la metodologia delle analisi CBA e multicriteri (MCA) per la dismissione o il non rinnovo delle concessioni. Non è chiaro se tali analisi sono state effettuate e se esistano elenchi sia delle prosecuzioni sia delle disattivazioni – anche anticipate – delle concessioni in essere o già approvate, con il relativo beneficio in termini di mancate emissioni di gas climalteranti. In ogni caso si chiede di inserire elenchi e beneficio ambientale nella Proposta e nel RA prima dell'approvazione del PITESAI. 6. Si reputa necessario un raccordo con gli altri strumenti di pianificazione nazionali, già approvati o in via di approvazione, che prevedono misure direttamente o indirettamente collegate al contrasto del cambiamento climatico: PNACC, PNIEC, PINCIA. 7.Si chiede di aggiornare i documenti di Piano secondo le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche e quindi di tarare misure e target del piano di monitoraggio ambientale in funzione anche di quanto si evince dal Sesto Rapporto di Valutazione	CONTENUTI PIANO 1. come descritto nel par. 2.2.1 da pag. 36 a pag. 37 <i>il permanere nel breve - medio periodo di attività di coltivazione in corso fino al completamento della loro produzione (è molto improbabile che a seguito della adozione del PITESAI ne partiranno di nuove), ove questo non pregiudichi interessi ambientali assoluti, non è incongruente con gli obiettivi di decarbonizzazione sopra indicati per le seguenti ragioni</i> di cui ai punti 1-2-3-4 riportati in tali pagine. Per tale motivo non si è ritenuto congruo recepire questa osservazione. 2. I criteri impiegati dal Piano sono specificatamente definiti nel par. 1.3.1 e 1.3.2 del Piano. A riguardo si evidenzia la definizione dei criteri economici riportata a pag. 77 (si veda secondo capoverso) e 78. Il Piano chiarisce inoltre da pag. 30 a pag. 31 le specifiche ragioni secondo le quali: "il permanere nel breve - medio periodo di attività in corso fino al completamento della loro produzione (è molto improbabile che a seguito della adozione del PITESAI ne partiranno di nuove), ove questo non pregiudichi interessi ambientali assoluti, non è incongruente con gli obiettivi di decarbonizzazione." Si rimanda in particolare ai punti da 1 a 4 di cui alle predette pagine. 3. ogni Regione nell'ambito dei protocolli sulla gestione delle royalties potrà agire in tal senso. Si veda anche quanto riferito in tema di royalties a pag. 33 del Piano. 4. si rimanda al riscontro di cui al punto 1-2 delle presenti richieste in parola. 5.Nell'Appendice A è stato inserito il paragrafo relativo al "Beneficio per le emissioni evitate" e agli altri benefici ambientali come richiesto. Si rimanda poi alla Trasmissione di elementi in risposta alla richiesta di chiarimenti di ASSORISORSE e Allegato in sede di consultazione VAS.-MATTM/2021/0093473 e ALL.1. 6. si rimanda a quanto riferito Nel paragrafo 4.2 e all'allegato 2 del RA in materia di coerenza sui Piani e programmi pertinenti con il Pitesai. 7. Il monitoraggio è stato aggiornato e trattato nel capitolo 9 del RA. CONTENUTI RA L'argomento viene trattato nel cap. 7 "Effetti ambientali del Pitesai" del RA. Misure di mitigazione, nel caso del Pitesai, possono essere individuate nei vincoli relativi di approfondimento, che tengono conto di

	<p>dell'IPCC."</p> <p>CONTENUTI RA Si ritiene imprescindibile l'inserimento di coerenti misure di mitigazione e compensazione, a cui progettisti potranno far riferimento, quantomeno a livello di tipo di attività e di impianto.</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE Si ritiene necessario integrare il RA e quindi valutare adeguate alternative di Piano, ad esempio variando le modalità di applicazione di alcuni dei criteri già stabiliti.</p> <p>VINCOLI 1. I criteri ambientali dovrebbero prevedere già nel Piano la frequenza di aggiornamento in relazione alla natura e variabilità degli stessi. 2. La qualità del risultato dell'applicazione dei criteri ambientali e quindi del Piano sono strettamente correlati al dato utilizzato: disponibilità, affidabilità e metodologia applicata. Risulta pertanto necessario un confronto adeguato tra le varie realtà territoriali, che per alcune componenti ambientali potrebbero avere differenti livelli di approfondimento. 3. I territori che comprendono la presenza di area di particolare pregio nel caso specifico si ritengono prioritari, quali Siti UNESCO, siti appartenenti alla Rete Natura 2000, e aree ZTB andrebbero tutelate attraverso un vincolo assoluto. 4. Dovrebbe essere inoltre valutata l'opportunità di istituire, per le aree limitrofe, un vincolo relativo di esclusione. 5. Si ritiene infine opportuno escludere le deviazioni direzionate orizzontali sottostanti ad aree vincolate. (Tabella 2.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num.9 e 14 e 11) 6. Per le aree individuate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) si suggerisce di valutare l'opportunità di tenere in considerazione, tra i criteri ambientali, anche le zone di protezione (Tabella 2.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num.5) 7. Valutare, per le aree individuate come riferimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 76 del D.lgs. 152/2006) se considerare un vincolo assoluto in luogo di un vincolo relativo 8. Andrebbe maggiormente dettagliato il criterio per i centri urbani ed in particolare le modalità di applicazione del vincolo per insediamenti e attività umane e andrebbe valutata l'istituzione di vincoli assoluti in relazione alla densità di urbanizzazione ed eventuali vincoli per un intorno definito (Tabella 2.3- 1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI num. 25). 9. Per quanto riguarda gli "impianti a rischio di incidente rilevante ex D.lgs. 2015 n105" si fa presente che esistono già delle limitazioni nelle autorizzazioni che dovrebbero portare all'applicazione di un vincolo assoluto 10. per quanto concerne le Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, auspica che eventuali aree di reperimento che si sovrappongano, anche solo parzialmente, alle aree individuate dagli studi presentati dalle AAto alle Regioni al fine della individuazione definitiva delle Aree di Salvaguardia (ex art. 94 D.lgs. 152/2006), vengano escluse.</p>	<p>tutte le sensibilità/vulnerabilità del territorio emerse dalle analisi condotte e dalle osservazioni. Tali vincoli, ad una successiva fase di valutazione ambientale (VIA, Vinca, ecc) possono costituire motivo di esclusione, andando a mitigare ulteriormente i potenziali impatti delle attività. Inoltre i vincoli considerati sono stati dichiarati "dinamici ed adattivi", pertanto in continua evoluzione/aggiornamento al fine di contenere quanto più possibile gli effetti imprevisi</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE I criteri ambientali di esclusione (sia assoluti che aggiuntivi) hanno pesi uguali. Nel cap. 7 del RA è stata considerata l'alternativa derivante dall'applicazione dei soli vincoli assoluti.</p> <p>VINCOLI 1.Recepita nel par. 1.3.1 del Piano. Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al presente Piano, il Mite aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all'ufficio competente della DGISSEG. Il Mite effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. 2. tale problematica è principalmente legata all'assetto normativo nazionale e regionale e alle modalità di attuazione di tali normative. In questa sede si è cercato di utilizzare tutti i dati disponibili a livello nazionale e regionale, in modo quanto più omogeneo possibile sull'intero territorio interessato 3. è solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione, poiché entrambi comportano la medesima esclusione. 4. Considerato se previsto da atti regionali (si veda paragrafo 1.3.1) 5. Le perforazioni direzionate o orizzontali sono state considerate da escludersi nella tabella dei vincoli per quanto riguarda l'area relativa al divieto delle 12 miglia (da normativa) e le aree di subsidenza (cat. 15 della tab. 1.3.1) e quelle caratterizzate da sinkhole (cat. 16 della tab. 1.3.1). 6. la dicitura del vincolo nella cat. 5 relativa all'art. 94 del D.lgs. 152/2006 è stata modificata a questo scopo. 7. è solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli aggiuntivi di esclusioni e vincoli assoluti, poiché entrambi comportano la medesima esclusione come descritto nel Piano al par. 1.3.1 e nel RA. 8. come indicato in nota a piè di pagina n.15 della tabella 1.3.1 del Piano, si specifica la fonte e metodologia adottata per produrre il layer cartografico relativo a tale categoria: I dati vettoriali del vincolo "Insediamenti e attività umane (aree urbane)" sono prodotti utilizzando la metodologia descritta in Munafò (2021) per il calcolo della densità delle superfici artificiali all'interno delle aree urbanizzate. Il dato di input è il raster del suolo consumato (dato ISPRA, risoluzione spaziale 10 metri), da cui è stata calcolata la densità media di suolo consumato</p>
--	---	--

		<p>MONITORAGGIO</p> <p>1.. Gli indicatori di contesto non sono adeguatamente correlati alle azioni di Piano: ad esempio, per l'ambiente marino, si fa riferimento soltanto ad indicatori di qualità delle acque costiere, mentre ricerca, prospezione e coltivazione avvengono a distanza dalla costa. Si ritiene inoltre indispensabile l'inserimento di adeguati indicatori di contesto relativi alle acque marine (oggetto di circa metà del Piano) e dei relativi indicatori di contributo. "</p> <p>2.L'assenza, nel piano di monitoraggio, di una relazione esplicita tra indicatori e azioni di piano, inficia l'efficacia degli indicatori di contesto (che comunque essendo abbondanti coprono quasi tutti gli aspetti necessari) e non rende possibile l'identificazione di adeguati indicatori di contributo e delle relative eventuali misure correttive di cui all'art. 18, commi 2-bis, 2-ter, 3 del D.lgs. 152/2006.</p> <p>3. si ritiene imprescindibile l'inserimento di un indicatore di contesto relativo ai gas serra e il corrispondente indicatore di contributo, attraverso il quale sia possibile misurare il contributo del PiTESAI al raggiungimento degli obiettivi ambientali OA2 – OA4.</p> <p>4. Occorrerà infine inserire le possibili misure correttive (D.lgs. 152/2006, art. 18, commi 2-bis, 2-ter, 3).</p> <p>5. Si chiede di aggiornare i documenti di Piano secondo le più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche e quindi di tarare misure e target del piano di monitoraggio ambientale in funzione anche di quanto si evince dal Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC.</p> <p>6. Tabella 9-1: sistema obiettivi ambientali – indicatori di contesto del RA, tra gli aspetti ambientali di cui al D.lgs 152/06 allegato VI lett. F, non viene riportato e analizzato l'ambito ARIA, tuttavia al capitolo 5 "Ambito territoriale e inquadramento ambientale" viene approfondito il paragrafo relativo a Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti. Sarebbe pertanto opportuna un'integrazione.</p>	<p>tramite un'elaborazione a finestra mobile in un raggio di 300 metri. La densità media di suolo consumato è stata quindi classificata utilizzando le soglie di densità delle superfici artificiali definite nell'ambito dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nei relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (obiettivo 11). In particolare, il vincolo "Insempiamenti e attività umane (aree urbane)" sono i pixel la cui densità media è maggiore del 50%. (Bibliografia Munafò, M., 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21. ISPRA, Roma).</p> <p>9. è solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli aggiuntivi di esclusioni e vincoli assoluti, poiché entrambi comportano l'esclusione come descritto nel Piano e nel RA. È comunque un vincolo aggiuntivo di esclusione per quanto previsto dalla normativa di settore.</p> <p>10. le aree di salvaguardia (ex. art. 94) sono escluse per effetto del vincolo di cui alla cat. 5 della tab. 1.3.1</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1.Nel piano di monitoraggio sono stati esplicitati gli indicatori relativi all'ambiente prettamente marino. Molti di questi saranno però popolabili in funzione dell'avanzamento delle attività di monitoraggio condotte nell'ambito dell'attuazione della MSFD.</p> <p>2.Il piano di monitoraggio ha perfezionato il sistema degli indicatori e la relazione con le azioni (cap. 9 del RA).</p> <p>3. Il piano di monitoraggio prevede tra gli indicatori di contributo quelli relativi al monitoraggio delle emissioni di gas climalteranti riconducibili alle attività del settore upstream, ricomprendendo anche le emissioni risparmiate correlate alla riconversione in impianti ad energie rinnovabili</p> <p>4. nel caso del monitoraggio le misure correttive vengono individuate qualora di riscontrassero effetti negativi imprevisti. Nell'ambito dell'aggiornamento del Piano si terrà conto degli esiti del monitoraggio.</p> <p>5. Gli indicatori definiti nel piano di monitoraggio rispondono agli obiettivi normativi in tema di cambiamenti climatici.</p> <p>6.Recepita nella tabella 9.1 del RA.</p>
31	Parco regionale dei Monti Picentini (cod. elab. MATTM/2021/0097721)	<p>AMBIENTALE</p> <p>La proposta di PIANO risulta carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio.</p> <p>VINCOLI</p> <p>Si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire condizione di assoluta non idoneità ai fini del PiTESAI.</p>	<p>AMBIENTALE</p> <p>Il Piano e il Rapporto Ambientale contengono una puntuale descrizione di tutte le attività di ricerca, esplorazione e coltivazione del settore dell'upstream al par. 2.1 del Piano. È stata aggiornata e integrata una trattazione approfondita per quanto riguarda le attività di recupero secondario e terziario (par. 2.1.3 del Piano). Non sono invece approfondite le fasi di lavorazione del petrolio in quanto non pertinenti il Piano stesso.</p> <p>VINCOLI</p> <p>Le aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, più tutte le varie aree protette a mare e sul territorio nazionale sono state considerate come vincolo aggiuntivo di esclusione, che hanno stesso potere escludente dei vincoli assoluti, come definito nel Piano</p>

			(par. 1.3.1): “vincoli aggiuntivi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;”
32	Sig.ra Rosa D'Amato (cod. elab. MATTM/2021/0097746)	<p>GENERALE Si richiede di interrompere ogni attività esistente riguardante gli idrocarburi site in aree considerate non idonee</p> <p>TRANSFRONTALIERA Si richiede di effettuare studi atti a valutare gli effetti transfrontalieri nonché la notifica a tutti gli Stati potenzialmente interessati dalle attività</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO Si richiede di escludere dalle aree PITESAI quelle relative alla costa ionica calabrese e quelle all’interno del golfo di Taranto per subsidenza e faglie attive</p> <p>SOCIO-ECONOMICO ULA non coerenti: Per “giustificare” le attività legate agli idrocarburi vengono utilizzati parametri legati alle ULA abbastanza incongruenti.</p>	<p>GENERALE Relativamente alle attività esistenti in aree non idonee, il Piano ha predisposto una serie di casistiche che, considerando anche la normativa vigente, disciplina le attività già presenti sul territorio come descritto al cap. 3 del Piano.</p> <p>TRANSFRONTALIERA Le motivazioni del mancato recepimento di tale richiesta sono state descritte con adeguato approfondimento nel cap. 5.2 “Esclusione di impatti transfrontalieri” del RA e nel par. 1.1.3 a pag. 22 a pag.23 del Piano (nota a piè di pagina n.4).</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO L’eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all’applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. in particolare per la richiesta specifica, queste saranno escluse qualora interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione n.15-subsidenza e n.31-faglie attive e capaci per come definite nel Piano.</p> <p>SOCIO-ECONOMICO Le argomentazioni da cui discendono le ULA sono state trattate nel paragrafo 5.3.4 del RA.</p>
33	Italia Nostra (Salerno) (cod. elab MATTM/2021/0097725)	Vedere osservazione n. 1 e 46	Vedere riscontro a osservazione n. 1 e 46
34	Comune di Rapolla - Provincia di Potenza (cod. elab MATTM/2021/0097719)	Vedere osservazione n.5	Vedere riscontro a osservazione n.5
35	Associazioni ambientaliste Mediterraneo no triv e No scorie Trisaia (cod. elab. MATTM/2021/0097726)	<p>GENERALE Il procedimento di consultazione pubblica atteso da anni è di vitale importanza per il futuro dei territori e dei nostri mari ma purtroppo non ha avuto eco mediatico e non sono state neppure avvisate le istituzioni in modo adeguato.</p> <p>Nel PITESAI non appare essere analizzato l'aspetto di un piano exit fossile per la Val D'Agri.</p> <p>Non sono stati considerati i piani paesaggistici regionali, il mercato agroalimentare, gli ordigni inesplosi sui fondali marini in Adriatico, gli accordi internazionali firmati dall'Italia.</p> <p>AMBIENTALE 1.Non è stata considerata la fragilità idrogeologica, il sistema idrico e i bacini idrici della Basilicata. Stessa cosa per le acque termali e minerali e le sorgenti della Basilicata, alcune delle quali utilizzate per uso irriguo. Le associazioni si lamentano</p>	<p>GENERALE Il procedimento di consultazione pubblica ha seguito l’iter della pubblicazione e consultazione previsto per tutti i Piani Nazionali (cap. 1.1 del RA).Come chiarito nel par. 1.3.2 del Piano a pag. 82 “La valutazione di scenari alternativi di sviluppo economico del territorio, che potrebbero anche discostarsi dal settore energetico, è infatti un obiettivo molto più ampio rispetto a quello perseguito per mandato di legge dal PITESAI; detta valutazione, richiederebbe di mettere in campo attività valutative più complesse e dettagliate. Volendo delineare un percorso metodologico, in prima analisi andrebbero individuate le principali vocazioni economiche del territorio, e quindi occorrerebbe individuare quali investimenti sia opportuno fare in questi settori e quali sono effettuabili in prossimità delle aree dismesse. Successivamente andrebbero quantificati tali investimenti e quindi valutato il loro effetto in termini di impatto ambientale e socioeconomico.”. Si evidenzia anche quanto riferito a pag. 33 del par. 1.2.2 del Piano “A seguito della</p>

		<p>anche per non aver considerato le falde acquifere sotterranee della Regione stessa.</p> <p>2.Si specifica che gli aspetti relativi alle “faglia sismica in Val D’Agri e Mar Jonio” non sono stati considerati nell’elaborazione del Pitesai, né la reiniezione in queste zone.</p> <p>3.Si riporta che la frequenza di sismi in Oklahoma e Texas è cresciuta per l’iniezione delle acque di smaltimento. E che questi aspetti non sono stati considerati.</p> <p>4.Non sono stati considerati gli incidenti presso i pozzi. Tra le osservazioni si riporta anche che non sono stati tenuti in considerazione gli aspetti paesaggistici, i parchi e le aree naturali, e gli aspetti agroalimentari.</p> <p>5. L’effetto dell’idrogeno solforato in atmosfera non appare esser stato considerato.</p> <p>6. L’area Jonica e l’area del basso adriatico è stata individuata dalla stessa ISPRA come area di massima tutela per i cetacei e di conservazione prioritaria di Alto mare. Non è stata considerata.</p> <p>7. non sono stati considerati i fanghi di perforazione offshore, i siti archeologici di Puglia, Calabria, Basilicata, il rischio di frane sottomarine, il pericolo di ricerca con airgun.</p> <p>8.Non sono state considerate le aree di nursery di specie di interesse commerciale.</p> <p>TRANSFRONTALIERA</p> <p>In ottemperanza alla normativa europea che prevede rischio transfrontaliero sulle ricerche petrolifere offshore il ministero dell’ambiente non può approvare il PITESAI se non avvia una consultazione pubblica con tutti gli altri stati che si affacciano sul Mediterraneo e per quanto riguarda il mar Adriatico con Albania e i paesi della ex Jugoslavia .</p>	<p><i>adozione del PITESAI saranno considerati dal MITE, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico e con le Regioni, opportuni percorsi di reskilling e di creazione di nuove attività lavorative, anche in settori non energetici, che reimpieghino la manodopera locale, anche per le aree che risulteranno idonee ma per le quali comunque verrà in prospettiva a mancare l’occupazione per l’esaurimento naturale dei giacimenti, promuovendo l’utilizzo delle royalties da parte delle Regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno, per la realizzazione di progetti locali che nel corso del tempo riassorbano l’occupazione”.</i></p> <p>I vincoli aggiuntivi di esclusione n. 20, 28, 32, 33.a, e quelli di approfondimento 37, 43, 48 della tabella 1.3.1 del Piano tengono conto degli ordigni presenti sul fondale marino, i piani paesaggistici regionali, dell’agricoltura, dei distretti agroalimentari.</p> <p>Gli accordi internazionali sul clima firmati dall’Italia sono trattati nel capitolo 1.2.1 del Piano.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>1.Con l’inserimento di nuove categorie di vincoli di esclusione e vincoli di approfondimento, e la modifica e integrazione delle precedenti, sono state considerate e recepite tutte le criticità sollevate in questa osservazione (tab. 1.3.1 del Piano). Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cat. 5 è stata estesa a tutto l’art. 94 del D. lgs. 152/06 e s.m.i. e non solo al comma 4 - cat. 29 : Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; - cat. 32: Aree ricadenti all’interno di Bacini idro-minerari, nelle aree interessate da coltivazioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.) e da altre specificità individuate dalle Regioni. - Cat 44: Aree di ricarica delle falde acquifere di grande estensione. <p>2.Gli aspetti relativi alle faglie attive e capaci sono stati a lungo trattati nel capitolo 5.3.9 del RA. Non può essere condotto in un Piano di carattere nazionale uno studio sitospecifico per ognuna delle singole faglie del catalogo ITHACA. Per ovviare a ciò è stato inserito il vincolo aggiuntivo di esclusione – cat. 31: Aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale - le Faglie attive e capaci. Nelle motivazioni si specifica quanto segue:</p> <p><i>“Nelle zone in cui sono presenti faglie potenzialmente attive, e faglie attive e capaci, si esclude ogni forma di sovrappressione nei livelli che vadano a interferire, o vicini, con le suddette faglie (in caso di lineamenti dettagliatamente localizzati e definiti spazialmente). Questo aspetto è relativo alla estrazione e produzione di idrocarburi in quanto il presente Piano non è relativo agli stoccaggi e alla geotermia. Si ritiene inoltre di escludere qualsiasi tipo di operazione di perforazione o realizzazioni di centrali di trattamento in corrispondenza di faglie attive con evidenza superficiale, e quindi facilmente identificabili. In questo caso il vincolo di esclusione riguarda le attività da condurre nei titoli concessori. Nel caso</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>di faglie attive e/o capaci a ridosso di giacimenti attualmente in produzione si applicheranno gli ILG istituiti dal MiSE e in fase di aggiornamento, laddove non fossero già in corso. In merito alle “restanti zone” (con la relative zone di rispetto specifiche), così come definite nel RA, che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, sarà prevista - all’interno degli ILG in fase di aggiornamento, l’implementazione di protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi.”</i></p> <p>3.1 capitoli 2.1.3 del Piano e 3.1.3 del RA dedicati alla reiniezione sono stati oggetto di integrazione e approfondimento. Si precisa, che la normativa italiana prevede la reiniezione in giacimento solo dell’acqua di strato (D.Lgs. 152 del 2006, art. 104 comma 3). Anche la legge 239/2004 fa riferimento alla sola reiniezione delle acque di strato.</p> <p>Per le attività estrattive che comportano la reiniezione dei fluidi, si riporta per completezza quanto suggerito dagli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche, 2014”: <i>al fine di ridurre al minimo il potenziale impatto, per queste attività si raccomanda di:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. preservare il carico naturale originale, mantenendo il bilancio di fluidi estratti e reiniettati il più vicino possibile allo zero;</i> <i>2. mantenere la pressione di reiniezione il più possibile vicina a quella originale naturale, comunque da valutare in base ai test di iniettività.</i> <p>Premesso che le attività in Oklahoma e in Texas sono inquadrabili in un contesto geologico totalmente diverso da quello italiano, il tema della sismicità indotta e innescato è stato considerato nel capitolo 5.3.9 del RA, nonché più volte tenuto in considerazione nel capitolo 2.1.4 del Piano e 3.1.4, 3.2.7 del RA dove si approfondisce il tema dei monitoraggi e degli Indirizzi e Linee Guida e degli impatti sulla salute.</p> <p>4. Le tipologie di incidenti sono state trattate nel cap. 3.2.7 del RA sulla Salute Umana. Gli aspetti paesaggistici, i parchi e le aree naturali, e gli aspetti agroalimentari della Regione Basilicata, così come di tutte le Regioni interessate dall’ambito di riferimento del Pitesai sono stati tenuti non solo in considerazione, ma inseriti come vincoli assoluti e aggiuntivi di approfondimento (tab. 1.3.1). Gli aspetti agroalimentari sono trattati nel paragrafo 5.3.14 del RA.</p> <p>5. L’idrogeno solforato e l’impatto sulla salute è stato trattato nel capitolo 3.2.7 del RA</p> <p>6. Le aree a tutela dei cetacei sono state considerate sia nei vincoli assoluti qualora protette, sia nei vincoli di cui alle categorie 29 e 41 della tabella 1.3.1.</p> <p>7. queste categorie sono state trattate nei seguenti paragrafi del RA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fanghi di perforazione: 3.1.3 - ricerca con air-guns: 3.1.1 - siti archeologici: 3.2.3 <p>Sarà poi la valutazione sitospecifica anche per gli altri aspetti, non operabile alla visione del Piano, a definire la possibilità dell’attuazione di un progetto.</p>
--	--	--	--

			<p>8.le aree di nursery sono trattate nel capitolo 5.3.22 del RA.</p> <p>TRANSFRONTALIERA Le motivazioni del mancato recepimento di tale richiesta sono state descritte con adeguato approfondimento nel cap. 5.2 “Esclusione di impatti transfrontalieri” del RA e nel par. 1.1.3 a pag. 22 a pag.23 del Piano (nota a piè di pagina n.4).</p>
36	Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia (cod. elab. MATTM/2021/0097836)	Vedere Osservazione n. 13	Vedere riscontro all'Osservazione n. 13
37	Allegato Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia (All. 1 al cod. elab. MATTM/2021/0097836)	<p>Vedere Osservazione n. 13</p> <p>1.Si segnala che per tale Categoria non sono pervenute alla Regione Toscana specifiche richieste</p> <p>2. Nell'osservazione 6.2 di fase preliminare il NURV segnalava che non erano state cartografate all'interno del webgis le due centrali di raccolta e trattamento segnalate nel DP come presenti in Regione Toscana (Tabella 3.3-10 alle pagg. 89-90 del Rapporto Preliminare di VAS) e indicate nelle schede informative presenti all'interno del gis, relative alle concessioni di Tombolo e Pietramala; si suggerisce pertanto di integrare tali informazioni nella fase successiva. Si fa inoltre presente che, nonostante nel Catalogo all'interno degli “strati informativi di base” sia presente il tematismo “Centrali impianti piattaforme” (che comprende Centrali mare terra, Pozzi attivi e Impianti piattaforme), nel sistema informativo predisposto per il PITESAI, non sono cartografati i pozzi e le centrali presenti nelle due concessioni attive che interessano la Regione Toscana: Concessione di Coltivazione PIETRAMALA e Concessione di Coltivazione TOMBOLO. E' opportuno che Sistema informativo venga aggiornato con tali informazioni, o siano esplicitate le ragioni di tali assenze.</p> <p>3.Si segnala che i link, presenti nella Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere del RA, non risultano funzionanti.</p>	<p>Vedere riscontro all'Osservazione n. 13</p> <p>1.come mostrato nell'allegato 2 al Piano, per la Categoria 5 era stata inviata apposita richiesta con nota prot. 24836 del 06/08/2021 a tutte le Regioni interessate, inclusa la Regione Toscana. A valle di questa osservazione, è stata comunque inoltrata ulteriore richiesta con nota prot. 28323 del 21/09/2021.</p> <p>2.Integrato quanto richiesto sulla piattaforma webgis del Sinacloud.</p> <p>3.la tabella è stata aggiornata e corretta.</p>
38	Provincia di Potenza e Allegato Provincia di Potenza (cod. elab. MATTM/2021/0097823 e ALL.1)	<p>VINCOLI</p> <p>1.Si ritiene che i seguenti vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) • Natura 2000 – altri nuovi siti che includono habitat di particolare interesse naturalistico (montagne sottomarine, aree di canyon, aree di oasi idrotermali) • Zone umide della Convenzione di Ramsar • Invasi dighe e laghi • Siti Unesco <p>debbano essere inseriti tra i vincoli assoluti per consentire il rispetto degli obiettivi di salvaguardia e conservazione imposti dalle pertinenti normative e piani internazionali, europei, nazionali e regionali, rimandando a specifici tavoli con gli attori territoriali, prima dell'adozione del piano in argomento, l'eventuale inclusione in essi dei relativi buffer.</p> <p>2. tra i “vincoli relativi in ambito terrestre”, si ritiene necessario individuare altresì ulteriori categorie in particolare le aree contaminate e potenzialmente contaminate ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.</p>	<p>VINCOLI</p> <p>1.I siti elencati sono inclusi nei vincoli aggiuntivi di esclusione, che hanno la stessa valenza escludente dei vincoli assoluti. Questa parte relativa alla definizione dei vincoli è stata approfondita nel Piano, in particolare nel cap. 1.3.1, con le definizioni di ogni tipologia di vincolo migliorate per una maggiore comprensione che precedentemente appariva poco chiara. Nello specifico si definiscono i vincoli aggiuntivi di esclusione come elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate.</p> <p>2.Le aree contaminate e potenzialmente contaminate ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 sono già presenti nei vincoli aggiuntivi di esclusione (cat n. 19).</p> <p>3.La tempistica non permette di rimandare a tavoli tecnici con le Regioni per i vincoli relativi ad aree vulcaniche, aree soggette a subsidenza, aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico, SIN, SIR, aree con impianti RIR, aree interessate</p>

	<p>3. essere rimandati, per quanto attiene i vincoli catalogati come relativi di esclusione attinenti situazioni di rischi per il territorio (aree vulcaniche, aree soggette a subsidenza, aree suscettibili ai Sinkhole naturali o aree interessate dal processo morfogenetico carsico, SIN, SIR, aree con impianti RIR, aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale, aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale, aree inondate in scenari di crollo dighe etc.) ad appositi tavoli tecnici.</p> <p>4.Si richiede di specificare la dicitura della cat. 25: 'Insedamenti e attività umane': da specificare secondo ISPRA</p> <p>5. per il vincolo riguardante aree CNAPI, esser tenuto presente quanto stabilito al paragrafo del RA 5.3.23 Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, da cui si deduce per l'area che ospiterà il deposito ed un suo buffer (da rideterminare una volta stabilito il sito, a parere degli scriventi) la non idoneità per usi estrattivi e quindi il vincolo assoluto per tale area</p> <p>6.essere acquisiti, prima dell'adozione del Piano, per l'ambito geografico del piano in oggetto, gli strati informativi segnalati come incompleti.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>1.È necessario aggiungere i dati e gli studi attualmente a disposizione per connotare gli impatti ambientali propri delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione sul territorio nazionale' ed anche il relativo indotto (inquinanti atmosferici, gas climalteranti, impatti sulle matrici ambientali ecc)</p> <p>2.tra i piani influenzati dal PiTESAI, e con i quali quest'ultimo avrà rapporto, vanno aggiunti anche i Piani Territoriali di Coordinamento, redatti ed approvati dalle Province, in forza dell'art 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i. e delle pertinenti normative urbanistiche regionali, che determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio.</p> <p>3.Va necessariamente aggiunta nelle analisi di valutazione degli impatti ambientali (anche quelli secondari) una caratterizzazione dettagliata di probabilità, frequenza, area geografica e popolazione potenzialmente interessate, con valutazioni a breve, medio e lungo termine; valutazioni della permanenza e/o temporaneità ed eventuale reversibilità degli impatti. Ancora ne va analizzato il carattere sinergico, cumulativo e gli effetti domino. Va aggiunta anche la gamma delle BAT per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente e attenzione va posta anche agli impatti relativi alla chiusura mineraria di pozzi rilevatosi sterili e alle fasi di dismissione e possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Definizione del sistema di monitoraggio ambientale del PiTESAI, sarebbe stato necessario averne già il dettaglio del sistema di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali</p> <p>SALUTE</p> <p>Nell'impostazione del monitoraggio dovranno essere inseriti, tra gli indicatori relativi alla popolazione e 'salute umana', Indicatori Socio-sanitari correlati alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui al presente piano, tra cui, a titolo di esempio e ovviamente non esaustivi: mortalità generale della popolazione e mortalità specifica per età e genere, mortalità per cause.</p> <p>GENERALE</p> <p>Appare opportuno che lo stesso PiTESAI debba essere sottoposto ad aggiornamento</p>	<p>da fenomeni di fagliazione superficiale, aree caratterizzate da una sismicità elevata secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale, aree inondate in scenari di crollo dighe etc.</p> <p>Questi vincoli sono stati tutti inseriti nelle categorie riportate nella tabella 1.3.1 del Piano, con il supporto tecnico scientifico di ISPRA. Le Regioni sono state coinvolte nella fase di richiesta dei layer e strati informativi per il completamento cartografico e la definizione delle aree idonee. Le richieste inviate alle Regioni e le risposte delle stesse sono riportate nell'Allegato 2 del Piano. Per il Piano in parola è stata rilasciata l'intesa in Conferenza Unificata in data 16.12.2021 in cui hanno partecipato le Regioni.</p> <p>4.Nella nota a pie di pagina n. 15 della tab. 1.3.1 per la categoria n. 25, I dati vettoriali del vincolo "Insedamenti e attività umane (aree urbane)" sono stati prodotti utilizzando la metodologia descritta in Munafò (2021) per il calcolo della densità delle superfici artificiali all'interno delle aree urbanizzate</p> <p>Il dato di input è il raster del suolo consumato (dato ISPRA, risoluzione spaziale 10 metri), da cui è stata calcolata la densità media di suolo consumato tramite un'elaborazione a finestra mobile in un raggio di 300 metri. La densità media di suolo consumato è stata quindi classificata utilizzando le soglie di densità delle superfici artificiali definite nell'ambito dell'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nei relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (obiettivo 11). In particolare, il vincolo "Insedamenti e attività umane (aree urbane)" sono i pixel la cui densità media è maggiore del 50%.</p> <p>5.Le aree CNAPI per definizione sono state già inserite tra i vincoli aggiuntivi di esclusione alla cat. 8 della tab. 1.3.1.</p> <p>6.Come descritto precedentemente, gli strati informativi mancanti sono stati richiesti alle Regioni e integrati qualora resi disponibili. Maggiori dettagli sono illustrati nell'Allegato 2 del Piano.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>1.La parte relativa ai dati sugli impatti ambientali, i è stata recepita nel par. 7 del RA sui potenziali impatti delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione. In questa c'è il focus sui "Monitoraggi ambientali volti a valutare l'impatto ambientale derivante dallo scarico/reiniezione in mare delle acque di produzione delle piattaforme offshore".</p> <p>2.Per i piani territoriali regionali di coordinamento sono presenti nel par. 4.2 del Rapporto Ambientale e nell'Allegato 2 del RA. Circa le pertinenti normative urbanistiche regionali, se ne è tenuto conto nei vincoli aggiuntivi di esclusione, alla cat. 28 con le "Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004) e i beni tutelati dai piani paesaggistici regionali (ex art. 143 del D.lgs. 42/2004) e gli ambiti spaziali (aree) e i beni/immobili oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D.lgs 42/04 e nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali.</p>
--	--	--

		<p>periodico (anche ogni tre anni) Set di indicatori per valutare l'effettiva 'transizione energetica sostenibile' delle aree idonee e in sinergia con gli altri pertinenti piani nazionali (PNIEC, PNACC etc), per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di 'climate neutrality'</p>	<p>3.La valutazione degli impatti ambientali è descritta al par. 3.2 del RA e i relativi effetti sono riportati e approfonditi nel cap. 7 del RA. Si riporta infine che la VAS si occupa di valutare i possibili effetti, di carattere generale ed a livello di tutto il territorio interessato dal piano, dovuti all'attuazione del Piano in relazione alle azioni/misure da esso attuate, cioè la limitazione delle aree utilizzabili per le attività upstream e l'accompagnamento alla dismissione per le attività esistenti.</p> <p>MONITORAGGIO Nel capitolo 9 del RA sono descritte le finalità, le modalità per l'impostazione del monitoraggio ambientale, nonché il sistema degli obiettivi ambientali con gli indicatori di contesto.</p> <p>SALUTE Non si ritiene sia possibile condurre a scala di piano tali approfondimenti e tale evenienza non è neppure emersa dalle osservazioni della CTVA né dalle osservazioni e nel corso dell'incontro con il Ministero della Salute. Inoltre gli articoli e gli studi suggeriti nell'ambito delle osservazioni della CTVA, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia riportano dati riferiti ad aree in cui coesistono differenti fonti di pressione (es. siti di bonifica), rendendo di fatto complicato disaggregare i dati riconducibili alle attività upstream, oppure dati riferiti ad aree in cui insistono particolari attività (es. VIS Val d'Agri/centro COVA, oggetto peraltro di un parere ISS che rileva molte incertezze nella interpretazione dei risultati).</p> <p>GENERALE Il Piano è stato integrato in tal senso specificando le motivazioni dell'aggiornamento periodico e la frequenza della revisione del Piano al fine di assicurare la dinamicità e l'adattività dei vincoli ove possibile . e quindi il Piano stesso potrà essere in costante aggiornamento. Il tutto è specificato nel cap. 1.3.1. Tutti gli obiettivi ambientali relativi alla transizione sono riscontrabili al par. 4.1 del RA e nel par. 4.2 è illustrata la coerenza con gli altri Piani, in linea quindi con gli obiettivi di transizione..</p>
39	Sindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana (cod. elab. MATTM/2021/0098251)	AMBIENTALE Escludere area del Vallo di Diano dalle aree idonee.	AMBIENTALE L'area del Vallo di Diano intesa come Area del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e aree protette limitofe ricade nei vincoli assoluti nella Categoria n.6 nella Tab 1.3.1: Per il restante territorio del Vallo di Diano, saranno considerate non idonee tutte le aree coperte da vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione , come ad esempio la cat. 9 e la cat. 14.
40	Comune di Sala Consilina - Il Sindaco (cod. elab. MATTM/2021/0098275)	AMBIENTALE Escludere area del Vallo di Diano dalle aree idonee.	AMBIENTALE Vedi osservazione 39
41	Allegati alle Osservazioni del Sindaco del Comune di Sala Consilina - Appello per la salvaguardia delle aree naturali protette del Vallo di Diano (cod. elab. MATTM/2021/0098275 ALL1)	GENERALE L'unica osservazione che si riporta è il No al petrolio.	GENERALE Non recepitibile in quanto non riguarda un'osservazione specifica al Piano. Si rimanda alle casistiche definite al cap. 3 del Piano.
42	Presidente Comunità Montana Vallo di Diano - Padula (SA) e Allegati alle	GENERALE Si chiede di escludere l'area del Vallo di Diano dalle AREE IDONEE da inserire nel	GENERALE Vedi osservazione 39

	Osservazioni (cod. elab. MATTM/2021/0098276)	PITESAI.	
43	Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano (SA) (cod. elab. MATTM/2021/0098279)	<p>GENERALE Il rischio concreto è che il Piano venga applicato alle aree in cui già insistono, insieme alle concessioni di coltivazione, trasformazione, trasporto, degli idrocarburi, la maggior parte delle istanze di prospezione e ricerca con il conseguente condizionamento in sede di Conferenza Unificata degli Enti locali direttamente interessati, soggetti ad ampi margini di pressione e discrezionalità.</p> <p>Il Piano spinge infatti costantemente sul concetto di “razionalizzazione”, lasciando intendere che le concessioni più produttive non verranno disturbate e che dove insistono giacimenti di gas con volumi accertati superiori a 150 MSmc allora sarà molto più probabile che le aree di riferimento saranno definite “idonee”.</p> <p>AMBIENTALE Si sottolinea la necessità di inserire, nell'ambito della Valutazione di Incidenza integrata alla VAS del Piano, i siti Natura 2000 nelle aree a vincolo assoluto</p>	<p>GENERALE Per il Piano in parola, è stata prevista la VAS e l’acquisizione dell’intesa della conferenza unificata, nelle modalità previste da normativa. Quindi le Regioni, come gli altri enti, società, associazioni e singoli cittadini, hanno partecipato alla consultazione pubblica della VAS presentando le proprie osservazioni entro il 14 settembre 2021.</p> <p>Le aree idonee vengono fondamentalmente definite laddove non insistono vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione. Aree ad oggi prive di titoli minerari, saranno definite “idonee” se e solo se ricadendo nell’ambito territoriale di riferimento del Pitesai (fig. 3.1-10) non avranno alcun tipo di vincolo assoluto e aggiuntivo di esclusione. Tutto ciò al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento del Pitesai è da considerarsi non idonea, per la stessa definizione dell’ambito territoriale di riferimento.</p> <p>AMBIENTALE I siti Natura 2000 a terra sono inclusi nei vincoli aggiuntivi di esclusione (cat. 9 e 9a), che hanno la stessa valenza escludente dei vincoli assoluti. Questa parte relativa alla definizione dei vincoli è stata approfondita nel Piano, in particolare nel cap. 1.3.1, con le definizioni di ogni tipologia di vincolo migliorate per una maggiore comprensione che precedentemente appariva poco chiara.</p> <p>Nello specifico si definiscono i vincoli aggiuntivi di esclusione come <i>elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate.</i></p>
44	Sindaco del Comune di Lozzolo (cod. elab. MATTM/2021/0098210)	<p>GENERALE Il territorio del Comune di Lozzolo non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.</p>	<p>GENERALE L’eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all’applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o di esclusione.</p>
45	Comune di Padula (SA) (cod. elab. MATTM/2021/0098234)	Escludere area del Vallo di Diano dalle aree idonee.	Vedi riscontro all’osservazione 39
46	Italia Nostra - Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (cod. elab. MATTM/2021/0098212)	<p>GENERALE Nel Piano mancano gli aspetti quantitativi e temporali, indispensabili per gli obiettivi di mitigazione del Global Warming siglati dall’Italia e per la stima effettiva dell’iter nazionale di decarbonizzazione.</p> <p>VINCOLI 1. Il PIANO non contiene il divieto espresso ed univoco nonché assoluto, definitivo ed irrevocabile di svolgimento delle attività upstream nelle aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa. 2. Le attività oggetto del PITESAI non siano compatibili con le misure di conservazione delle aree individuate ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat”, [...] nonché</p>	<p>GENERALE Gli elementi richiesti sono presenti nel cap. 1.2.1. <i>La scala internazionale ed europea della nuova politica energetica per la transizione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale al 2050</i> e nel cap. 1.2.2. <i>Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PITESAI</i></p> <p>VINCOLI 1. Il divieto di attività per le aree naturali protette istituite ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali di recepimento della stessa è esplicitato nella cat. 6 dei vincoli assoluti (tab. 1.3.1 del Piano), come segue “<i>Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla</i></p>

		<p>della Direttiva Comunitaria n. 79/409 CEE Uccelli, [...] nonché di tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i “vincoli relativi”.</p> <p>Tali aree e le finalità della loro tutela non sono compatibili con le attività oggetto del PITSAI e in particolare degli impianti estrattivi, e pertanto il criterio dell'appartenenza ai siti Unesco o anche solo la presentazione della candidatura formalizzata dalla amministrazione competente all'ufficio Unesco devono costituire criterio ambientale di cui tenere conto nella individuazione delle aree idonee.</p> <p>3. Ai fini della tutela dei giacimenti idrici risulta essere senza dubbio alcuno più congeniale, plausibile e coerente prescrivere pertanto un vincolo assoluto di idoneità, sull'intero territorio nazionale e senza eccezione alcuna, che copra l'intera estensione delle aree di ricarica degli acquiferi.</p> <p>ATTIVITÀ</p> <p>La proposta di PIANO è carente di una puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto dello stesso, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio.</p> <p>Inoltre si relaziona su questioni particolari connesse alle operazioni di ricerca e prospezione. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrebbe esplicitata adeguatamente l'impiego dell'archeologia preventiva sui fondali oggetto delle operazioni. - Andrebbe introdotto l'obbligo di segnalare e caratterizzare le sorgenti idropotabili che venissero scoperte nel corso delle operazioni, emergenti dai fondali marini, o dagli strati perforati. <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>La consultazione del PIANO consente di affermare che lo stesso non dà il dovuto rilievo al dato che il territorio italiano è sismico.</p> <p>Si propone che venga espunto dal Piano lo stoccaggio di CO2 e di Idrogeno in giacimenti esauriti di idrocarburi.</p>	<p><i>leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal “Santuario per i Mammiferi marini”.</i></p> <p>2.1 siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) (ora Direttiva 2009/147/CE) ricadono nel vincolo aggiuntivo di esclusione alla cat. 9, in quanto tali concorrono a delimitare le aree non idonee. La stessa cosa vale a dirsi per i siti Unesco, ricadenti nella cat. 14.</p> <p>3. Per le aree di ricarica degli acquiferi è stato inserito il vincolo di attenzione/approfondimento cat. n. 44. Si richiama altresì l'inserimento e l'ampliamento del vincolo assoluto cat. 5, di cui Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e la cat. 32 come Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari.</p> <p>ATTIVITÀ</p> <p>Il Piano è particolarmente dettagliato relativamente alle attività che caratterizzano l'upstream, ovvero le fasi di ricerca, esplorazione e coltivazione dell'idrocarburo. Le fasi relative al downstream invece non sono di pertinenza del Piano. Tutte le attività di pertinenza del Piano sono state descritte nel cap. 2.1. <i>Le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e dismissione delle infrastrutture minerarie: caratteristiche e modalità operative</i> (pagg. 89 -142) del Piano. Particolare riferimento alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio è dettagliato nel cap. 2.1.3. <i>La coltivazione: perforazione dei pozzi e sviluppo, facilities (centrale + metanodotti e oleodotti a servizio di pozzi e centrale sino al collegamento con la rete di distribuzione a alle dell'attività mineraria (upstream), coltivazione e “chiusura mineraria” dei pozzi.</i></p> <p>Relativamente all'impiego dell'archeologia preventiva sui fondali oggetto delle operazioni, questa è presente nelle operazioni caratterizzanti il Well Site Survey, come indicato nel Piano nella <i>Tabella 2.1-3: Schema di sintesi delle principali attività relative alla perforazione di un pozzo esplorativo.</i></p> <p>Relativamente all'osservazione sull'eventuale introduzione dell'obbligo di segnalare e caratterizzare le sorgenti idropotabili, lo stesso appare non di precisa pertinenza del Piano, seppur si evidenzia l'inserimento della cat. 5 dei vincoli assoluti.</p> <p>SUOLO E SOTTOSUOLO</p> <p>La sismicità del territorio italiano è stata trattata in più punti sia nel Piano che nel RA. Per quanto riguarda il Piano, questa viene discussa sia nel capitolo relativo ai Monitoraggi e Linee Guida (cap.2.1.4) nella sezione <i>Monitoraggio della Subsidenza e Sismicità svolte nell'ambito MITE</i>, sia nella tabella 1.3.1 con la categoria 35 relativa alle aree sismiche inserita nei vincoli di attenzione/approfondimento. In maniera più specifica e indiretta, viene trattata anche con il vincolo aggiuntivo di esclusione</p>
--	--	--	---

			<p>relativo alle faglie attive e capaci, cat. 31. Nel RA è trattata nel par. 3.2.7 e 5.3.9.</p> <p>Lo stoccaggio della CO2 e dell'idrogeno non rientrano nelle specifiche materie di competenza del Piano in oggetto, ma vengono solo citati nella casistica del riutilizzo delle piattaforme. Per quanto riguarda la possibilità di destinare le aree non idonee a eventuali progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia, etc.) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2, si rappresenta che ciascuno di tali progetti è soggetto ad autorizzazione ministeriale, secondo apposita normativa, e pertanto laddove venissero presentate istanze in tempo utile per l'attivazione dell'iter di rilascio di dette autorizzazioni e di riconversione quindi di eventuali infrastrutture esistenti, l'Amministrazione valuterà caso per caso ogni aspetto funzionale in tal senso (cap. 4, pag. 209 del Piano).</p>
47	ARPAE Emilia Romagna (cod. elab. MATTM/2021/0098017)	<p>AMBIENTALE SUBSIDENZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene, in particolare per la fascia costiera, di ridurre la soglia fissata a 25 mm/anno per i "Vincoli relativi di esclusione" a valori prossimi a 10 mm/anno. 2. Per il territorio ferrarese, assegnare al criterio della subsidenza il valore di vincolo assoluto: <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede di considerare la possibilità di effettuare una differente pesatura degli stessi ponendo particolare attenzione a quelli che potrebbero maggiormente compromettere la sicurezza del territorio. 2. Si chiede inoltre di visualizzare la separazione tra le varie categorie dei vincoli. 3. Rischio idraulico: si propone di prevedere un vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche per le zone classificate a pericolosità media o bassa (definito secondo la normativa); 4. inserire tra i VINCOLI ASSOLUTI quanto già previsto dal PTPR all'art. 35, comma 3: "Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo comma dell'articolo 21, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e dell'estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale." 5. Per quanto concerne il vincolo relativo allo stato chimico ed ecologico dei 	<p>AMBIENTALE SUBSIDENZA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornato come richiesto sia nella cat. 15 della tabella vincoli 1.3.1 del Piano sia nel capitolo 5.3.8 del RA relativo alla subsidenza. 2. La subsidenza è vincolo aggiuntivo di esclusione (stesso potere escludente del vincolo assoluto) ed è stata caratterizzata non per territorio, ma per valore assoluto come descritto nella cat. 15 nella tab. 1.3.1 del Piano. <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i vincoli assoluti e quelli aggiuntivi di esclusione sono allo stesso modo escludenti nel senso che hanno lo stesso peso e significatività come descritto nel par. 1.3.1 del Piano. Le fasce di rispetto ove previste dalla normativa sono applicabili, difficile risulta invece la richiesta di determinarle a priori senza fare valutazioni sito specifiche (pag. 37-38). 2. Recepita come riportato nella tab. 1.3.1 del Piano. 3. Recepita nella quarta colonna della cat. 3 dei vincoli di tab. 1.3.1 del Piano. 4. È solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli assoluti e aggiuntivi di esclusione, poiché entrambi comportano l'esclusione (la legge richiamata è stata abrogata ed i principi riassorbiti dal Decreto 42/2004; le tipologie di aree sono già ricomprese in altre categorie di vincoli). 5. il vincolo di cui alla cat. 36 è su tutti i corpi idrici, è stato tenuto presente ai sensi di quanto previsto dalla normativa, cioè di assicurare il non peggioramento (la classe di qualità dei corpi idrici non deve essere declassata; non solo per i corpi idrici in stato elevato e buono ma anche per quelli a rischio di non raggiungere lo stato buono) 6. Sarà considerato nell'aggiornamento degli strati informativi a supporto del Piano (cap. 1.3.1 del Piano) 7. è solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli aggiuntivi di esclusione e assoluti, poiché entrambi

		<p>corpi idrici superficiali e sotterranei, occorre pertanto precisare meglio i corpi idrici e gli stati di qualità a cui si intende riferire il vincolo;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Occorre considerare, nella pesatura del vincolo, che le classificazioni possono variare nel tempo (nell'ambito dei cicli triennali di monitoraggio di ARPAE e dei cicli sessennali di revisione del PdGPO) ed essere, talvolta, condizionate da cambiamenti nella metodologia di rilievo adottata 7. sarebbe opportuno precisare che i parchi, seppur ricompresi nell'elenco delle tutele paesaggistiche, non costituiscono vincoli relativi poiché risultano già individuati come vincoli assoluti (vincolo 28). 8. Proposta di un nuovo criterio che consideri vincolo assoluto le aree in cui coesistono più vincoli relativi 9. Inserire il vincolo assoluto per i siti UNESCO 10. Per le buffer zones, si potrebbe considerare il vincolo relativo di esclusione. 11. Considerare i Siti MAB Man And the Biosphere. 12. Nel documento si parla esclusivamente in maniera generica di SIC/ZSC nella tabella 2.3-1 e nei paragrafi "Caratterizzazione delle aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000 e zone Ramsar" e seguenti (pag. 231 e seguenti). Riteniamo opportuno che vengano specificati nel documento i SIC presenti nel territorio. In particolare, per quanto riguarda la zona marina del nord Adriatico sono presenti due SIC (IT4060018 e IT4070026) strettamente connessi alla presenza e tutela delle specie <i>Caretta caretta</i> e <i>Tursiops truncatus</i>. 13. Inserire il vincolo assoluto per i siti della Rete Natura 2000 e vincolo relativo per le aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse 14. Proposta di un nuovo criterio che escluda le deviazioni direzionate sottostanti ad aree vincolate 15. Estendere il vincolo per le aree adibite al potenziamento della selvicoltura 16. Si chiede di inserire, tra i vincoli relativi di esclusione, le aree in concessione per la coltivazione delle acque minerali e termali. 17. Le aree individuate dal PTA come zone di protezione di pedecollinapianura di ricarica diretta delle falde sotterranee (tipo A), così come recepite e perfezionate nelle pianificazioni provinciali siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 152/2006. 18. Anche per le acque sotterranee del territorio montano, in particolare nelle aree di alimentazione delle sorgenti si chiede che siano preservate ed inserite tra i vincoli relativi di esclusione, anche al fine di tutelare lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei come previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 152/2006 <p>IMPATTI ATTIVITÀ Si propone di approfondire l'impatto delle attività sulle emissioni di gas serra ed individuare le possibili mitigazioni.</p>	<p>comportano l'esclusione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Non recepita per definizione stessa dei vincoli e della risultante delle aree idonee. 9. È nei vincoli aggiuntivi di esclusione (cat. 14 tab. 1.3.1 del Piano) aventi la stessa forza escludente dei vincoli assoluti 10. Recepita dove possibile, ove non previsto da normativa di settore a priori, si rimanda a valutazioni sito specifiche e ad atti e delibere regionali (pag. 37-38 del Piano) 11. Recepita nella cat. 14 tab. 1.3.1 del Piano 12. i siti indicati sono inseriti nel webgis del sinacloud, dove sono riportate le informazioni richieste nella tabella attributi della categoria relativa. 13. Sono nei vincoli aggiuntivi di esclusione con stessa forza escludente dei vincoli assoluti per quanto riguarda la cat. 9, mentre per distribuzione di specie e habitat inclusi in liste rosse è stata considerata la cat. 38 come vincolo di attenzione/approfondimento (dati non cartografati). 14. Le perforazioni direzionate o orizzontali sono state considerate da escludersi nella tabella dei vincoli per quanto riguarda l'area relativa al divieto delle 12 miglia (da normativa) e le aree di subsidenza (cat. 15) e quelle caratterizzate da sinkhole (cat. 16) 15. Il termine "aree per il potenziamento della selvicoltura" non è un termine di comune utilizzo e non compare in nessun atto normativo, nazionale o regionale. La selvicoltura è uno strumento di attuazione di scelte gestionali codificate in un piano di gestione, che deve rispettare in primo luogo le norme regionali di prescrizione (regolamenti forestali regionali) e poi sottostare ai limiti previsti dalle eventuali misure di conservazione di aree a vincolo ambientale (PARCHI, RISERVE, NATURA 2000) o paesaggistico (ex art 136 e art 149 del codice urban). Casomai è la pianificazione che realizzando una zonizzazione, individua le eventuali superfici di un'area su cui eseguire interventi di gestione (produttivi, ambientali o altro) sulla base delle caratteristiche e vocazioni presenti, ma sempre e comunque nei limiti e parametri di utilizzo previsti dalla normativa vigente. 16. È stata considerata nella categoria 32 della tab. 1.3.1. del Piano come vincolo aggiuntivo di esclusione. 17. È stata allargata la categoria 5 a tutto l'articolo 94 della 152/2006. Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il decreto legislativo 152/2006 (art. 94) stabilisce che le Regioni individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 18. Recepita. Le Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari
--	--	---	--

			<p>individuati e disciplinati con leggi regionali saranno da preservare al fine di assicurare la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali, e sono comprese nei bacini idrominerari della cat. 32 della tab. 1.3.1. Inoltre è stato aggiunto il vincolo di attenzione /approfondimento cat. 44, relativo alle aree di ricarica delle falde acquifere.</p> <p>IMPATTI ATTIVITÀ Nel RA è stato aggiornato il paragrafo 5.3.3 relativo alle Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti, integrandolo con i dati relativi alle emissioni a carico del settore upstream. Da tale analisi è emerso un contributo di tale settore inferiore al 1% sia delle emissioni del settore energetico che delle emissioni totali.</p>
48	<p>Regione Lombardia - Giunta, DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO GIURIDICO PER IL TERRITORIO E VAS (cod. elab. MATTM/2021/0098001)</p>	<p>GENERALE Nel RA viene indicata una possibile ipotesi di riutilizzo dei giacimenti onshore nella fase post esercizio, come stoccaggi di idrocarburi o di altre sostanze (idrogeno, CO2). In considerazione della maggior durata temporale e delle caratteristiche impiantistiche ed operative (gestione dello stoccaggio in sovrappressione – cicli stagionali di iniezione ed erogazione del gas), possono ipotizzarsi, per tali stoccaggi, condizioni maggiormente impattanti che devono essere correttamente valutate nelle previsioni complessive di piano, anche prendendo in considerazione i potenziali rischi industriali e rischi natech – eventi geofisici (che in particolari condizioni potrebbero essere anche indotti o aggravati dalle stesse attività di stoccaggio). Uno degli elementi su cui il Consorzio [di bonifica Est Ticino Villoresi] ritiene di porre maggior attenzione è quello della conservazione del suolo nonché la tutela delle aree agricole, propone quindi di considerare l'opportunità di un adeguamento del quadro ispiratore della disciplina sopracitata, individuando anche differenti forme di compensazioni.</p> <p>CONTENUTI RA 1. si chiede di evidenziare nel RA come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nella fase di consultazione del Rapporto Preliminare 2. Per quanto riguarda, in particolare, la qualità dei suoli e delle acque sotterranee, si chiede di prevedere nel RA la ricognizione a livello nazionale dei procedimenti attivati ai sensi del Titolo V, parte IV del d.lgs. 152/2006 in aree già oggetto di concessione; si chiede in particolare di indicare lo stato di tali procedimenti, con indicazione di massima delle matrici ambientali contaminate, inquinanti prevalenti, tecnologie di intervento attuate e tempi di risoluzione del procedimento; si definiscano per questo opportuni indicatori</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE Sviluppare nel PiTESAI la definizione anche degli scenari e delle condizioni di dismissione degli impianti.</p> <p>COERENZA Si chiede di effettuare, nel RA, l'analisi di coerenza interna, individuando e descrivendo le sinergie tra il sistema degli obiettivi ambientali specifici del Piano e il sistema delle azioni del Piano</p> <p>VINCOLI 1. RISORSE IDRICHE: la valutazione dei criteri localizzativi riferiti alla tutela delle acque deve includere anche le zone di protezione individuate nel PTUA (aree di ricarica della falda, zone di riserva), quali aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94</p>	<p>GENERALE In merito alla dismissione e al riutilizzo per lo stoccaggio di gas si riporta il rif. pag. 209 del Piano ed in particolare <i>“Da ultimo, per quanto riguarda la possibilità di destinare le aree non idonee a eventuali progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia, etc.) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2, si rappresenta che ciascuno di tali progetti è soggetto ad autorizzazione ministeriale, secondo apposita normativa, e pertanto laddove venissero presentate istanze in tempo utile per l'attivazione dell'iter di rilascio di dette autorizzazioni e di riconversione quindi di eventuali infrastrutture esistenti, l'Amministrazione valuterà caso per caso ogni aspetto funzionale in tal senso.”</i> Non è pertinenza del Piano trovare forme di compensazione oltre ai casi previsti dalla legge. Questi elementi sono stati attenzionati nei vincoli di esclusione e di attenzione/approfondimento.</p> <p>CONTENUTI RA 1. Si è tenuto conto di tutti i contributi pervenute durante la consultazione pubblica implementando le parti del RA dove richiesto, come indicato in questa tabella e nella tabella allegata al parere di CTVIA 149/21 del 15/09/2021. 2. È stato aggiornato il cap 5.3.24 anche tramite i dati estratti dall'annuario.</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE È stato ampiamente descritto nel capitolo 4 del Piano</p> <p>COERENZA In tale Piano gli aspetti pertinenti all'analisi di coerenza interna sono affrontati nell'analisi degli effetti del Piano (cap. 7 del RA), in quanto in tale Piano il sistema delle azioni coincide di fatto con i criteri ambientali individuati dal Piano, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici per il Piano.</p> <p>VINCOLI 1. La dicitura del vincolo 5 relativa all'art.94 del D.Lgs. 152/2006 è stata modificata appositamente 2. dati inseriti nel webgis se forniti dalla Regione. Nelle analisi condotte a scala di Piano non vengono esaminati i piani di livello locale. 3. il fenomeno degli occhi pollini è ricompreso nella tematica dei</p>

	<p>comma 1 e 7 del dlgs 152/2006.</p> <p>2. SUOLO/SOTTOSUOLO: con delibera di Giunta Regionale 10 maggio 2021, n. 4685, è stato aggiornato l'elenco degli studi e dati geografici di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della componente geologica dei PGT, contenente l'indicazione degli studi condotti a livello sovralocale e dei dati di riferimento per le aree a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica (riferimento essenzialmente alle Categorie Ambientali n 3 e 4), che può rappresentare utile riferimento anche al Piano.</p> <p>3. Con riferimento alla categoria ambientale n. 16 (Sinkhole) sempre nel Geoportale della Lombardia è disponibile un layer cartografico relativo alle "Aree suscettibili al fenomeno degli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza" che rappresenta la suddivisione del territorio della Provincia di Monza e della Brianza in aree omogenee per grado di suscettività (molto alto, alto, moderato, basso e molto basso) ovvero di insorgenza al fenomeno degli "occhi pollini", cavità sotterranee naturali che in caso di collasso possono portare a sprofondamenti improvvisi del terreno con conseguente potenziale coinvolgimento anche delle sovrastrutture. Si suggerisce di considerare tra le criticità l'eventuale presenza di occhi pollini. Tali morfologie dovrebbero essere attenzionate nella fascia pedemontana lombarda e, in particolare, tra Adda e Ticino. Si informa che Regione Lombardia sta già collaborando con ISPRA, attraverso una specifica convenzione, per l'alimentazione del Database Nazionale dei Sinkhole.</p> <p>4. SUOLO AGRICOLO: si ribadisce l'importanza di prescrivere un'attenzione in generale verso le aree agricole che venissero interessate dai siti oggetto del Piano, attraverso l'analisi del valore agricolo delle stesse e delle attività produttive presenti, al fine di preservarle</p> <p>5. COMPONENTE NATURALISTICA: Si ritiene opportuno includere in maniera esplicita nella categoria 6, relativa alle aree protette, anche i PLIS, ovvero i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale</p> <p>6. Rispetto alle categorie 9 (SN2000) e 10 (Ramsar), si ritiene opportuno individuare a priori un buffer minimo.</p> <p>7. per quanto riguarda le foreste (categoria 18) in Lombardia la l.r. 31/2008 prevede la predisposizione di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali strumenti di analisi ed indirizzo per la gestione del territorio forestale e la pianificazione territoriale, ai fini della tutela delle superfici boscate e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali di tutto il territorio.</p> <p>8. Nella categoria 37 occorre specificare i seguenti due elementi identificati per il territorio lombardo: RER Rete Ecologica Regionale (già inclusa nella categoria 37) e API Aree Prioritarie di Intervento, all'interno delle quali sono state identificate condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000.</p> <p>9. Includere il Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", tra i vincoli assoluti</p> <p>10. inserire i siti di Rete Natura 2000 tra le aree con vincolo assoluto.</p> <p>11. si chiede di estendere all'intero territorio del Parco Regionale Oglio Nord e del Parco del Mincio il vincolo di esclusione</p> <p>12. si ritiene necessario che il PITESAI ponga un vincolo escludente rispetto alla</p>	<p>sinkhole, quindi è già trattato nel RA e inserito nel database citato e nel webgis dedicato al Pitesai</p> <p>4. Sono presenti tre categorie di vincoli: la 32: aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP) (vincolo aggiuntivo di esclusione), la cat. 43: aree agricole ad Alto Valore Naturale (AVN) (vincolo di attenzione) e anche la cat. 28 (vincolo aggiuntivo di esclusione): beni tutelati dai piani paesaggistici.</p> <p>5. Inserita dicitura "parchi locali di interesse sovracomunale" nella categoria 6</p> <p>6. Per queste categorie, saranno inseriti buffer se previsti da atti regionali (pagg. 37-38 del Piano)</p> <p>7. I dati sono inseriti se forniti dalla Regione (pagg. 38-39 del Piano). Nelle analisi condotte a scala di Piano non vengono esaminati i piani di livello locale.</p> <p>8. I dati sono e saranno inseriti se forniti dalla Regione.</p> <p>9. se i dati relativi al vincolo paesaggistico sono stati forniti dalla Regione vengono inseriti nella categoria 28, classificata come vincolo aggiuntivo di esclusione. All'atto pratico non c'è differenza tra vincoli assoluti e vincoli relativi di esclusione, in quanto aventi stesso peso escludente (par. 1.3.1).</p> <p>10. è solo una questione formale, non c'è differenza tra vincoli relativi e assoluti di esclusione, poiché entrambi comportano l'esclusione</p> <p>11. Recepita, rientra nel vincolo 28: aree ex D.Lgs 42/2004, lett f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</p> <p>12. sono state considerate tali, rientrando nella definizione di vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione.</p> <p>IMPATTI ATTIVITÀ</p> <p>1. È stato aggiornato il paragrafo relativo ai potenziali impatti delle attività – Suolo e sottosuolo (3.2.2 del RA)</p> <p>2. È stato aggiornato il paragrafo relativo ai potenziali impatti delle attività – Biodiversità in ambito terrestre (3.2.1 del RA)</p> <p>3. È stato aggiornato il paragrafo relativo ai potenziali impatti delle attività upstream sugli elementi inerenti la salute umana (3.2.7 del RA). Le valutazioni richieste sono relative a specifiche attività (quindi VIA), l'effetto del Pitesai è comunque quello di diminuire i rischi menzionati attraverso la diminuzione delle aree utilizzabili. Nello specifico:</p> <p>a) la richiesta di VIS non compete all'ambito della valutazione ambientale strategica, ma è prevista dal D. 104/2017. Pertanto andrà condotta, per alcune tipologie di progetti, identificate dal predetto decreto, nell'ambito di progetti sito specifici da sottoporre a verifica di assoggettabilità e screening Vis ed eventualmente a VIA e VIS</p> <p>b) la valutazione del rischio di incidenti sarà da valutare e definire sulla base di progetti sito-specifici. A scala di piano non è possibile effettuare una valutazione di tutti i possibili scenari di rischio (per tutte le tipologie di sostanze, di attività progettuali) (vedere normativa Seveso)</p> <p>c) anche la valutazione del rischio legato ad emissioni odorigene può essere condotta solo a scala di progetto, tramite monitoraggi sito-</p>
--	---	---

	<p>localizzazione delle attività di upstream all'interno dei siti Natura 2000, indicandole espressamente quali aree non idonee alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi.</p> <p>IMPATTI ATTIVITÀ</p> <p>1. SUOLO AGRICOLO: si chiede di tenere comunque conto degli impatti delle attività su tali aree, in termini, per esempio, di una possibile ulteriore frammentazione delle proprietà, oltre che del consumo di suolo, per quanto limitato.</p> <p>2. Occorre prendere in considerazione, in merito "agli impatti da frammentazione degli ecosistemi interessati dalle attività petrolifere, in relazione alla costruzione delle postazioni di estrazione, ma soprattutto alla realizzazione di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti", non solo le criticità determinate dalla perdita di superficie di habitat ma anche quelle legate alle alterazioni della funzionalità della rete ecologica.</p> <p>3. Il paragrafo 3.2.7 - Salute umana del Rapporto Ambientale non è da considerarsi completo e sufficiente; si ritiene debba essere integrato con un'analisi ed esauriva esplicitazione dei criteri seguiti e da adottarsi per:</p> <ol style="list-style-type: none"> valutazione del rischio per la salute per la popolazione residente in aree estrattive condotta con metodiche di VIS; valutazione del rischio anche sanitario da incidenti o catastrofi a seguito di eventi incidentali o catastrofici quali ad esempio esplosioni, incendi; valutazione del rischio legato ad emissioni odorigene, che possono generare fastidio nelle popolazioni interessate; valutazione del rischio sismico indotto da alcune tecniche di estrazione e sue conseguenze sulla popolazione residente. <p>4. L'ATS di Pavia raccomanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere il monitoraggio di cui sopra con strumenti epidemiologici e di risk assessment; - prevedere il rischio di eventi accidentali quali esplosioni o incendi dei pozzi di trivellazione; - prevedere l'implementazione di strumenti di citizen science (a partecipazione pubblica), come quelli realizzati in alcune aree per il controllo delle emissioni odorigene; - individuare potenziali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, tenendo conto anche della potenziale sinergia/addizione degli impatti. <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Dal Rapporto non emergono chiaramente le azioni di prevenzione, monitoraggio e risanamento da attuare nelle diverse fasi della durata delle concessioni di coltivazione/permessi di ricerca, in particolare a tutela delle acque sotterranee, del suolo e sottosuolo.</p> <p>2. Si ritiene necessario che PITESAI e RA evidenzino per ogni fase (messa in opera, esercizio, chiusura e dismissione, ripristino) le verifiche ambientali da effettuare, i presidi di monitoraggio, gli obblighi in capo ai soggetti concessionari, in via ordinaria e in caso di eventi accidentali; questo unitamente alla definizione delle modalità per attuare tale monitoraggio, che possono essere affidati in capo alle Regioni che, anche attraverso le rispettive Agenzie Ambientali, possono garantire un presidio del territorio nella delicata fase di dismissione e ripristino delle aree interessate.</p> <p>3. il provvedimento di chiusura della concessione, ma anche il permesso di ricerca, dovranno chiaramente indicare in capo al concessionario l'onere di procedere</p>	<p>specifici ante e post operam da definire soprattutto sulla base di condizioni ambientali sito-specifiche: es presenza/distanza di ricettori, condizioni meteo-climatica</p> <p>d) il rischio sismico indotto viene trattato nel paragrafo specifico 3.2.7 e 5.3.9 del RA, ma l'impatto non è pertinente con il capitolo della Salute Umana.</p> <p>4. Il tema delle potenziali misure di mitigazione e compensazione è trattato nel cap. 7 "Effetti ambientali del Pitesai" del RA. Il tema del monitoraggio è trattato nel cap. 9 del RA.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>1. Queste informazioni emergono dai monitoraggi VIA e AIA, nel RA/piano di monitoraggio si è proposto di inserire negli Studi di Impatto Ambientale una modalità di flusso di informazioni ottenute dal monitoraggio VIA verso l'Autorità Procedente, al fine dell'acquisizione per il monitoraggio VAS.</p> <p>2. tali obblighi discendono dalle normative di settore, come specificato anche nel paragrafo 2.1.4 "La gestione degli impianti" nel Piano.</p> <p>3. come punto 2</p> <p>4. L'attivazione degli osservatori ambientali (per progetti di livello nazionale) è prevista, su iniziativa dell'Autorità Competente, all'art. 28 del 152/2006.</p> <p>5. è descritto nel paragrafo 3.1.5 del RA relativo alla dismissione delle infrastrutture minerarie. Nel piano di monitoraggio sono presi in considerazione indicatori alla scala di piano relativi alla dismissione.</p> <p>VINCA</p> <p>Il tutto è stato descritto nell'Allegato 5 "Studio d'Incidenza" al RA. Nello specifico si riporta quanto dichiarato a pag. 72-73 del suddetto allegato: <i>le nuove istanze per lo svolgimento di attività upstream oggetto del PITESAI (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) non potranno essere presentate nei Siti Natura 2000. Tuttavia, dato che in base alle suddette linee guida del 2019 non è possibile stabilire dei buffer predefiniti intorno ai Siti Natura 2000 da includere nelle aree non idonee, il presente studio considera eventuali interferenze con le specie e habitat di interesse comunitario, in linea generale, derivanti dallo svolgimento di attività localizzate in aree esterne alla Rete Natura 2000. Tale valutazione si ferma al I livello di Screening in quanto valuta in via preliminare le implicazioni potenziali del PITESAI e il possibile grado di incidenza, pur considerando quanto specificato nella suddetta nota del MITE, ovvero che la VINCA, integrata alla VIA, dovrà comunque essere condotta sulle singole istanze che eventualmente verranno presentate a seguito dell'attuazione del piano.</i></p>
--	--	---

		<p>all'esecuzione di un'indagine preliminare, secondo le modalità di cui al Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006, che dovrà interessare sia il perimetro dell'impianto che le aree direttamente interessate da tutte le opere accessorie, quali vasche di stoccaggio, tubazioni/condotte, sottoservizi....provvedendo alla rimozione/messa in sicurezza dopo la dismissione.</p> <p>4. Al fine di agevolare le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo, si propone di attivare degli specifici osservatori ambientali, partecipati dagli enti interessati (Regione e Comuni) e dal concessionario, [...] tali osservatori potranno monitorare sia la fase di perforazione e esercizio sia, soprattutto, le fasi di chiusura e ripristino, eventualmente favorendo la stipula di protocolli di intesa standard tra società concessionarie e gli enti territoriali e di controllo, con la previsione di versamento di adeguata garanzia fidejussoria, al fine di garantire, a chiusura dei permessi/concessioni, l'attuazione delle condizioni di ripristino e favorire il successivo riutilizzo delle aree.</p> <p>5. Il PITESAI, definendo le tempistiche di dismissione e ripristino delle aree interessate da impianti e servizi accessori (incluse le reti di connessione) dovrà altresì stabilire le modalità di monitoraggio di tali operazioni nel tempo, con specifici indicatori.</p> <p>VINCA</p> <p>Le singole istanze che eventualmente verranno presentate a seguito dell'attuazione del piano, dovranno essere sottoposte a valutazione d'incidenza specifica al fine di valutare in modo più adeguato le interferenze e quindi orientare ed ottimizzare le misure di mitigazione.</p> <p>Fermo restando l'esclusione degli interventi nell'ambito dei SN2000, nelle successive fasi attuative del Piano, la VInCA, integrata nella procedura di VIA, dovrà essere condotta sulle singole istanze, tenendo in considerazione l'aspetto dei collegamenti ecologici tra le ZPS e le ZSC di Rete Natura 2000</p>	
49	ASSORISORSE (cod. elab. MATTM/2021/0097969)	<p>ECONOMICO</p> <p>Richiede di chiarire i casi dei modelli economici CBA - MCA – SAM, descrizione dei criteri e peso economico per ciascuna componente, applicazioni a casi concreti.</p> <p>La CBA proposta non sembra contemplare tutti gli indicatori che compongono il bilancio socio-economico complessivo delle attività di esplorazione e produzione.</p> <p>GENERALE</p> <p>1. Con riferimento alla previsione di ripermetrazioni delle concessioni o dei permessi rispetto ad aree in vincolo, indicate in diversi casi nel Piano, si evidenzia che le attuali norme in materia di ripermetrazione (definite dalla Legge 21 luglio 1967, n. 613) prevedono una rigidità di tipo geometrico che non consente un'agevole eliminazione di piccole aree soggette a vincolo, se non includendo estese porzioni circostanti; si richiede pertanto che tali norme siano aggiornate e modificate di pari passo con l'adozione del PITESAI, per applicare quanto previsto nel Piano.</p> <p>2. Per le concessioni con una consistenza delle riserve sotto i valori soglia, si propone di effettuare una analisi dei vincoli sito-specifica per verificare che l'area della Concessione sia o meno compatibile con la prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere.</p> <p>3. Si propone pertanto di assimilare al regime previsto per le concessioni produttive della medesima casistica quelle attualmente non produttive per scelta del concessionario che riavviino l'iter per la ripresa della produzione entro 18 mesi, ove presentino le seguenti "soglie" minime di riserve</p>	<p>ECONOMICO</p> <p>Il Proponente ha risposto con nota MATTM/2021/00093473 del 02/09/2021 come nota DGISSEG prot. 26457 del 02/09/2021.</p> <p>Il modello della CBA utilizzato per il Piano è stato adeguatamente descritto nell'Appendice A del Piano oltre che nel par. 3.2 del Piano.</p> <p>GENERALE</p> <p>1. Il Piano a pag. 195 chiarisce che <i>"come da normativa Legge 613/1967, art. 19, le concessioni potranno essere ripermetrate secondo i primi di grado. Inoltre da art.6 comma 11 della legge 9/1991 "ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241." L'art.6 comma 11 della legge 9/1991 estende il comma precedente anche per le concessioni. Si esaminerà poi ogni caso specifico di interferenza, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture in essere, valutando se sussistono le condizioni cartografiche per la ripermetrazione come da normativa o se dovrà essere ridotta l'area, tramite interdizione dell'attività nella stessa, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione."</i></p> <p>2-3. Non applicabile nella casistica relativa alle concessioni. Tale soglia è</p>

		<p>VINCOLI Rivedere la definizione di alcuni vincoli. Si ritiene che il previsto sistema di vincoli vada ricondotto a valutazioni sito specifiche e che solo rispetto all'esito negativo delle stesse possa essere prevista l'interruzione dell'attività stessa anticipatamente rispetto all'esaurimento delle riserve producibili, contemplando in tal caso un sistema di indennizzi in relazione al legittimo affidamento del Concessionario.</p>	<p>relativa soltanto alla casistica delle istanze di concessione (vedere cap. 3 e Allegato 1 del Piano), per come il Piano definisce la compatibilità, in base ai criteri ambientali economici e sociali. 3.Non compatibile con le casistiche inserite nel Piano, Allegato 1.</p> <p>VINCOLI Alcuni vincoli sono stati rivisti, altri aggiunti, come da tab. 1.3.1 del Piano. Le motivazioni o sensibilità nei confronti del PiTESAI per ogni categoria ambientale e vincolo individuato per l'elaborazione del PiTESAI di cui alla tabella 1.3.1 sono riportati nell'ultima colonna della medesima tabella, vengono descritti i motivi della scelta di queste categorie correlate alla tipologia di vincolo. La definizione dei vincoli stessi tra assoluto, aggiuntivo di esclusione, di attenzione/approfondimento è riportato nella legenda della tabella medesima a pag. 40 del Piano e nel cap. 1.3. 1 del Piano Pertanto i vincoli di approfondimento/attenzione (da cat. 34 a cat 48 della tab. 1.3.1 del Piano) sono vincoli che saranno applicati a scala sito-specifica, in una fase successiva di valutazione. I vincoli assoluti e aggiuntivi di esclusione, per definizione, vanno a contribuire alla definizione delle aree idonee e non idonee.</p>
50	Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea (cod. elab. MATTM/2021/0097967)	Vedere osservazione n. 1	Vedere riscontro all'osservazione n. 1
51	Sindaco del Comune di Carpignano Sesia (cod. elab. MATTM/2021/0097964)	<p>GENERALE Il territorio del Comune di Carpignano Sesia non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.</p>	<p>GENERALE L'eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o di esclusione.</p>
52	Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia e Trasmissione Deliberazione di Giunta Regionale n. 202100719 del 14/09/2021 (cod. elab. MATTM/2021/0097963 e ALL.1)	<p>CONTENUTI PIANO Richiesta su criteri: 1. per la definizione delle istanze di Permessi di ricerca presentate prima dell'entrata in vigore della legge 12/2019 di previsione del PiTESAI debba essere considerato anche il criterio che di seguito si riporta: potranno proseguire l'iter autorizzatorio le istanze che hanno una data di presentazione non superiore ai 7 anni e che presentano una superficie residua dell'area sottesa all'istanza di Permesso di ricerca, al netto delle aree non idonee, superiore al 70 % dell'area originaria misurata senza soluzione di continuità e lo scopo della ricerca deve essere circoscritto solo agli idrocarburi gassosi." 2. per la definizione dei Permessi di ricerca conferiti prima dell'entrata in vigore della legge 12/2019 di previsione del PiTESAI debba essere considerato anche il criterio che di seguito si riporta: potrà essere proseguita la ricerca solo nei Permessi che hanno un periodo di sospensione non superiore ai 5 anni e che presentano una superficie residua dell'area sottesa al Permesso di ricerca, al netto delle aree non idonee, superiore al 70 % dell'area originaria misurata senza soluzione di continuità, aventi quale obiettivo della ricerca esclusivamente l'individuazione di riserve di gas 3. per le Concessioni di coltivazione in terraferma ed in mare, con tutte le infrastrutture minerarie in "aree potenzialmente idonee per nuove istanze" il limite della improduttività deve essere ridotto da 7 a 5 anni ai fini della dichiarazione di non</p>	<p>CONTENUTI PIANO 1. Recepita in parte secondo le risultanze dei lavori presso la Conferenza Unificata (casistica 2.A.I del cap. 3 del Piano). 2. Recepita in parte (mantenendo 7 anni come limite temporale) secondo le risultanze dei lavori presso la Conferenza Unificata (casistica 2.B.I del cap. 3 del Piano). 3. Recepita in parte (mantenendo 5 anni come limite temporale) secondo le risultanze dei lavori presso la Conferenza Unificata (casistica 2.B.II del cap. 3 del Piano).</p> <p>VINCOLI 1. Recepita come cat. 30.a nella tab. 1.3.1 del Piano secondo le risultanze dei lavori presso la Conferenza Unificata 2. Recepita come cat. 33.a nella tab. 1.3.1 del Piano secondo le risultanze dei lavori presso la Conferenza Unificata 3. Recepita nei rispettivi vincoli cat. 13 e 32, qualora ove previsti atti/provvedimenti regionali, e nel resto non valutabili a priori, secondo le risultanze dei lavori della conferenza... 4. la richiesta di inserimento è stata accolta e inserita nello strato "Aree Protette Regionali non incluse in CDDA" presenti sul portale webgis del SINACLOUD all'interno della cat. 6 dei vincoli aggiuntivi di</p>

		<p>compatibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le Concessioni di coltivazione in terraferma, con tutte le infrastrutture minerarie, o alcune di esse, in aree definite, nella c.d. situazione "ante operam", come "potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze" il limite della improduttività deve essere ridotto da 5 a 3 anni ai fini della dichiarazione di non compatibilità secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19. - le Concessioni di coltivazione in terraferma che presentano una superficie residua dell'area sottesa alla Concessione, al netto delle aree non idonee, inferiore al 50 % dell'area originaria, misurata senza soluzione di continuità, sono da classificare completamente in aree definite, nella così detta situazione "ante operam", come "potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze". <p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le Aree con presenza di rocce naturali contenenti amianto. Per le quali è stato chiesto di inserirle tra i vincoli ambientali di esclusione ma non è stato per nulla considerato. 2. Si è richiesto come vincolo le aree caratterizzate dalla la presenza di infrastrutture strategiche. In Basilicata tra le grandi infrastrutturazioni strategiche rientrano sicuramente: <ol style="list-style-type: none"> 1) lo Schema idrico Basento-Bradano ideato con il fine di realizzare un sistema irriguo in grado di valorizzare ed offrire una prospettiva di sviluppo ai territori dell'alto Bradano e della parte nord della Basilicata. 2) lo Schema idrico Ionico-Sinni. Il progetto del complesso di adduzione fu redatto dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e dalla Cassa per il Mezzogiorno. 3. Individuare un buffer di protezione di almeno 5 km per le "Aree nei Bacini idro-minerari" da far rientrare nella stessa categoria dei "vincoli assoluti". Eventuali zone di protezione superiori ai 5 km troveranno, come previsto, collocazione nei "Vincoli ambientali di attenzione/approfondimento" da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Individuare un buffer di protezione di almeno 5 km per gli "invasi/dighe/laghi", da far rientrare nella stessa categoria dei "vincoli relativi di esclusione". Eventuali zone di protezione superiori ai 5 km troveranno, come previsto, collocazione nei "Vincoli ambientali di attenzione/approfondimento" da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche. 4. Riportare nel costruendo GIS Service Layer il "Parco Naturale regionale del Vulture", istituito con Legge Regionale n. 28 del 20 novembre 2017, nello Strato informativo 6 5. Riportare il Monte Vulture nella cat. 17 Zone Vulcaniche attive e quiescenti 	<p>esclusione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il Monte Vulture è considerato Vulcano estinto, non rientra in tale categoria.
53	<p>Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili Servizio Tutela Ambiente e Territorio (cod. elab. MATTM/2021/0097952)</p>	<p>VINCOLI</p> <p>Richiede di ridefinire alcuni vincoli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Vincolo n. 3 - definizione per rischio idraulico 2.Vincolo n. 20 - Il vincolo relativo di esclusione n. 20 Aree Militari appare non correttamente cartografato nel GeoDataBase 3.Vincolo n. 25 - si ritiene opportuno includere anche tutte le nuove aree di espansione derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti. 4.Nella definizione del vincolo assoluto n. 15 il tasso di subsidenza superiore a 25 mm/anno pare troppo elevato e poco significativo se non riportato alla situazione ante operam. 	<p>VINCOLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Per la Cat.3 nella tab. 1.3.1 del Piano è stata recepita l'osservazione con la specifica tra rischio e pericolosità idraulica. 2.Per la Cat. 20 nella tab. 1.3.1 del Piano sono state definite con dettaglio e corrette le aree marine a mare che vengono considerate come vincolo aggiuntivo di esclusione. 3.Per la Cat. 25 nella tab. 1.3.1 del Piano la richiesta è difficilmente attuabile in quanto il vincolo è una elaborazione GIS con riferimento a classi di densità di suolo consumato entro una distanza di 300 m che tengono conto di quanto riportato nell'Agenda 2030 e non deriva dalla

		<p>5. In merito al vincolo relativo di esclusione n. 31 "aree interessate da fenomeni di fagliazione superficiale - le Faglie attive e capaci" si ritiene opportuno definire un buffer areale centrato sulla faglia entro il quale escludere ogni attività che possa originare sovrappressione.</p> <p>GENERALE Si ritiene che il GeoDataBase PiTESAI debba essere in continuo aggiornamento</p>	<p>considerazione di strumenti di pianificazione. Non è inoltre possibile alla scala di piano acquisire dettagli di livello locale in modo omogeneo (rimane inoltre il dubbio che le previsioni degli strumenti urbanistici, che possono essere molto datate e non più attuali, non siano coerenti con l'attuale contesto normativo e assetto territoriale). Per questo motivo non viene recepita.</p> <p>4. Per la cat. 15, è stato aggiornato il tasso di subsidenza sia nella tab. 1.3.1 del Piano sia nel testo del RA nel cap. 5.3.8 come segue: "Aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, presumibile superiore a 20 mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare"</p> <p>5. Per la cat. 31, non è possibile inserire un buffer in quanto sarebbe arbitrario stante che le faglie sono una proiezione in superficie, e impreciso data la natura del dato di origine delle faglie attive e capaci del catalogo ITHACA come spiegato nel cap. 5.3.9 del RA. È stato però inserito relativamente alla cat. 31 nella tab. 1.3.1 quanto segue: "nelle zone in cui sono presenti faglie superficiali è esclusa ogni forma di sovrappressione (ad esempio nella fase di re-iniezione dell'acqua di strato)" relativamente alle operazioni legate a esplorazione e produzione di idrocarburi.</p> <p>GENERALE Il Piano è stato integrato in alcune parti per andare a specificare le motivazioni dell'aggiornamento periodico, dato che alcuni vincoli sono di carattere dinamico e non statico, e quindi si ritiene che il Piano stesso debba essere in costante aggiornamento. Nel cap. 1.3.1 si specifica che: <i>Si ritiene infine, come emerso nella fase di VAS, che i criteri ambientali dovranno essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi. Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al presente Piano, il MiTE aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all'ufficio competente della DGISSEG. Il MiTE effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette Amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitoraggio, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali intervenute a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati.</i></p>
54	<p>Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale, Promozione del territorio e Sostenibilità (cod. elab. MATTM/2021/0098205)</p>	<p>VINCOLI Le osservazioni vertono sul rivedere la categoria dei Siti natura 2000 come vincoli assoluti.</p>	<p>VINCOLI I siti Natura 2000 a terra sono inclusi nei vincoli aggiuntivi di esclusione (cat. 9 e 9a), che hanno la stessa valenza escludente dei vincoli assoluti. Questa parte relativa alla definizione dei vincoli è stata approfondita nel Piano, in particolare nel cap. 1.3.1, con le definizioni di ogni tipologia di vincolo migliorate per una maggiore comprensione che</p>

			precedentemente appariva poco chiara. Nello specifico si definiscono i vincoli aggiuntivi di esclusione come <i>elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate.</i>
55	Comitato D.N.T. Difesa Nostro Territorio (cod. elab. MATTM/2021/0098203)	Vedere osservazione n. 1	Vedere riscontro all'osservazione n. 1
56	Unione dei Comuni Valli e Delizie - Argenta - Ostellato – Portomaggiore (cod. elab. MATTM/2021/0098235)	GENERALE Esprime contrarietà all'inserimento dei territori dell'area ferrarese nelle aree potenzialmente idonee alle attività in specie per quanto riguarda: subsidenza, rete ecologica, biosfera delta del Po.	GENERALE È stata recepita per quanto riguarda la considerazione della subsidenza, le reti ecologiche e il Parco dell'area del Po, come riportato nella tabella 1.3.1 all'interno del Piano. Per quanto riguarda l'area ferrarese, l'eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o aggiuntivo di esclusione.
57	Dott. Commercialista Vincenzo Garrubba (cod. elab. MATTM/2021/0098167)	GENERALE Si richiede la non idoneità dell'area del sottosuolo crotonese all'attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi in quanto particolarmente sensibile alle attività di prospezione per le caratteristiche geologiche ed ambientali. Si chiede di voler revocare le concessioni in essere	GENERALE L'eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o aggiuntivo di esclusione.
58	Avv. Antonio Digioia - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE BASILICATA - ENI S.P.A.: POSSIBILI SVILUPPI NORMATIVI A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO. (cod. elab. MATTM/2021/0098253 e ALL.1)	GENERALE Si chiede di escludere dalle aree idonee i Permessi di ricerca esistenti inattivi, escludere dalle aree idonee le Concessioni di Coltivazione esistenti inattive o scarsamente produttive.	GENERALE Nel Piano determinazione delle aree idonee e dei titoli vigenti compatibili ai sensi dell'art. 11-ter comma 8 Legge 12/19 è descritta nel cap. 3. Nel capitolo 3.2 del Piano sono presentate le diverse casistiche relative ai permessi e concessioni vigenti attive o in regime di sospensione nelle aree considerate idonee. Nell'Allegato 1 al Piano è riportato lo Schema riassuntivo sulla determinazione delle aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam') e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere.
59	Sen.ce Orietta Vanin (cod. elab. MATTM/2021/0098311)	VINCOLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le lagune, i laghi e gli stagni costieri (che non sono ricompresi automaticamente per intero nei territori di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004). SUBSIDENZA Per la categoria subsidenza, oltre all'esclusione delle aree interessate da una attuale elevata velocità misurata ($\Rightarrow 25\text{mm/a}$), va prevista anche l'esclusione delle aree interessate da un'elevata misura ($\Rightarrow 200\text{ mm}$) della subsidenza complessiva cumulata	VINCOLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI tab. 1.3.1: possono ricadere in diversi vincoli (tutti quelli connessi alle aree a vario titolo protette, oltre che quelli paesaggistici), inoltre è stato aggiornato il vincolo cat. 37 (di approfondimento): altre aree di interesse conservazionistico, dove è stato inserito il riferimento ad aree umide di interesse regionale SUBSIDENZA È stato recepito, con l'aggiornamento del vincolo aggiuntivo di esclusione cat. 15, in cui la velocità di sollevamento verticale sia superiore a 20

	<p>dal 1950 in poi (qualunque ne sia stata la velocità e qualunque ne sia la dinamica attuale). Entrambi i valori di riferimento di tali criteri vanno ridotti alle misure rispettivamente di 10 mm/a e a 100 mm per le aree di pianura elevate meno di 5 m s.l.m.m. (e per le aree comprese o intermedie tra queste e il litorale).</p> <p>ZONE DI PIANURA COSTIERA DI MINIMA ELEVAZIONE (<3,5 m) S.L.M</p> <p>Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di minima elevazione sul livello del mare e quindi esposte al rischio di inondazione dal mare (considerando tale ogni altimetria minore di 3,5 m s.l.m.m.), e per le zone intermedie o comprese tra queste e tra queste e la costa. [3,5 m s.l.m.m. quale quota di minima sicurezza rispetto ai valori limite di alta marea di +2,5 m e di eustatismo di +1 m atteso per gli anni 2100 e 2150 [Previsioni di eustatismo globale medio IPCC 2021, sulla base dell'andamento 1995-2014, per gli anni 2100 e 2150: rispettivamente +0,57 m e +0,94 m come valore mediano dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'medio' SSP2-4,5; e rispettivamente +0,63 e +1,00 m valore limite superiore dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'ottimistico' SSP1-2,6.</p> <p>ZONE DEPRESSE (A DRENAGGIO MECCANICO)</p> <p>Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di bassura e per tutte le zone depresse nelle quali il drenaggio delle acque meteoriche è garantito meccanicamente (da idrovore), qualunque sia la loro collocazione altimetrica.</p> <p>BUFFER DI SICUREZZA PER GLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI E PER LE ZONE DI SUBSIDENZA, DI MINIMA ELEVAZIONE E DEPRESSE</p> <p>Per tutti i corpi idrici costieri (lagune, laghi, stagni) e per le aree interessate da subsidenza, di modesta altimetria, di bassura o di depressione, come sopra qualificate, va riconosciuto 'inidoneo' anche un circostante buffer di 5 km.</p> <p>AREE GEOTERMALI</p> <p>Come le aree vulcaniche attive o quiescenti, vanno parimenti riconosciute inidonee, benché con vincolo relativo, le aree geotermali in particolare dei Colli Euganei e di Grado (assieme a quelle di Larderello, Casaglia, Campi Flegrei e Isola d'Ischia, Alcamo, Sciacca, Isole Eolie e Pantelleria), e comunque tutte le aree riconosciute e censite nell'Inventario Inventario delle risorse geotermiche nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22 -se completo e aggiornato per tutte le regioni-, o comunque riconosciute e censite da normative, inventari, o disposizioni regionali), con buffer da definire caso per caso.</p> <p>AREE DI VALENZA CULTURALE STORICA PAESAGGISTICA VINCOLATE CON NORME ANTE D.LGS. 42/2004 COMUNQUE NON (ANCORA) AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004</p> <p>Parimenti alle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, vanno altresì riconosciute inidonee (vincolo relativo) le aree di riconosciuta valenza paesaggistica (anche di natura archeo/industriale, storico/archeologico o storico/agrario e geositi) individuate e soggette a particolare normativa nei Piani Paesaggistici o territoriali-paesaggistici approvati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del paesaggio o comunque senza riconosciuta valenza paesaggistica ai sensi del Codice del 2004 (ciò in particolare per le regioni che non hanno ancora terminato e approvato la redazione di un nuovo Piano Paesaggistico o territoriale/paesaggistico ai sensi del Codice del Beni culturali e del paesaggio). Vanno inoltre riconosciute inidonee (con vincolo relativo) tutte le aree interessate dalla presenza di complessi di valenza storico/culturale/paesaggistica (compresi tra questi i complessi rurali, di archeologia</p>	<p>mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare.</p> <p>ZONE DI PIANURA COSTIERA DI MINIMA ELEVAZIONE (<3,5 m) S.L.M</p> <p>È stato inserito come vincolo di attenzione/approfondimento, cat. 46.</p> <p>ZONE DEPRESSE (A DRENAGGIO MECCANICO)</p> <p>È stato inserito come vincolo di attenzione/approfondimento, cat. 47.</p> <p>BUFFER DI SICUREZZA PER GLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI E PER LE ZONE DI SUBSIDENZA, DI MINIMA ELEVAZIONE E DEPRESSE</p> <p>Non è stato inserito alcun buffer poiché non previsto da normativa vigente. Potrà essere valutata un'area di rispetto in fase di VIA per progetti sitospecifici.</p> <p>AREE GEOTERMALI</p> <p>Per le aree geotermiche, non è stato inserito alcun vincolo, in quanto non c'è interferenza con i giacimenti di idrocarburi.</p> <p>AREE DI VALENZA CULTURALE STORICA PAESAGGISTICA</p> <p>Il vincolo alla cat. 28 è stato aggiornato secondo le osservazioni del MIC e con il riferimento ai piani paesaggistici regionali.</p> <p>AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ' ZOOTECNICHE DI PREGIO</p> <p>È stato inserito come vincolo di attenzione/approfondimento, cat. 48.</p>
--	---	---

		industriale, geo-mineraria, di fortificazione o comunque di infrastruttura militare o di attrezzamento bellico di carattere storico, i cammini storici, i percorsi e punti panoramici e le relative vedute, ...) che sono riconosciuti e tutelati nei Piani territoriali e urbanistici locali o da specifico altro strumento da parte degli EE.LL. in attuazione di norme statali o regionali. AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ZOOTECNICHE DI PREGIO Alle aree interessate da attività agricole di pregio vanno aggiunte le aree agricole riconosciute interessate da attività zootecnica di pregio.	
60	Sindaco del Comune di SIZZANO (cod. elab. MATTM/2021/0098250)	GENERALE Il territorio del Comune di Sizzano non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.	GENERALE L'eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o aggiuntivo di esclusione.
61	Associazione ROCA Ravenna Offshore Contractor Association (cod. elab. MATTM/2021/0098313)	GENERALE Si richiede una Revisione Pitesai e nelle more eliminazione delle sospensioni, revisione normativa. Nello specifico si richiede quanto segue: 1. Ripresa ricerca e produzione di metano, soprattutto in Adriatico; 2. Chiarezza nel testo finale Pitesai; 3. Prosecuzione coltivazioni in corso e ricerche già avviate; 4. Riduzione della ingiustificata interdizione dalle 12 miglia; 5. Maggiore dettaglio nello sviluppo del Pniec sulle previsioni di utilizzo delle fonti convenzionali 6. Italia hub del gas secondo SEN 2013; 7. Dare corso agli accordi internazionali per lo sviluppo di East-ed e IGI Poseidon; 8. Sviluppo stoccaggio (sotterraneo) di gas in Italia; 9. Incremento produzione nazionale idrocarburi 10. Riduzione tempi procedimenti a 180 giorni; 11. Testo unico normativo per il settore; 12. Revisione Pitesai e nelle more eliminazione delle sospensioni; 13. Promozione di Ravenna, già Capitale dell'energia, polo sperimentale per la ricerca sostenibile in collaborazione con l'università in particolare con il corso di offshore engineering.	GENERALE 1. Relativamente alla ripresa della ricerca e produzione di metano, questa sarà attuata nel rispetto del Piano, secondo i principi espressi nel capitolo 1.3.1 e 1.3.2 e richiamati in tutto il Piano, in particolare nell'Allegato 1 in cui vengono rappresentate tutte le casistiche per i differenti titoli minerari ricadenti in aree idonee e non idonee. 2. La chiarezza nel testo finale del Pitesai si è ritenuta raggiunta avendo espletato la procedura VAS e acquisita l'intesa in conferenza unificata; si rimanda alle implementazioni prodotte nel capitolo 1 (in particolare 1.1.2, 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3) e nel capitolo 2 (in particolare 2.1.3 e 2.1.4). 3. Per le determinazioni del Piano in riferimento al rilascio titoli si veda cap. 3 del Piano. 4. La riduzione della interdizione dalle 12 miglia nautiche dalla linea di costa e dalle aree marine protette non rientra nelle prerogative e competenze di questo Piano, che deve tener conto dei vincoli assoluti vigenti. 5. Dettagli nello sviluppo del Pniec sulle previsioni di utilizzo delle fonti convenzionali sono stati trattati più volte, sia nel capitolo 1.1.4. <i>Coerenza del Piano con l'applicazione della Pianificazione dello Spazio Marittimo – MSP</i> , nel capitolo 1.2.1, nonché nel capitolo 1.3.1 dove si riporta nello specifico che "I criteri socio-economici individuati per l'elaborazione del Piano, secondo le finalità espresse dall'art. 11-ter della Legge 12/2019, saranno definiti: da un lato in considerazione dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050" 6-7-8-11-13: non è pertinenza del Piano in parola 9. Il Piano, individuando le aree ove sarà possibile continuare a svolgere le attività upstream, non si pone in contrasto con la possibilità di incrementare la produzione nelle aree idonee nel rispetto delle procedure previste. 10. Il Piano non può cambiare i tempi dei procedimenti previsti dalla normativa esistente, ma l'adozione del piano stesso consentirà agli operatori una maggiore semplificazione dell'individuazione delle aree

			ove effettuare le attività di prospezione ricerca e coltivazione. 12. Il Piano è stato rivisto e aggiornato nella fase post consultazione pubblica e a seguito dei lavori della Conferenza Unificata.
62	Sindaco del Comune di Fara Novarese (cod. elab. MATTM/2021/0098439)	GENERALE Il territorio del Comune di Fara Novarese non è idoneo alle attività di estrazione di idrocarburi.	GENERALE L'eventuale non idoneità delle aree segnalate sarà definita in base all'applicazione dei vincoli associati alle categorie ambientali considerate nella Tabella 1.3.1 del Piano. Pertanto il territorio del comune in oggetto non sarà idoneo solo se ricadente in area di vincolo assoluto o di esclusione.
63	Confindustria Romagna (cod. elab. MATTM/2021/0098522)	GENERALE Si richiede chiarezza nel testo finale circa l'aggiornamento periodico del Piano stesso, la mancanza di un chiaro collegamento con il PNIEC. VINCOLI Si richiede chiarezza e applicabilità dei numerosi vincoli ambientali (assoluti e relativi) che sono inclusi nel Piano e che di fatto limitano notevolmente le aree idonee alla ricerca. ATTIVITÀ - Proseguimento delle attività di coltivazione in corso che risultano economiche e delle attività di ricerca già avviate (con investimenti già sostenuti e documentati); - Chiara previsione della possibilità di eseguire tutti gli interventi necessari su piattaforme, centrali, pozzi per il mantenimento e miglioramento della sicurezza, dei livelli produttivi, ivi compresa la realizzazione di nuovi pozzi a partire da piattaforme esistenti in accordo al quadro normativo vigente.	GENERALE Il Piano è stato integrato specificando le motivazioni e le procedure che si seguiranno per l'aggiornamento periodico, dato che alcuni vincoli sono di carattere dinamico e non statico (cap. 1.3.1). Il collegamento con il PNIEC è richiamato più volte, sia nel capitolo 1.1.4. <i>Coerenza del Piano con l'applicazione della Pianificazione dello Spazio Marittimo – MSP</i> , nel capitolo 1.2.1, nonché nel capitolo 1.3.1 dove si riporta nello specifico che <i>"I criteri socio-economici individuati per l'elaborazione del Piano, secondo le finalità espresse dall'art. 11-ter della Legge 12/2019, saranno definiti: da un lato in considerazione dell'obiettivo del PNIEC di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050"</i> VINCOLI Le categorie identificate dai Vincoli assoluti e aggiuntivi di esclusione sono state approfondite sia per quanto riguarda le motivazioni sia per le relative applicazioni nella determinazione delle aree idonee e non idonee che hanno portato maggior dettaglio ai criteri ambientali stessi, il tutto incluso nella tabella 1.3.1 del Piano e nel cap. 3 dello stesso. ATTIVITÀ La prosecuzione o meno delle attività è descritta sia al cap. 3 sia nell'Allegato 1 al Piano, in cui vi è lo schema riassuntivo sulla determinazione delle aree che saranno indicate idonee alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi (c.d. 'aree idonee nella situazione post operam') e di quelle, già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione che sono già in essere. Inoltre <i>"il PiTESAI costituisce quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione e la realizzazione dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione e attraverso la VAS del PiTESAI possono essere fornite indicazioni di carattere generale di cui tenere conto nell'ambito delle valutazioni ambientali dei progetti stessi"</i> (si veda il par.1.1 del RA)
64	Associazione di cultura politica "Venezia Cambia" (cod. elab. MATTM/2021/0098522)	Vedere osservazione n. 59	Vedere riscontro all'osservazione n. 59
65	Sig.ra Loredana Pompilio (cod. elab. MATTM/2021/0098518)	GENERALE -Le aree individuate dal PiTESAI come aree sostenibili alla coltivazione, nonostante gli	GENERALI -Relativamente alle concessioni improduttive, queste sono state

		<p>sforzi fatti per escludere quelle che si ritengono manifestamente insostenibili, oltre a tutta una serie di altri vincoli, ne includono ancora molte che si trovano in uno stato di improduttività.</p> <p>-Il PITESAI dunque, nella definizione dell'ambito territoriale di riferimento per la VAS, in mare, propone la "riperimetrazione" delle aree idonee che verrà fatta successivamente alla sua entrata in vigore. E questa operazione non sembra compatibile con una visione strategica delle attività minerarie, nel rispetto dei traguardi previsti dalle organizzazioni internazionali, inclusa la Commissione Europea per il 2050. Inoltre si sottolinea che non sono stati previsti scenari di massimo impatto, medio e minimo, o almeno non se ne trova descrizione nella documentazione presentata.</p> <p>- Non si considera che gli impatti ambientali hanno durata e ripercussioni che possono protrarsi in tempi medio-lunghi.</p> <p>Non si calcolano le penali che lo Stato Italiano sarebbe costretto a pagare in caso di fallimento degli obiettivi.</p>	<p>considerate in tutte le casistiche sia per quanto riguarda le aree idonee che per quanto riguarda le aree non idonee come mostrato nell'allegato 1 al Piano e nel cap. 3 del Piano. in merito ai criteri economici e sociali seguiti nel Piano si veda il par. 1.3.2 dello stesso.</p> <p>-Il PITESAI andrà a riperimetrare caso per caso le istanze e i titoli nelle aree non idonee con riferimento all'applicazione del Piano. (si veda pag. 195 del Piano). L'ambito territoriale di riferimento individuato per il PITESAI (fig. 3.1-10) è in linea con le finalità del Piano stesso riportate nel paragrafo 1.2.1 del Piano.</p> <p>-Gli impatti ambientali sono stati trattati, considerati e approfonditi nel RA al capitolo 3.2, mentre gli effetti ambientali sono stati descritti nel capitolo 7 del RA. Si evidenzia quanto riportato a pag. 38 del Piano: <i>"In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitoraggio, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali intervenute a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati."</i></p>
66	<p>Regione Abruzzo - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (cod. elab. MATTM/2021/0098519)</p>	<p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>1. le possibilità previste dal PITESAI di sfruttamento del potenziale estrattivo residuo sembrano privilegiare un quadro di razionalizzazione dei permessi esistenti e di riorganizzazione spaziale dell'attività di estrazione degli idrocarburi sul territorio nazionale piuttosto che puntare a misure di carattere ambientale per il perseguimento di un'efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti dalle politiche nazionali ed europee. Questo quadro necessiterebbe di un riordino ed esplicitazione di tutte le concessioni in essere e di quelle ammissibili nelle more dell'adozione del piano e andrebbe integrato con le previsioni dei futuri nuovi permessi di estrazione che potrebbero essere rilasciati. In questo modo si potrebbero fornire, in modo quantitativo e con scenari ben individuabili, stime sulla progressiva riduzione, fino alla dismissione, dell'attuale assetto di utilizzo di fonti energetiche evidenziandone modalità e tempistiche</p> <p>2. non emerge in modo chiaro come verrà regolamentata la durata dei permessi (rinnovi e nuovi permessi): nella prospettiva dell'orizzonte temporale di decarbonizzazione al 2050, sarebbe opportuna e auspicabile una chiara fissazione di scadenze oltre le quali non dovrebbero più essere rinnovate le concessioni né dovrebbero essere più rilasciati nuovi permessi di qualsiasi tipo.</p> <p>3. anche per le attività di dismissione o di non rinnovo delle concessioni sarebbe importante valutare la portata di tali cessazioni in termini di contributo all'abbattimento di gas serra</p> <p>COERENZA</p> <p>Le considerazioni sulle politiche di decarbonizzazione, con importanti connotazioni di carattere ambientale, nel RA dovrebbero essere opportunamente integrate con le previsioni di altri strumenti di pianificazione di settore, e soprattutto con i rispettivi programmi di misure inerenti il contrasto al cambiamento climatico quali il PNACC, il PNIEC e il PNCA.</p>	<p>SCENARI DI ATTUAZIONE</p> <p>1. Gli scenari di attuazione sono stati descritti nei capitoli 3.2 e 3.3 del Piano, e riportati nell'Allegato 1 al Piano per ciascuna categoria, in linea al quadro di riferimento descritto nel par. 1.2.1 e 1.2.2 del Piano.</p> <p>2. la durata e il rilascio dei titoli minerari sono regolati secondo la normativa di settore rappresentata nel capitolo 1.1.1 del Piano, secondo le determinazioni di cui al cap. 3 del Piano stesso, come descritto nel punto precedente.</p> <p>3. Nel RA è stato aggiornato il paragrafo 5.3.3 relativo alle Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti, integrandolo con i dati relativi alle emissioni a carico del settore upstream. Da tale analisi è emerso un contributo di tale settore inferiore al 1% sia delle emissioni del settore energetico che delle emissioni totali. Appare pertanto poco significativo stimare la portata delle dismissioni in termini di contributo all'abbattimento dei gas serra. Si ricorda inoltre che il Pitesai non incide sulla ripartizione dei consumi energetici tra le diverse fonti.</p> <p>COERENZA</p> <p>È stata analizzata la coerenza con gli strumenti di pianificazione approvati e vigenti nel cap. 4.2 del RA. Il PNACC e il PNCA al momento dell'elaborazione del Pitesai e del relativo RA sono ancora in fase di elaborazione. Nell'analisi di coerenza sono comunque state prese in considerazione le normative dalle quali PNACC e PNCA discendono.</p> <p>VINCOLI</p> <p>1. La tabella 1.3.1, il capitolo 3 del Piano e l'Allegato 1 al Piano chiariscono questi aspetti. Come da normativa (Legge 623/1967, art. 19), le concessioni potranno essere riperimate secondo i primi di grado. Inoltre da art.6 comma 11 della legge 9/1991 "ove sussistano gravi motivi</p>

		<p>VINCOLI</p> <p>1.non risultano del tutto chiari sia il quadro dei vincoli previsto, ritenuto non sempre attendibile nei parametri che lo dovrebbero caratterizzare, sia i meccanismi di governance istituzionale nel caso di esclusione di aree per i cosiddetti “vincoli relativi” contrassegnati con la lettera F</p> <p>2. L’aspetto vincolistico per alcune tipologie di aree, nel territorio abruzzese, risulta analizzato in modo non esaustivo: si aggiunge l’Area Marina Protetta del Cerrano e l’istituendo Parco della Costa Teatina, il cui procedimento istitutivo è ancora incardinato presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3.A tale assetto si affianca il quadro di ulteriori vincoli di natura paesaggistico-ambientale, nonché siti UNESCO che delineano un contesto di significativa vulnerabilità di cui sarebbe necessario tenere adeguatamente conto nell’ambito dell’individuazione delle aree idonee attraverso il riconoscimento di vincoli assoluti.</p> <p>EFFETTI</p> <p>Anche per le attività di dismissione o di non rinnovo delle concessioni, sia per gli elenchi di impianti (piattaforme e infrastrutture) i) da rimuovere senza possibilità di riutilizzo e ii) da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi sia per le concessioni in terraferma (in essere o già approvate) ricadenti all’interno di aree definite non idonee e per le quali è prevista la verifica del rispetto della compatibilità (art. 11-ter, comma 8 della L.12/19) applicando una specifica analisi per la valutazione dei costi e dei benefici associati alla prosecuzione (CBA) o alla disattivazione, anche anticipata, delle stesse, sarebbe importante valutare la portata di tali cessazioni in termini di contributo all’abbattimento di gas serra. In quest’ottica, si renderebbe più tangibile anche il contributo derivante dal Piano in termini di riduzione di emissioni climalteranti.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>È opportuno integrare il monitoraggio del Piano prevedendo indicatori di processo connessi, ad esempio, alla dismissione degli impianti, alla loro incidenza sulle emissioni di gas serra, alla misurazione della loro estensione in superficie e connessa potenza installata nell’ambito delle attività di riconversione degli stessi in impianti di energie rinnovabili nonché il loro contributo alla produzione di energia da solare o eolica rispetto alla produzione lorda di energia elettrica totale (%). Si ritiene che il Piano di Monitoraggio possa essere ulteriormente integrato e dettagliato anche al fine di consentire una relazione esplicita tra azioni di piano e indicatori che al momento non appare rilevabile.</p>	<p>attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” L’art.6 comma 11 della legge 9/1991 estende il comma precedente anche alle concessioni. Si esaminerà poi ogni caso specifico di interferenza, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture in essere, valutando se sussistono le condizioni cartografiche per la ripermetrazione come da normativa o se dovrà essere ridotta l’area, tramite interdizione dell’attività nella stessa, tenendo esclusivamente conto delle interferenze con vincoli assoluti e di esclusione.</p> <p>2.L’AMP del Cerrano è già inserita; sono prese in considerazione tutte le aree protette non formalizzate/di reperimento per le quali sia disponibile una proposta di perimetrazione</p> <p>3. come specificato più volte nel Piano, nella Legenda della tabella 1.3.1, i vincoli aggiuntivi di esclusione (tra cui anche la cat. 14 dei Siti Unesco) hanno stesso potere escludente dei vincoli assoluti: “<i>vincoli aggiuntivi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;</i>”</p> <p>EFFETTI</p> <p>Nel RA è stato aggiornato il paragrafo 5.3.3 relativo alle Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti, integrandolo con i dati relativi alle emissioni a carico del settore upstream. Da tale analisi è emerso un contributo di tale settore inferiore al 1% sia delle emissioni del settore energetico che delle emissioni totali. Appare pertanto poco significativo stimare la portata delle dismissioni in termini di contributo all’abbattimento dei gas serra. Si ricorda inoltre che il PiTESAI non incide sulla ripartizione dei consumi energetici tra le diverse fonti.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Il piano di monitoraggio è stato integrato con opportuni indicatori di processo, tra cui i provvedimenti che saranno adottati per la dismissione degli impianti, e con gli indicatori di contributo, tra cui quello citato relativo all’incidenza sulle emissioni di gas serra e alla potenza di rinnovabili installata a seguito di riconversione degli impianti.</p>
67	Sig. Roberto Rossi - Lista Civica ENERGIA CIVICA - CON VOI PER CHIOGGIA (cod. elab. MATTM/2021/0098520)	Vedere osservazione n. 59	Vedere riscontro all’osservazione n. 59
68	Dott.Luigi Vertucci - Comune di Atena Lucana (cod. elab. MATTM/2021/0098438)	Escludere area del Vallo di Diano dalle aree idonee	Vedere riscontro all’osservazione n.39
69	Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana (cod. elab. MATTM/2021/0098236)	<p>VINCOLI</p> <p>1.non è chiaramente esplicitato quali principi abbiano generato la distinzione tra “vincoli assoluti” e “vincoli relativi di esclusione” e, pertanto, non è chiaro il peso specifico della predetta distinzione sulla tipologia di “limitazioni” inerenti alla</p>	<p>VINCOLI</p> <p>La distinzione e la definizione tra vincolo assoluto e vincolo aggiuntivo di riferimento è stata approfondita nel Piano, nella Legenda della tabella 1.3.1, i vincoli aggiuntivi di esclusione hanno stesso potere escludente dei</p>

	<p>prosecuzione dei procedimenti amministrativi e delle attività minerarie già in essere.</p> <p>2.si ribadisce la necessità di ricomprendere tra i “vincoli assoluti” anche le aree a bassa pericolosità idraulica che, sebbene correlate a tempi di ritorno più ampi (compresi tra 200 e 500 anni), individuano l’areale di impatto di eventi alluvionali di carattere eccezionale, divenuti negli ultimi anni sempre più frequenti anche per effetto dei cambiamenti climatici, e possono altresì determinare, in funzione degli elementi esposti presenti, un valore di Rischio medio, non trascurabile. Inoltre, si ritiene indispensabile ricomprendere nei “vincoli assoluti” le aree golenali e di pertinenza fluviale (di cui agli art. 6 e 10 delle NTA del PAI dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale – Puglia) contermini a quei reticoli idrografici non ancora studiati ovvero perimetrati;"</p> <p>3.per le aree di cui al d.lgs. n. 152/2006 e smi e correlate NTA delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico, sono prese in considerazione le aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) “molto elevato” o “elevato”. A tal proposito si ribadisce che l’individuazione delle aree in frana o a rischio frana debba essere opportunamente integrata con le informazioni provenienti dalla mappatura di cui all’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).</p> <p>4.Con particolare ma non esclusivo riferimento al territorio pugliese, si ritiene fondamentale che siano tenute in conto tra i “vincoli assoluti”, oltre alle predette aree in frana o a rischio frana, anche le aree a rischio geomorfologico “molto elevato” o “elevato” correlate a fenomeni di crollo o di sprofondamento per la presenza nel sottosuolo di cavità naturali o antropiche, facendo riferimento sia alle aree perimetrare dal vigente Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) della Puglia, sia al censimento ISPRA-Sinkhole, al Catasto grotte della federazione speleologica pugliese e alle emergenze carsiche e para-carsiche riportate nella Carta Idrogeomorfologica afferente al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, tra cui in particolare doline, polje, grotte carsiche e vore.</p> <p>5.in relazione alla tutela dei corpi idrici sono segnalate esclusivamente le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e smi (zona di tutela assoluta e zona di rispetto di captazioni o derivazioni). Restano fuggacemente citate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, le zone di protezione definite in ambito regionale all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda. Appare, quindi, doveroso ribadire che, ai fini della tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano, sarà necessario ricomprendere tra i “vincoli assoluti”, anche tali aree. [...] Si ritiene, altresì, indispensabile tenere in conto anche le sorgenti e ogni altra forma di emergenza, naturale o artificiale, puntuale o diffusa, delle falde idriche sotterranee, nonché le aree ove insistono concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.</p> <p>6.Rispetto agli strati informativi per la definizione dei “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre, appare utile in questa sede ribadire la necessità che gli strati informativi per la definizione dei “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre siano integrati con le aree di rilevante approvvigionamento idrico ai fini irrigui, ad esempio da parte dei Consorzi di Bonifica.</p> <p>7.Si rappresenta inoltre la necessità di inserire tra “vincoli relativi di esclusione” le aree di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, allo stato riportate tra i “vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi di approfondimento sitospecifiche”, aggiungendo che, come nel precedente RPA, tra</p>	<p>vincoli assoluti: <i>“vincoli aggiuntivi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l’esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;”</i></p> <p>2. la categoria di vincolo è stata aggiornata includendo le aree classificate a pericolosità media e bassa come vincolo di attenzione/approfondimento nella cat. 3.</p> <p>3. L’inventario IFFI rappresenta una raccolta dei fenomeni franosi segnalati dalle regioni. I suoi contenuti non possono di per sé costituire un vincolo di esclusione al pari della cartografia ufficiale sulla pericolosità. Poiché tale inventario costituisce un significativo quadro conoscitivo di base sulle frane in Italia, è stato inserito come vincolo di approfondimento (cat. 4).</p> <p>4. è presente il vincolo di cui alla cat. 16. I dati vengono inseriti se censiti e se forniti dalle Regioni.</p> <p>5. il vincolo cat. 5 è stato aggiornato e sono stati inseriti i vincoli cat. 32 e 44.</p> <p>6. Recepita, è stata inserita la categoria 33.a</p> <p>7. i corpi idrici sono tutelati mediante l'individuazione di numerosi vincoli di esclusione (cat. 5, 10, 13, 21, 28, 32 e 33) che ricomprendono anche le acque a specifica destinazione d'uso. Ad ogni modo, per assicurare che i corpi idrici ritenuti idonei per la vita dei pesci (art. 79, c.1, lett. c) del D.lgs. 152/2006) siano tutelati per la loro intera estensione è stata introdotta la categoria 29.a.</p>
--	---	--

		<p>dette aree sono attualmente considerati esclusivamente gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, evidenziando che “tra gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva per tutte le acque superficiali vi è il raggiungimento del “buono stato ecologico” e del “buono stato chimico” entro il 2015”. [...] si ritiene pertanto necessario che tra i “vincoli relativi di esclusione” in ambito terrestre siano considerate anche, tra le acque a specifica destinazione, le acque dolci idonee alla vita dei pesci.</p>	
70	<p>Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi - Redazione di "emergenzaclimatica.it" - Forum Ambientalista - CEDEUAM UniSalento (cod. elab. MATTM/2021/0098467)</p>	<p>GENERALE</p> <p>1.Viene sollevata la questione di nuove autorizzazioni addirittura “semplificate”, della mancata riduzione emissioni CO2 entro il 2030. Manca una politica globale, manca una timeline, non c’è programma sulle dismissioni, si critica la presentazione del Piano prima della Cop26. Il Pitesai non sarebbe inserito in una politica generale italiana di uscita dai combustibili fossili e la zero emission per il 2050; Il Pitesai non contiene una timeline di programmazione per raggiungere l’uscita dai combustibili fossili entro il 2050;</p> <p>2.Il Pitesai individua zone generiche, ‘area idonea nella situazione post operam’, senza considerare le aree adiacenti a ‘zone protette’ per la salvaguardia di flora e fauna e della biodiversità,</p> <p>3.Il Pitesai, nell’analisi Costi-Benefici considera solo i costi economici della dismissione di impianti</p> <p>4.manca di una visione globale sull’intera filiera produttiva di petrolio e gas fino al consumatore finale, che dovrebbe essere il vero destinatario della pianificazione PITESAI.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>Si dichiara che il Piano sia palesemente antiscientifico, in quanto in contrasto con la “migliore scienza” che, in base all’Accordo di Parigi e all’art. 191 TFUE, deve orientare il decisore per far «accrescere» le azioni di mitigazione climatica (art. 6 n.1 Accordo di Parigi) e per il «miglioramento della qualità dell’ambiente» (art. 191 TFUE).</p>	<p>GENERALE</p> <p>1.Nel Piano è riportato il capitolo 1.2. <i>Il Piano: genesi e indirizzi preliminari - 1.2.1. scala internazionale ed europea della nuova politica energetica per la transizione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale al 2050</i> in cui si descrive l’inquadramento del Pitesai in relazione alle finalità dello stesso (par. 1.2.2).</p> <p>2.Le aree adiacenti le zone protette sono state considerate laddove previste per legge (es: 12 mn intorno le aree marine naturali protette), mentre dove non considerate nella relativa normativa, saranno comunque considerate per ogni progetto in fase di VIA.</p> <p>3.nell’Analisi costi Benefici descritta nell’Appendice A del Piano sono stati introdotti anche gli altri costi e gli impatti ambientali.</p> <p>4.il PiTESAI è pertinente solo per il settore upstream, ovvero dall’esplorazione alla produzione degli idrocarburi e per come definito non riguarda il settore del downstream.</p> <p>AMBIENTALE</p> <p>Il Piano si basa su valutazioni tecniche seguendo criteri ragionati e logiche istituzionali; il RA è stato redatto con il supporto di competenza dell’ISPRA.</p>
71	<p>Regione Emilia Romagna (cod. elab MATTM-2021-0098170)</p>	<p>CONTENUTO PIANO</p> <p>1.Si ritiene che nel PITESAI e nel RA non sia adeguatamente definita la coerenza tra gli obiettivi di tali strumenti di pianificazione e in particolare con la forte spinta verso la decarbonizzazione; è necessario che il Rapporto ambientale indichi con maggior dettaglio e valuti come le scelte adottate dal Pitesai concorrano al raggiungimento dei stringenti obiettivi di transizione energetica e di esplicitare le sinergie/ricadute su tale strategia nazionale</p> <p>2.appare necessario dettagliare il tema della dismissione e rimessa in pristino delle aree non idonee considerato la proposta del Piano di destinare le aree a progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia...) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2. In particolare, per quanto riguarda la eventuale coltivazione della risorsa geotermica e degli stoccaggi nei campi esauriti, dove si prevede la reiniezione di fluidi, si ritiene necessario che il Piano escluda la possibilità di effettuare la sovrappressione</p> <p>3.relativamente all’applicazione dei vincoli all’ambito territoriale di riferimento per definire l’idoneità o meno delle aree per la prosecuzione dei permessi di ricerca e delle concessioni vigenti e delle istanze già presentate si evidenzia che: relativamente alle aree di concessione vigenti produttive, la presenza di numerosi vincoli ambientali può definire l’area come “potenzialmente non idonea” e pertanto si prevede l’applicazione di valutazioni socio-economiche ed analisi costi/benefici sulla quasi</p>	<p>CONTENUTO PIANO</p> <p>1.la richiesta è stata approfondita nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2, e cap. 4 e Allegato 2 del RA.</p> <p>2.il tema della dismissione e ripristino delle aree non idonee è stato approfondito nel par. 2.1 e 2.2.4 e nel cap. 4 del Piano, mentre il tema delle sovrappressioni per geotermia e stoccaggi non è pertinente con il Piano, ma regolato da normativa già esistente (si veda pag. 209 del Piano). Per il riutilizzo si veda il par. 2.1.6.</p> <p>3. lo strumento di analisi costi e benefici è stato descritto e approfondito nell’Appendice A al Piano oltre che al par. 1.3.2.</p> <p>4. In caso di non possibile ripermimetrazione secondo i criteri geometrici come da normativa, l’area sarà esclusa/interdetta a qualsiasi tipo di attività come indicato nel Cap. 3.3 del Piano.</p> <p>5-6. Il par. 1.3 con i relativi sottoparagrafi e cap. 3 del Piano e nell’Allegato 1 al Piano sono stati implementati sulla base anche dei lavori della Conferenza Unificata. Si evidenzia che le informazioni relative ai titoli sono disponibili sul sito web della DGISSEG e il sito webgis SINACLOUD di ISPRA permette di effettuare la verifica delle interferenze.</p> <p>6. si veda par. 1.3 pag. 35 come segue: “In base alle previsioni dell’art. 11-ter, comma 4, lettera a) le concessioni di coltivazione possono essere</p>

	<p>totalità delle concessioni; tale strumento risulta non ben definito nella Proposta di Piano, si chiede di dettagliare e conoscere tale strumento di analisi e valutazione;</p> <p>4. il Piano prevede la possibilità di ripermire i titoli minerari per escludere le aree non idonee, si chiede come possano essere applicate tali perimetrazioni considerato che in molti casi i criteri ambientali determinano vincoli di esclusione localizzati, anche di piccole dimensioni e che viceversa le norme attuali che regolano le ripermitezioni prevedono criteri di tipo geometrico piuttosto rigidi;</p> <p>5. al fine di poter valutare puntualmente e nel dettaglio gli effetti delle scelte di piano sulle concessioni vigenti in Emilia-Romagna si ritiene necessario che il Pitesai e il Rapporto ambientale definiscano per ogni concessione e permesso vigente: la scadenza del titolo, l'ubicazione di tutte le infrastrutture minerarie presenti, il grado di interferenza con i criteri assoluti e relativi di esclusione presenti, lo stato di produttività, la produzione di gas prevista e quella residua prevista alla scadenza, la stima delle potenziali emissioni in atmosfera derivante dalle attività presenti;</p> <p>6. Si chiede che il Piano definisca il futuro dei titoli ad oggi scaduti, per i quali è stata presentata istanza di proroga ma che ad oggi non sia stata rilasciata da parte del Ministero;</p> <p>7. si chiede conferma del fatto che se le concessioni di coltivazione ricadono in aree non idonee ma riferite a giacimenti di gas con riserve minori di 150 milioni di smc non verrà attivata la valutazione di sostenibilità economica e pertanto tali istanze verranno rigettate;</p> <p>8. per le concessioni vigenti si rileva una incoerenza tra quanto indicato nella Sintesi non tecnica (punto e a pagina 38) e la Proposta di Piano (punto 3 a pagina 170) in merito alla possibilità di revocare o meno la concessione se ricadente in aree non idonee;</p> <p>9. si ribadisce quanto indicato nel contributo istruttorio sul Rapporto preliminare per l'area del Parco del Delta del Po:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda l'area del Parco, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva della Biosfera si ritiene che non debba essere consentito avviare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; - per i siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Delta del Po si ritiene inoltre opportuno che il Piano stabilisca delle buffer zone adeguate ad evitare effetti negativi legati alla subsidenza all'interno del Sito; <p>10. per le attività di coltivazione idrocarburi vigenti in ambito montano che nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono numerose seppur con estrazioni di gas molto ridotte, è opportuno che il Piano e il Rapporto ambientale definiscano i benefici e i costi ambientali connessi alla limitazione di tali concessioni in essere fino alla dismissione degli impianti esistenti considerando che tali aree ricadono in territori con un elevato numero vincoli di esclusione puntuali (es. frane), ma che spesso non sono raggiunte dalla rete di distribuzione nazionale;</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE in riferimento alle scelte per la definizione delle aree idonee e dei titoli vigenti compatibili si ritiene che il Piano debba sviluppare il tema delle alternative con particolare riferimento ai criteri ambientali individuati per definire vincoli assoluti, vincoli relativi di esclusione e vincoli relativi di attenzione;</p> <p>COERENZA Si chiede pertanto di aggiornare, in coerenza con il paragrafo 3.2.3, tutte le altre parti</p>	<p><i>inoltre prorogate anche nelle more dell'adozione del PiTESAI, ragione per cui i procedimenti di proroga in corso dovranno essere finalizzati; la data di scadenza delle concessioni di cui all'art. 11-ter, comma 8, ultimo periodo, in base alle diverse casistiche riportate dal PiTESAI, sarà pertanto da considerare come data di scadenza del titolo o della relativa proroga già concessa o in fase di rilascio. La durata delle concessioni così come anche dei permessi, e delle relative proroghe, che saranno compatibili secondo il PiTESAI, rimarrà comunque conforme alle attuali previsioni normative di settore."</i></p> <p>7. Recepita il punto è trattato nella Casistica 2.a.ii nell'Allegato 1 e nel Cap. 3.3 del Piano.</p> <p>8. Recepita</p> <p>9. il primo punto è già previsto dai vincoli assoluti e vincoli aggiuntivi di esclusione. Per il secondo, si considerano ove previsti per ciascun Sito della Rete Natura 2000 da atti/provvedimenti regionali adottati nel rispetto delle indicazioni di cui alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" del MITE (già MATTM) del 2019 in materia di DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4 (pagina 35 e 36). Nel resto non valutabili a priori (pag. 37-38 del Piano)</p> <p>10. è stato creato all'interno del Piano un paragrafo 2.2.1d di approfondimento specifico rispetto alle concessioni di questo tipo "argille scagliose" e alle loro peculiarità, e saranno trattate tramite modello CBA specifico come riportato nel cap. 1.3.2 e nelle Conclusioni del Piano al par. 3.4.</p> <p>SCENARI DI ATTUAZIONE I criteri ambientali di esclusione (sia assoluti che aggiuntivi) hanno pesi uguali come specificato nel Piano nel capitolo 1.3.1. Nel RA è stata considerata l'alternativa derivante dall'applicazione dei soli vincoli assoluti nel cap. 7.2.</p> <p>COERENZA Nel RA è stato specificato che non è possibile, alla scala di Piano, effettuare la coerenza con i singoli piani regionali. La coerenza è comunque garantita attraverso l'applicazione dei vincoli. Il vincolo di cui alla cat. 28 è stato aggiornato con la precisazione inerente ai piani paesaggistici.</p> <p>VINCOLI 1. il webgis sulla piattaforma SINACLOUD è stato aggiornato. 2. Aree Parco (cat. 6), SN2000 (cat. 9) e siti UNESCO (cat. 14) sono vincoli aggiuntivi di esclusione di cui alla tab. 1.3.1. Anche la subsidenza costituisce vincolo aggiuntivo di esclusione (cat. 15) per l'area indicata. 3. Si veda pag. 38-39 del Piano "Al fine di consentire la dinamicità e adattività dei criteri ambientali di cui al presente Piano, il Mite aggiornerà tali categorie sulla base delle comunicazioni di aggiornamento che le Regioni/Enti/Ministeri saranno tenuti ad effettuare all'ufficio competente della DGISSEG. Il Mite effettuerà comunque annualmente una richiesta in tal senso alle predette amministrazioni al fine di richiamare tale adempimento per le finalità di aggiornamento del Piano. In merito alla necessità di una revisione del Piano sulla base delle</p>
--	---	--

	<p>della documentazione di Piano in cui sono richiamati i medesimi criteri e strati informativi, e in particolare di integrare la Tabella 1.3-1 e di introdurre nella Tabella 4.2-1 "Coerenza tra obiettivi ambientali del PITESAI e obiettivi dei piani/programmi pertinenti" del RA anche i Piani Paesaggistici regionali vigenti e i Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica vigenti elaborati ai sensi delle Leggi Regionali in materia di governo del territorio (oltre ai Piani Paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004).</p> <p>VINCOLI</p> <p>Con riferimento alle categorie ambientali e ai vincoli individuati nella Tab. 1.3-1 di Piano si evidenzia quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nella mappa interattiva predisposta da ISPRA e indicata negli elaborati di Piano, i vincoli relativi di attenzione/approfondimento, ancorché non popolati, risultano erroneamente posti all'interno dei vincoli relativi di esclusione anziché essere gerarchizzati come layer autonomo, in contrasto con l'impostazione logica illustrata nei documenti di Piano;" 2. si ribadisce quanto indicato nel contributo istruttorio sul Rapporto preliminare per l'area del Parco del Delta del Po: <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda l'area del Parco, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva della Biosfera si ritiene che non debba essere consentito avviare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; - per i siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Delta del Po si ritiene inoltre opportuno che il Piano stabilisca delle buffer zone adeguate ad evitare effetti negativi legati alla subsidenza all'interno del Sito;" 3. Si chiede come questo aggiornamento periodico possa eventualmente modificare i vincoli individuati e come possa incidere ad esempio sulle istanze in corso di valutazione e sui titoli vigenti; in tal senso pare opportuno che il monitoraggio a fini VAS del Piano tenga conto di tale revisione periodica e ne valuti gli effetti; 4. categoria 20: relativo alla presenza di aree deputate ad esercitazioni di forze armate ed alla presenza di residui bellici. Si chiede un chiarimento in quanto il vincolo relativo di esclusione viene descritto per le aree marine, mentre nel webgis del Pitesai risulterebbe applicato sia a mare sia a terra; 5. categoria 25 – insediamenti ad attività umane: si chiede di esplicitare cosa si intende per "alto tasso di urbanizzazione" considerato che tale categoria viene indicata come vincolo relativo di esclusione per le attività di ricerca e coltivazione idrocarburi; 6. categoria 26 – impianti a rischio di incidenti rilevanti: si chiede un chiarimento circa la rilevanza di tale categoria considerando che le concessioni esistenti sono state sottoposte in fase di valutazione ambientale e in fase di autorizzazione alla valutazione dei rischi di incidente rilevante; inoltre esistono situazioni reali in cui convivono impianti di stoccaggio gas nel sottosuolo (attività RIR) con attività di ricerca e coltivazione idrocarburi; 7. Si chiede pertanto di aggiornare, in coerenza con il paragrafo 3.2.3, tutte le altre parti della documentazione di Piano in cui sono richiamati i medesimi criteri e strati informativi, e in particolare di integrare la Tabella 1.3-1 e di introdurre nella Tabella 4.2-1 "Coerenza tra obiettivi ambientali del PITESAI e obiettivi dei piani/programmi pertinenti" del Rapporto Ambientale anche i Piani Paesaggistici regionali vigenti e i Piani territoriali regionali con valenza paesaggistica vigenti elaborati ai sensi delle Leggi Regionali in materia di governo del territorio (oltre ai Piani Paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004). 	<p><i>modifiche e integrazioni da apportare alle categorie ambientali e alle scelte di Piano, in conseguenza anche dei risultati derivanti dall'applicazione del Piano di monitoraggio, si ritiene che tale operazione possa avere una frequenza minima di 5 anni, salvo eventuali modifiche sostanziali intervenute a seguito dell'applicazione di altri strumenti che richiedono di essere adeguatamente considerati."</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. modificata la dicitura del vincolo 20 e aggiornata la dicitura sul Sinacloud. 5. è stata esplicitata nella nota 15 della tabella 1.3.1 del Piano. 6. Come nel caso dei siti di bonifica, è stato spiegato nelle motivazioni al vincolo per la cat. 26. 7. il vincolo 28 è stato aggiornato con la precisazione inerente ai piani paesaggistici. Per quanto riguarda l'analisi di coerenza, vedere sopra. 8. Il webgis su piattaforma SINACLOUD ne terrà conto nelle successive fasi di aggiornamento degli strati informativi associati a tale categoria. 9. Il Pitesai non cambia le relazioni tra MPS04 e ILG né introduce una novità in merito ai livelli di sismicità. Il riferimento sono gli ILG così come utilizzati sinora. Esistono poi le Norme Tecniche per le Costruzioni che già tengono in conto la sismicità. Altre specifiche a riguardo sono chiarite nella colonna delle motivazioni di cui alla cat. 35 della tab. 1.3.1 del Piano. 10. Recepita, la categoria è stata corretta <p>EFFETTI</p> <p>Nel RA è stato aggiornato il paragrafo 5.3.3 relativo alle Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti, integrandolo con i dati relativi alle emissioni a carico del settore upstream. Da tale analisi è emerso un contributo di tale settore inferiore al 1% sia delle emissioni del settore energetico che delle emissioni totali. Appare pertanto poco significativo stimare la portata delle emissioni in termini di contributo all'abbattimento dei gas serra. Si ricorda inoltre che il Pitesai non incide sulla ripartizione dei consumi energetici tra le diverse fonti.</p> <p>tema della dismissione e ripristino delle aree non idonee è stato approfondito nel par. 2.1 e 2.2.4 e nel cap. 4 del Piano, mentre il tema delle sovrappressioni per geotermia e stoccaggi non è pertinente con il Piano, ma regolato da normativa già esistente (si veda pag. 209 del Piano). Per il riutilizzo si veda il par. 2.1.6 del Piano stesso.</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>Gli indicatori individuati nel piano di monitoraggio sono associati agli obiettivi ambientali specifici per il piano e a target normativi laddove disponibili (cap. 9 del RA).</p>
--	---	--

	<p>8.categoria 31 – faglie attive e capaci: il riferimento per individuare le strutture tettoniche attive vicine alla superficie è la cartografia ITHACA che ad oggi riporta dati sulle faglie attive ancora non verificati, si evidenzia che, in collaborazione con le Regioni, è in corso una profonda revisione di tale catalogo di cui il Piano e il RA dovranno tener conto per la definizione del vincolo;</p> <p>9.come possa essere applicato il documento MPS04 con gli Indirizzi e linee guida Mise (ILG 2014), il PITESAI infatti indica che i monitoraggi vanno attivati nelle zone a sismicità elevata e molto elevata; cosa si intende per "sismicità elevata e molto elevata" e quale soglia ag sia da considerare per tale attribuzione, in quanto non risulta presente tale definizione in alcun documento ufficiale; ad esempio, nella pianura ravennate e nel ferrarese la maggior parte del territorio possiede un valore di $ag < 0,150g$, classicamente considerata bassa sismicità; si chiede pertanto se in tali ambiti i monitoraggi non siano obbligatori; inoltre, gli ILG MiSE, indicano che i monitoraggi non sono richiesti per sfruttamenti a profondità $< 2000m$ e volumi < 300 milioni di smc gas o 300 milioni di barili di olio; si chiede pertanto se il PITESAI modifica questo criterio</p> <p>10.categoria 36 – la descrizione relativa ai corpi idrici superficiali e sotterranei classificati dal Piano di Gestione delle acque, su cui sono definiti specifici obiettivi di stato da conseguire, dovrebbe essere resa coerente con il dettaglio illustrativo dello stato delle conoscenze e degli effetti di Piano contenuto nel Rapporto Ambientale (si vedano i paragrafi 3.2.4., 5.3.12. e 7); si propongono a tal fine le seguenti integrazioni (testo sottolineato) del contenuto della prima colonna della tabella: "Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei" e dell'ultima colonna della tabella: "Tra gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva per tutte le acque superficiali e sotterranee vi è il raggiungimento del "buono stato" entro il 2015 (o il mantenimento del "buono stato" già raggiunto), in particolare del "buono stato ecologico" e del "buono stato chimico" entro il 2015 per le acque superficiali e del "buono stato chimico" e "buono stato quantitativo" per le acque sotterranee. (...)".</p> <p>EFFETTI</p> <p>Appare necessario dettagliare il tema della dismissione e rimessa in pristino delle aree non idonee considerato la proposta del Piano di destinare le aree a progetti di produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, geotermia...) o di riconvertire i giacimenti allo stoccaggio di gas o CO2. Si ritiene necessario che il Piano valuti gli effetti ambientali di tali possibilità e di reale contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla transizione energetica</p> <p>MONITORAGGIO</p> <p>È necessario che il Piano dettagli la proposta di monitoraggio attraverso l'individuazione di target per raggiungere gli obiettivi prioritari, di opportuni indicatori di processo che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi di Piano, di indicatori per valutare effetti ambientali e di opportuni interventi di mitigazione e compensazione rispetto agli effetti del piano.</p>	
--	---	--

Recepimento osservazioni al PiTESAI ricevute in sede VAS

In fase di consultazione pubblica del procedimento di VAS sono pervenute anche osservazioni, commenti e proposte relative al testo del Piano e non specifiche agli aspetti ambientali oggetto del Rapporto Ambientale, comunque dettagliatamente riscontrate nelle tabelle 1, 2, 3 sopra riportate nel presente documento.

Ulteriori osservazioni al PiTESAI

Si rende noto infine che il Piano approvato con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28/12/2021, previa procedura di VAS e intesa della Conferenza Unificata per la parte di Piano in terraferma, e pubblicato in data 11/02/2022 in Gazzetta Ufficiale è stato altresì reso disponibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica al seguente link:

<https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/notizie-e-faq/it/198-notizie-stampa/2036196-approvato-il-piano-per-la-transizione-energetica-sostenibile-delle-aree-idonee-pitesai>

all'interno del quale è stata pubblicata la relazione illustrativa al Decreto di adozione, unitamente alle mappe:

1. PiTESAI - Aree idonee/non idonee per le attività di prospezione e di ricerca
2. PiTESAI - Aree idonee/non idonee per le attività di coltivazione

Altre informazioni su strati informativi di base, vincoli assoluti, vincoli aggiuntivi di esclusione e vincoli relativi di attenzione/approfondimento sono resi disponibili da ISPRA al seguente link:

<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>